

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto Penale 2

**REGIME DEL DOPPIO BINARIO. AGGRAVANTI E ATTENUANTI
NEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E DI
TERRORISMO**

RELATORE

**Chiar.mo Prof.
Enrico Gallucci**

CANDIDATO

**Giulia Trinchi
Matr. 107823**

CORRELATORE

**Chiar.ma Prof.ssa
Francesca Minerva**

ANNO ACCADEMICO 2014-2015

INDICE

Capitolo primo

L'espandersi della grande criminalità e la necessità di una normativa speciale. Una prima applicazione in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione

Sezione I	1
1. Premessa	1
2. Le ipotesi di ravvedimento contemplate dal codice Rocco	6
Sezione II	12
1. Origini e breve analisi della fattispecie	12
2. La diffusione del fenomeno e l'inizio della "strategia differenziata"	15
2.1. La legge 14 ottobre 1974 n. 497.....	17
3. Il decreto legge 21 marzo 1978 n. 59 e la legge di conversione 18 maggio 1978 n. 191	18
3.1. Le aggravanti	22
3.2. L'attenuante della liberazione.....	24
4. La legge 30 dicembre 1980 n. 894	30
5. Il decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8 e la legge di conversione 15 marzo 1991 n. 82	35

Capitolo secondo

La legislazione di emergenza contro il terrorismo	41
1. Il decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 e la legge di conversione 6 febbraio 1980 n. 15	41
1.1. La circostanza aggravante di cui all'art. 1	43
1.2. La circostanza attenuante di cui all'art. 4	48
1.2.1. Ambito applicativo.....	49
1.2.2. Il requisito della dissociazione	51
1.2.3. Analisi delle due condotte.....	53

1.2.4. I rapporti con gli artt. 62 n. 6 e 289- <i>bis</i> co. 4 c.p.	58
2. La legge 29 maggio 1982 n. 304	60
2.1. Profili comuni alle due circostanze attenuanti: ambito soggettivo di applicazione	63
2.1.1. (<i>segue</i>) Il requisito della piena confessione dell'imputato	67
2.1.2. I rapporti con le altre circostanze	70
2.2. L'attenuante della dissociazione di cui all'art. 2	73
2.3. L'attenuante della collaborazione di cui all'art. 3	77
3. La legge 18 febbraio 1987 n. 34	83

Capitolo terzo

Il particolare trattamento riservato ai delitti di mafia..... 88

1. Genesi della legislazione premiale antimafia: il dibattito sull'estensione dei benefici.....	88
2. Verso una normativa premiale in tema di criminalità organizzata non politica: in materia di sostanze stupefacenti	92
3. La recente legislazione d'emergenza in tema di delitti di mafia	97
3.1. La circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 ...	98
3.2. La circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152/1991 ..	105
4. Il profilo penitenziario del doppio binario.....	112
5. Il profilo investigativo e processuale.....	114
6. Il profilo tutorio	118
7. Conclusioni	121

Bibliografia 125

Capitolo I

L'espandersi della grande criminalità e la necessità di una normativa speciale. Una prima applicazione in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione

SEZIONE I

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le ipotesi di ravvedimento contemplate dal codice Rocco.

1. Premessa.

Il presente lavoro, come si evince dall'originale metafora ferroviaria del “doppio binario” che lo intitola, si propone, senza alcuna pretesa di esaustività, di analizzare, con un particolare riguardo al profilo “sanzionatorio”, i due “percorsi normativi” paralleli e contrapposti che il legislatore ha predisposto dapprima per i delitti terroristici, e poi anche per quelli mafiosi. Questi consistono, rispettivamente, in una normativa di particolare rigore per coloro (c.d. *irriducibili*) che perseverano nelle condotte dei gruppi criminali di appartenenza; ed in una, premiale, per coloro che, invece, in vario modo si dissociano da tali gruppi¹.

¹ L. D'AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *Appunti dalle lezioni*, <http://docenti.luiss.it/gallucci/files/2013/04/Criminalit%C3%A0-organizzata-nozioni-e-strumenti-di-contrasto.pdf>, p. 6.

Prima di analizzare nel dettaglio i diversi interventi legislativi che si sono succeduti in proposito, sembra doveroso effettuare un *excursus* storico per comprendere quando, perché e come si è giunti ad una tale soluzione.

Com'è noto, a partire dalla fine degli anni sessanta del secolo scorso, il nostro Paese è stato teatro di una serie di gravi attentati all'ordine e all'incolumità pubblica, che gettarono le premesse per l'insorgere, nei cittadini, di un sentimento di sfiducia nelle istituzioni democratiche.

La serie cominciò il 25 aprile 1969 con l'esplosione di due bombe, rispettivamente alla Fiera Campionaria ed alla stazione di Milano, per proseguire il 9 agosto, quando su otto treni in servizio in diverse parti della penisola esplosero altrettanti ordigni, e culminare il 12 dicembre con l'episodio più grave di tutti: quello della Banca dell'Agricoltura di Milano a Piazza Fontana, dove la detonazione di una bomba ad alto potenziale provocò sedici morti ed una novantina di feriti. Questa strage *“non fu la più atroce tra quelle che insanguinarono il paese. Ma fu – perché diede l'avvio a questi gesti di cieca ferocia, e perché le indagini ebbero un andamento zigzagante, e grossolanamente contraddittorio – una sorta di freccia avvelenata nel corpo della società italiana. Dei tossici che entrarono in circolo il Paese non riuscì più a liberarsi. Essi attizzarono tutte le polemiche ed alimentarono la mala pianta del terrorismo”*². A rispondere dell'accaduto furono chiamati, in un primo momento, gli anarchici³; solo in

² I. MONTANELLI e M. CERVI, *L'Italia del Novecento*, Rizzoli, Milano 1999, p. 457.

³ In proposito, si può ricordare il tragico episodio che coinvolse il ferroviere Giuseppe “Pino” Pinelli: questi, infatti, dopo essere stato condotto in Questura come tanti altri, morì precipitando da una finestra del quarto piano; ma ancora oggi non è chiaro che cosa sia successo veramente in quella stanza. I. MONTANELLI e M. CERVI, *op. cit.*: “fu detto che Calabresi e gli altri avevano fatto credere a Pinelli che i suoi compagni di fede si fossero confessati autori dell'attentato, e che il ferroviere, disperato, s'era buttato dalla finestra. Fu insinuato che il suicidio fosse derivato dalle intimidazioni cui Pinelli era stato sottoposto. Fu prospettata l'ipotesi di una caduta accidentale, per malore o altro. Ma nessuna di queste tesi, anche le più avverse alla polizia, soddisfaceva le sinistre, per le quali una sola ricostruzione dei fatti era logica e provata: Pinelli era stato buttato dalla finestra. Un assassinio mai avallato dalla magistratura”.

seguito fu avanzata l'ipotesi neofascista, avallata anche dalla Cassazione, la quale, però, non poté far altro che ritenere gli imputati, i militanti di Ordine Nuovo Franco Freda e Giovanni Ventura, “*non più processabili in quanto irrevocabilmente assolti dalla Corte d’Assise d’Appello di Bari*”⁴.

E se Piazza Fontana aveva inaugurato la stagione delle stragi, l’assassinio del commissario Calabresi⁵ aprì, invece, quella delle esecuzioni ad opera dei gruppi armati di estrema sinistra. Alcuni di essi confluirono poi in un’unica organizzazione, le Brigate Rosse, della quale possiamo distinguere un primo periodo di attività, che va dal 1970 al 1974, noto come *propaganda armata*, in quanto caratterizzato da attentati dimostrativi all’interno delle fabbriche e da brevi sequestri, della durata di qualche ora o di pochi giorni, che avevano lo scopo di intimidire la dirigenza dell’azienda, ma anche di affermare la spregiudicatezza del gruppo; ed una fase, successiva, in cui la logica dello scontro all’interno delle fabbriche venne abbandonata a favore di una strategia generale di attacco al sistema democratico del paese. La via più breve per raggiungere tale obiettivo sarebbe stata quella di colpire alti esponenti dello Stato, e sembravano saperlo bene le BR, quando rapirono Mario Sossi⁶ ed Aldo Moro. In entrambi i casi la richiesta dei terroristi, in cambio della liberazione, fu la

⁴ Cass., sez. II, 3 maggio 2005, n. 21998, in *Cass. pen.*, 2007, p. 1190.

⁵ Questi guidava l’inchiesta su Piazza Fontana ed era ritenuto il maggior responsabile della morte di Pinelli dall’organizzazione comunista Lotta Continua, dalla quale subì forti intimidazioni, sia via lettera che con scritte sui muri e fu, infine, assassinato, non essendogli neanche stata assegnata una scorta.

⁶ Questi era stato pubblico ministero nel processo contro il gruppo armato genovese della “XXII ottobre” (per il sequestro a scopo di estorsione di Sergio Gadolla e per l’omicidio a scopo di rapina di Alessandro Floris), precursore delle BR e così chiamato dalla stampa, che fece riferimento alla data di un biglietto ferroviario trovato nelle tasche di Mario Rossi, leader del gruppo stesso.

scarcerazione dei “compagni” detenuti, “esaudita” nel primo caso⁷, non nel secondo, il che, essendosi divisa la politica italiana tra il fronte della trattativa e quello della fermezza ed avendo prevalso quest’ultimo, costò la vita all’onorevole Moro.

Il proliferare di questi delitti, riconducibili alla delinquenza non individuale, ma organizzata, in quanto opera di associazioni stabilmente dedite al crimine eversivo-terroristico, determinò alcune importanti conseguenze sul piano investigativo, processuale e sanzionatorio.

In primo luogo, nel 1974 furono costituiti, per supportare l’Autorità Giudiziaria di Torino nelle prime indagini sulle BR, due organi specializzati di polizia giudiziaria: l’Ispettorato per l’azione contro il terrorismo della Polizia di Stato ed il Nucleo Speciale di P.G. dei Carabinieri, diretto dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Nonostante gli ottimi risultati conseguiti, entrambi i reparti furono sciolti e trasformati già tra il 1977 ed il gennaio 1978: tutti gli uomini di Dalla Chiesa furono trasferiti nelle sezioni specializzate antiterrorismo di Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Taranto e Catania, che erano esentate da qualsiasi altro tipo di indagine ed impiego, ed il cui coordinamento era assicurato dalla dipendenza dai tre Comandi di Divisione di Milano, Roma e Napoli. A differenza della polizia giudiziaria, la magistratura era decisamente indietro: la legge non prevedeva allora alcuna norma in tema di coordinamento tra uffici giudiziari. Bisognerà aspettare il post-Moro perché pubblici ministeri e giudici istruttori⁸ diano vita ad un coordinamento

⁷ La Corte d’Appello di Genova concesse la libertà provvisoria ed il nulla osta per otto passaporti validi per l’espatrio, a condizione che fossero assicurate l’incolumità personale del Sossi.

⁸ La figura del giudice istruttore è ormai abolita nell’ordinamento italiano. Fino al 1989, però, il G.I. era un organo che svolgeva funzioni inquirenti quando le indagini risultavano particolarmente complesse o riguardavano persone detenute da almeno 40 giorni. In tali casi, il pm doveva trasmettere gli atti al giudice istruttore per la prosecuzione delle indagini, alle quali continuava però a partecipare.

spontaneo, incontrandosi con periodicità molto ravvicinata ed in modo riservato nelle città più interessate dal terrorismo e scambiandosi notizie sulle indagini, elaborando anche indirizzi giurisprudenziali da applicare in modo uniforme⁹. Alcuni magistrati avevano il compito di confrontare e sintetizzare le strategie ed i volantini di rivendicazione dei gruppi armati: *“in assenza di computer e banche dati, essi divennero la memoria storica della produzione ideologica dei gruppi terroristici”*¹⁰.

Sul piano processuale, conseguenza inevitabile fu la celebrazione di “processi-inchiesta”, passati alla storia più come *maxi-processi* poiché coinvolgevano un numero molto elevato di imputati¹¹, ed aventi ad oggetto sia le condotte di partecipazione alle associazioni criminali, sia episodi specifici (rapine di autofinanziamento, singoli sequestri di persona, attentati).

Infine, avendo gli operatori del settore compreso che *“l’attacco portato dalla criminalità organizzata non poteva essere contrastato con iniziative estemporanee, ma solo <<rompendo>> il vincolo associativo e cioè disgregando dall’interno i gruppi criminali”*¹², fu avvertita la necessità di creare una speciale normativa sanzionatoria che, per un verso, aggravasse le pene a carico degli autori dei reati e, per l’altro, consentisse la concessione di speciali attenuanti a chi, dissociandosi dai complici, si fosse adoperato

⁹ Furono definiti in quella sede i requisiti tecnici del reato di banda armata (previsto da una norma ormai desueta del codice penale) e del concorso “morale” dei capi delle associazioni terroristiche, che vennero incriminati -quali mandanti e/o organizzatori- per i reati da queste commessi e rivendicati.

¹⁰ G. C. CASELLI e A. SPATARO, *La magistratura italiana negli anni di piombo*, in M. LAZAR e M. MATARD-BONUCCI, *Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo italiano*, Rizzoli, Milano 2010, pp. 407 ss..

¹¹ Ad esempio, il processo di Torino al nucleo storico delle BR, che si aprì il 17 maggio 1976, coinvolse ben 46 imputati.

¹² L. D’AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, Padova 2002, p. 8.

per evitare il verificarsi di altri reati, ovvero avesse collaborato con l'Autorità giudiziaria o di polizia.

Preannunciando che il legislatore sperimentò la disciplina premiale, prima ancora che con i delitti terroristici, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, cui è dedicata la successiva sezione del presente capitolo, preme ora ricordare che tale tecnica non era completamente assente già nel codice penale del 1930.

2. Le ipotesi di ravvedimento contemplate dal codice Rocco.

Chiunque affermi l'esistenza di un diritto premiale "codicistico", precedente ed avulso dagli avvenimenti degli "anni di piombo", si riferisce, anzitutto, alle disposizioni, contenute nella parte generale, di cui agli artt. 56 co. 3 e 4 e 62 n. 6 c.p., nonché ad altre situate nella parte speciale¹³. Esse costituiscono, per il legislatore, "*un utile precedente*" per superare le resistenze di chi si mostrava diffidente verso la previsione di circostanze attenuanti per coloro che tradivano i precedenti ideali, e di chi temeva, invece, che la prospettiva di un consistente sconto di pena potesse intaccare

¹³ P. GIORDANO, *Profili premiali della risposta punitiva dello Stato*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 916: "Si vedano: a) l'art. 376 c.p. dove si prevede la ritrattazione della dichiarazione falsa; b) l'art. 385 ult. comma c.p., <<quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita>>; c) l'art. 463 c.p., secondo cui <<non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti (contraffazione e alterazione di monete e carte di credito), riesce, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi>>; d) l'art. 525 c.p., (prima dell'abrogazione da parte della l. 15 febbraio 1996 n. 66, sulla violenza sessuale), secondo cui <<le pene stabilite nei tre articoli precedenti>> (ratto a fine di matrimonio, ratto a fine di libidine, ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio), <<sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa>>; e) l'art. 573 comma 2 c.p., secondo cui la pena del delitto di sottrazione consensuale di minorenni <<è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio>>".

la genuinità e la credibilità delle dichiarazioni rese a carico di coloro che avevano fatto parte dello stesso gruppo criminale¹⁴.

Poiché la nostra analisi si limiterà alle previsioni di parte generale, distingueremo, per comodità, il ravvedimento nel delitto tentato da quello nel delitto consumato. Con il primo, intendiamo i commi sopra indicati dell'art. 56 c.p., norma rubricata per l'appunto "*Delitto tentato*", che recitano così: "*se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà*". Le norme appena citate contemplano due diverse situazioni, che prendono il nome, rispettivamente, di *desistenza volontaria* e di *recesso attivo*, accomunate dal fatto che ad impedire la consumazione del reato è un'iniziativa dell'agente, e tradizionalmente distinte sulla base di un criterio *ex post*, che fa leva sull'avvenuto esaurimento o meno dell'azione esecutiva: e dunque, si ha desistenza finché l'agente recede da un'azione che non ha ancora completato il suo *iter* esecutivo; viceversa, quando questa si è completamente realizzata, ma l'agente riesce ad impedire il verificarsi dell'evento lesivo, si è di fronte ad un recesso attivo¹⁵. Corollario di questa impostazione è che mentre la prima ha carattere negativo, consistendo nel mero non portare a termine l'attività prestabilita, il secondo presuppone, invece, la messa in atto di un comportamento positivo. Tanto la desistenza, quanto il recesso, trovano una legittimazione politico-criminale nella c.d. *teoria del ponte d'oro*: il che sta a significare che l'ordinamento, al fine di prevenire l'offesa ai beni giuridici, fa assegnamento, in un caso, sulla promessa di impunità e nell'altro, su una riduzione di pena, "*come*

¹⁴ L. D'AMBROSIO, *op. cit.*, p. 8.

¹⁵ G. FIANDACA ed E. MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Zanichelli, Bologna 2009, pp. 480-482.

contropinta psicologica alla spinta criminosa”¹⁶. Per essere efficaci, entrambi devono verificarsi volontariamente, il che, secondo giurisprudenza quasi unanime, non implica che la scelta dell’agente sia espressione di un autentico ravvedimento, ma piuttosto che non sia imposta da circostanze esterne, come ad esempio un intervento della polizia, che obiettivamente ostacolano la consumazione del delitto¹⁷.

Al quesito circa quali siano i criteri per determinare se la scelta dell’agente sia libera ovvero imposta dall’esterno la giurisprudenza ha risposto in vari modi: talvolta, affermando che l’intervento di fattori esterni, che rendono irrealizzabile l’impresa criminosa, esclude la libertà di scelta¹⁸; talaltra, che quest’ultima è già compromessa dalla percezione soggettiva di elementi di rischio¹⁹; infine, la scelta è stata ritenuta coartata perfino quando la situazione appaia talmente rischiosa, che nessuna persona ragionevole sarebbe disposta ad andare fino in fondo²⁰.

Volendo ora passare al ravvedimento nel delitto consumato, deve farsi riferimento alla circostanza di cui all’art. 62 n. 6 c.p., a norma del quale attenua il reato *“l’aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le*

¹⁶ G. FIANDACA ed E. MUSCO, *op. cit.*, p. 481: *“La teoria accennata ha, però, perduto la posizione dominante che occupava fino ad alcuni anni fa. Ad essa sono state infatti mosse due obiezioni di fondo: la funzione di incentivo per l’interruzione dell’attività criminosa presupporrebbe che tutti i rei conoscano la norma sulla desistenza; l’idea stessa del <<ponte d’oro>> poggerebbe su concezioni psicologiche estranee alla realtà, perché il soggetto che delinque è solitamente spinto da motivi di natura diversa, e spesso non è capace di valutare razionalmente il pro e il contro delle sue azioni.”*.

¹⁷ Cass., 8 aprile 1997, in *Giust. pen.*, 1998, p. 341; Cass., 22 luglio 1992, *ivi*, 1993, p. 241; Cass., 27 ottobre 1981, in *Riv. pen.*, 1982, p. 668; Cass., 17 dicembre 1980, *ivi*, 1981, p. 613; Cass., 16 maggio 1980, in *Giur. it.*, 1982, p. 20.

¹⁸ Cass., 22 gennaio 1979, in *Giust. pen.*, 1979, p. 634.

¹⁹ Cass., 30 gennaio 1973, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1974, p. 762.

²⁰ Cass., 15 dicembre 1975, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1977, p. 308.

restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato". Esso prevede, in realtà, non una, bensì due distinte circostanze attenuanti ad *effetto comune*²¹, accomunate dal fatto che il ravvedimento deve avvenire dopo la consumazione del reato, ma prima dell'inizio del giudizio²².

Quanto alla prima attenuante, la giurisprudenza ha sostenuto che, ai fini della sua configurabilità, la riparazione del danno debba essere effettiva ed integrale, in modo da compensare sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale²³: corollario di questa impostazione è, secondo la Corte Costituzionale, l'irrilevanza dell'atteggiamento interiore del reo, e quindi la natura oggettiva della circostanza²⁴; infine, l'iniziativa risarcitoria deve provenire dallo stesso soggetto colpevole, poiché, qualora fosse opera di un terzo, non denoterebbe alcuna forma di ravvedimento²⁵.

La seconda circostanza consiste, invece, nell'adoperarsi in modo spontaneo ed efficace al fine di elidere od attenuare le conseguenze del reato. Secondo la giurisprudenza, la spontaneità non presuppone un vero e proprio ravvedimento morale, bensì è sufficiente che lo sforzo del reo sia l'effetto

²¹ Sono caratterizzate dal fatto che la diminuzione di pena è dipendente dalla pena ordinaria, nel senso che si effettua una variazione frazionaria (fino ad un terzo) della pena prevista per il reato semplice.

²² G. FIANDACA ed E. MUSCO, *op. cit.*, p. 448.

²³ Cass., 29 settembre 1981, in *Riv. pen.*, 1982, p. 723 e Cass., 25 settembre 1980, in *Rep. Foro it.*, 1981, p. 395.

²⁴ Corte Cost., n. 138/1998, in *Cass. pen.*, 1999, p. 395.

²⁵ G. FIANDACA ed E. MUSCO, *op. cit.*, p. 448. In giurisprudenza, è controverso se l'attenuante sia configurabile nei casi in cui il risarcimento avvenga ad opera dell'istituto assicurativo: in senso negativo cfr. Cass., s.u., 23 novembre 1988, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1181 e Cass., 13 gennaio 1993, *ivi*, 1994, p. 1509; in senso affermativo cfr. Cass., 18 ottobre 1991, *ivi*, 1993, p. 1408 e Corte Cost., n. 138/1998, *ivi*, 1999, p. 395.

di una libera scelta e non, invece, di circostanze esterne²⁶; inoltre, “*le conseguenze dannose o pericolose del reato*” sono diverse da quelle patrimoniali e, pertanto, la diminuzione non è applicabile ai reati contro il patrimonio²⁷.

In tutte le fattispecie analizzate finora, la *ratio* vuoi della non punibilità della condotta, vuoi della diminuzione di pena, sta nella “*considerazione di minore lesività dell’azione criminosa raffrontata con l’azione tipica del reato*”, ovvero nell’“*affievolimento dell’allarme sociale conseguente all’attenuazione del danno o del pericolo derivante dalla commissione del reato*”. Il “*denominatore comune*” a tutte le ipotesi è la concezione della premialità come criterio di commisurazione della pena, in proporzione alla misura di lesività effettiva del fatto costitutivo del reato²⁸. Nell’ambito di questa concezione, parte della dottrina sottolineava che l’applicazione del diritto premiale avrebbe comportato un’intollerabile violazione del principio di proporzionalità della pena alla gravità del reato e al livello di responsabilità penale di cui all’art. 133 c.p.²⁹.

Quando, però, nacque l’esigenza di contrastare il terrorismo, alle tecniche premiali fu attribuita la nuova funzione di incentivazione della collaborazione: “*da qui, lo spostamento del diritto premiale da criterio di determinazione della pena a strumento di lotta al crimine. [...] D’altronde, questa mutazione si inquadra in un fenomeno più generale, che è stato denominato di amministrativizzazione del diritto penale, cioè quel*

²⁶ Cass., 1 luglio 1980, in *Riv. pen.*, 1981, p. 353 e Cass., 5 marzo 1984, *ivi*, 1985, p. 539.

²⁷ Cass., 1 ottobre 1980, in *Riv. pen.*, 1981, p. 403.

²⁸ P. GIORDANO, *op. cit.*, p. 917.

²⁹ E. MUSCO, *La premialità nel diritto penale*, in AA.VV., *La legislazione premiale*, Giuffrè, Milano 1987, p. 121; T. PADOVANI, *Premio e corrispettivo nella dinamica della punibilità*, *ivi*, p. 58; L. FERRAJOLI, *Ravvedimento processuale e inquisizione penale*, in *Quest. giust.*, 1982, p. 217.

fenomeno secondo cui la costruzione delle norme giuridiche penali non è più effettuata sulla base del principio di offensività bensì sulla base della ricerca di risposte concrete a problemi specifici”³⁰.

³⁰ P. GIORDANO, *op. cit.*, p. 917.

SEZIONE II

Sommario: 1. Origini e breve analisi della fattispecie. – 2. La diffusione del fenomeno negli anni settanta e l’inizio della “strategia differenziata”. – 2.1. La legge 14 ottobre 1974 n. 497. – 3. Il decreto legge 21 marzo 1978 n. 59 e la legge di conversione 18 maggio 1978 n. 191. – 3.1. Le aggravanti. – 3.2. L’attenuante della liberazione. – 4. La legge 30 dicembre 1980 n. 894. – 5. Il decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8 e la legge di conversione 15 marzo 1991 n. 82.

1. Origini e breve analisi della fattispecie.

Poiché, come anticipato, il legislatore italiano ha sperimentato la tecnica premiale con il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, raccontiamo qui la storia della sua disciplina, che è “*anche (e forse soprattutto) la storia delle sue diverse modifiche premiali*”³¹.

Si tratta di una pratica delittuosa nata negli ambienti pastorali sardi nel XV secolo, come evoluzione dell’abigeato³². A causa della sua scarsa diffusione

³¹ C. RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, Giuffrè, Milano 2002, p. 28.

³² Furto di bestiame. Sul punto, cfr. COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI SIMILARI, *Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione*, Doc. XXIII n. 14, Roma 1998, pp. 20 e 24: “*L’aumento dei sequestri e la diminuzione dell’abigeato si spiegavano anche con la relativa facilità con cui era possibile sequestrare un uomo e tenerlo segregato per un periodo più o meno lungo senza particolari probabilità di essere scoperti. Questo mutamento era efficacemente sintetizzato in un antico detto sardo che testualmente recita così: << gli uomini, al contrario delle pecore, non belano >>. Nascondere un uomo ed impedirgli di parlare era enormemente più facile che nascondere un gregge di pecore; soprattutto era impossibile impedire che una pecora belasse. [...] La criminalità sarda comprese che dal*

in Italia centrale (sono noti solo pochi casi avvenuti nelle Maremme), il primo codice penale italiano, quello del 1786 redatto dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, non la prese in considerazione. Al contrario, i codici preunitari³³ la disciplinarono quale circostanza aggravante dell'estorsione.

Essa assunse dignità propria soltanto con il codice Zanardelli del 1889, che al suo art. 410³⁴, collocato tra i delitti contro il patrimonio, prevedeva la fattispecie di “*Ricatto*”.

Infine, l'odierno codice Rocco disciplinava il “*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*” all'art. 630, che si componeva di un'ipotesi-base (comma 1), che puniva con la reclusione da otto a quindici anni e con la multa da diecimila a ventimila lire “*chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione*”, e di una aggravata (comma 2), nella quale la pena della reclusione era compresa tra i dodici e i diciotto anni, per il caso di conseguimento dell'intento. Il primo cambiamento rispetto al codice Zanardelli ha interessato la rubrica (da “*Ricatto*” a “*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*”); in proposito, Dalia ha contestato che il

proprietario era possibile ottenere un riscatto maggiore di quanto non fosse possibile con la restituzione degli animali rubati. [...] La crescita del numero dei sequestri era favorita dalla natura e dalle asperità del terreno nelle zone del Supramonte dove, in grotte naturali o in località difficilmente accessibili per chi non sia nato in quei luoghi o non li abbia frequentati per lungo tempo, è stato possibile custodire i sequestrati in ovili sperduti e disseminati in un vasto territorio.”.

³³ Per una completa rassegna dei codici preunitari cfr. D. BRUNELLI, *Il sequestro di persona a scopo di estorsione*, Cedam, Padova 1995, pp. 18 ss.

³⁴ Puniva con la reclusione da cinque a quindici anni la condotta di “*chiunque sequestra una persona per ottenere, da essa o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico, a favore proprio o di altri da lui indicati, ancorché non consegua l'intento*”.

riferimento alla rapina non trovasse corrispondenza nel testo normativo³⁵. Se le ulteriori modifiche apportate³⁶ non apparivano così consistenti, lo stesso non può dirsi, secondo Giunta, per la previsione della circostanza aggravante del conseguito intento: il considerevole aumento di pena da essa previsto non aveva la funzione di adeguare la sanzione al fatto tipico, che per via della realizzazione del profitto avrebbe assunto un maggior disvalore, bensì di esprimere la scelta di politica legislativa di creare un ulteriore deterrente rispetto al raggiungimento dello scopo³⁷.

Leggendo il primo comma dell'art. 630 c.p., si nota come il nucleo-base della condotta tipica sia identico a quello del "*Sequestro di persona*" di cui all'art. 605 c.p., consistente nel "sequestrare una persona". Ciò, nel senso del diritto penale, vuol dire privare taluno della libertà personale, a sua volta concepita come possibilità di libero movimento nello spazio, il che può avvenire non solo con la coercizione fisica, ma anche ricorrendo alla violenza morale (minacce), ovvero a mezzi ingannatori o fraudolenti. Essendosi di fronte ad una tipica ipotesi di reato permanente³⁸, perché si abbia un sequestro consumato e non solo tentato, è necessario un protrarsi più o meno lungo della privazione della libertà personale, avuto ovviamente riguardo a tutti gli elementi della situazione concreta, quali il luogo, il mezzo, il tempo e le altre modalità della condotta. Ciò che conferisce autonomia alla fattispecie in esame, differenziandola da quella di cui all'art.

³⁵ A. DALIA, *I sequestri di persona a scopo di estorsione, terrorismo od eversione*, Giuffrè, Milano 1982.

³⁶ Ci si riferisce alla sostituzione delle parole "*per ottenere*", con quelle "*allo scopo di conseguire*"; nonché alla soppressione delle locuzioni "*da altri*" e "*da lui indicati*" (queste ultime, secondo Brunelli, in *op.cit.*, per non necessarietà).

³⁷ F. GIUNTA, *Il sequestro di persona nelle recenti innovazioni legislative*, in *Arch. pen.*, 1983, p. 274.

³⁸ Il reato si dice permanente quando, per i caratteri della condotta e del bene giuridico, l'offesa tipica non si esaurisce immediatamente con la realizzazione della condotta, ma è destinata a protrarsi per un determinato periodo di tempo.

605 c.p., è dunque l'elemento soggettivo, costituito, oltre che dalla volontà di privare taluno della libertà di movimento, dal dolo specifico consistente nello “scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione”; quest'ultimo va inteso, secondo l'interpretazione dominante, in un'accezione lata, comprensiva anche di utilità non patrimoniali³⁹.

2. La diffusione del fenomeno negli anni settanta e l'inizio della “strategia differenziata”.

“Il sequestro di persona a scopo di estorsione è andato assumendo, a partire dai primi anni settanta, il volto odioso di un crimine sempre più diffuso, pericoloso e allarmante: circoscritto in origine a contesti locali di tipo isolano, caratterizzati da specifiche sub-culture delinquenziali, esso si è esteso a pressoché tutto il territorio nazionale”⁴⁰.

Fu avanzata l'ipotesi che gran parte degli episodi fossero opera di un'unica organizzazione: così, in Sardegna questi venivano imputati all' “Anonima sequestri”; sul continente, alle associazioni di stampo mafioso: in particolare, la 'ndrangheta operò in Calabria e Nord Italia, mentre Cosa nostra si mosse dapprima in Sicilia, e successivamente nel Lazio e in Lombardia⁴¹. Le motivazioni che stavano alla base dei rapimenti erano

³⁹ G. FIANDACA ed E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. II, tomo secondo, *I delitti contro il patrimonio*, Zanichelli 2007, pp. 162-165.

⁴⁰ Ivi, p. 159. In S. LUBERTO e A. MANGANELLI, *I sequestri di persona a scopo di estorsione*, parte I, Cedam, Padova 1984, si riporta che dal 1960 al 1968 si sono registrati, in Italia, 31 sequestri di persona, 27 dei quali solamente in Sardegna; dal 1969 al 1983 sono stati commessi su tutto il territorio nazionale ben 561 sequestri a scopo di estorsione, con una progressiva maggiore incidenza nelle regioni settentrionali.

⁴¹ COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI SIMILARI, *op. cit.*, p. 25: “Tommaso Buscetta, mafioso palermitano diventato collaboratore di giustizia, spiegò questa particolarità attribuendola ad una precisa decisione della commissione di Cosa nostra la

costituite essenzialmente dalla volontà di accumulare grandi quantità di denaro in tempi rapidi, nonché dalla vendetta personale.

Lo stesso non può dirsi per i sequestri compiuti negli stessi anni dai gruppi terroristici, che agivano invece animati dal proposito di autofinanziarsi, ovvero, più spesso, “*per motivi esclusivamente politici*”⁴², così come fu per i sequestri Sossi e Moro⁴³.

Il crescente allarme sociale provocato dal diffondersi dei sequestri ha fatto sì che il legislatore italiano sperimentasse una strategia differenziata: tendente cioè, per un verso, ad un aumento delle pene edittali in funzione general-preventiva; per l’altro, ad introdurre una disciplina premiale, consistente in abbattimenti sanzionatori notevoli in presenza di un contegno del reo di segno opposto rispetto a quello manifestato con la consumazione del reato. Si è ritenuto, in proposito, che la parte premiale “*non menoma la funzione general-preventiva, mentre tanto più può funzionare quanto più è conveniente il premio di fronte ad una comminatoria astratta particolarmente severa*”⁴⁴.

quale, per un calcolo di convenienza, proibì ai suoi affiliati di effettuare sequestri in Sicilia. Quella decisione non era dettata da una posizione di principio, né tanto meno dalla volontà della mafia siciliana di non macchiarsi di un reato considerato infame per un uomo d’onore. I mafiosi siciliani, infatti, erano liberi di sequestrare al di fuori della Sicilia. Il divieto era valido solo per la Sicilia perché i capi di Cosa nostra erano preoccupati che i sequestri potessero contribuire a diminuire il consenso dei siciliani nei confronti della mafia e, nel contempo, temevano che l’inevitabile clamore attorno ai sequestrati potesse attirare l’attenzione delle forze dell’ordine la cui massiccia presenza rischiava di intralciare altre attività ben più lucrose come il traffico di armi e di stupefacenti.”.

⁴² R. BERTONI, *I Sequestri di persona tra normativa vigente e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 1984, p. 1030.

⁴³ Per i quali v. *supra*, sez. I.

⁴⁴ D. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 74.

“Tale disciplina presenta i limiti e le lacune proprie della c.d. <<legislazione dell'emergenza>>”⁴⁵: si trattò, infatti, di una serie di interventi legislativi disorganici, adottati più sotto la spinta dell'emotività che di riflessioni razionali, per far fronte al prioritario bisogno di ottenere dei risultati pratici nella lotta alla criminalità, a scapito delle preoccupazioni di tecnica normativa: ad esempio, “*si concepirono, utilizzando spesso una terminologia impropria o quantomeno nuova per il tradizionale ed elegante contesto semantico del codice Rocco, fattispecie destinate ad operare in sfere già coperte da altre previsioni penali, ma che più di queste (tradizionali) servivano allo scopo per il loro carattere di immediato richiamo alla realtà concreta e quindi dotate per ciò di spiccato valore simbolico*”⁴⁶.

2.1. La legge 14 ottobre 1974 n. 497.

A modificare la formulazione originaria, ad eccezione della rubrica, dell'art. 630 c.p., rimasta immutata per oltre quarant'anni, arrivarono dapprima due disposizioni contenute nella legge 14 ottobre 1974 n. 497, recante “*Nuove norme contro la criminalità*”, che aveva di mira due risultati pratici: da un lato, ridurre il numero dei sequestri di persona a scopo di estorsione; dall'altro, favorire al massimo la liberazione della vittima⁴⁷.

In particolare, l'art. 5 prevedeva un inasprimento del trattamento sanzionatorio, fissando, per l'ipotesi di cui al primo comma, la reclusione

⁴⁵ S. LUBERTO e A. MANGANELLI, *op. cit.*, p. 65.

⁴⁶ D. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 100; v. *infra* § 3.2.

⁴⁷ E. FORTUNA, *Riflessioni sulla nuova legge contro la criminalità*, in *Giur. mer.*, 1975, p. 28.

da dieci a vent'anni e la multa non inferiore a lire quattrocentomila; mentre, per quella di cui al secondo, la pena detentiva da dodici a venticinque anni e quella pecuniaria non inferiore a un milione di lire.

L'art. 6, invece, introdusse nell'art. 630 un terzo comma recante una circostanza attenuante speciale⁴⁸, tale per cui la pena da applicare all'agente o al concorrente, che si fosse adoperato in modo da consentire al soggetto passivo di riacquistare la libertà, senza che tale risultato fosse la conseguenza del versamento del prezzo del riscatto, sarebbe stata quella, minore, prevista dall'art. 605 in tema di sequestro di persona. Prima di questa novella, l'eventuale liberazione dell'ostaggio da parte dei sequestratori, poteva rilevare soltanto sotto il profilo della mancata applicazione dell'aggravante dell'avvenuto conseguimento del profitto⁴⁹.

3. Il decreto legge 21 marzo 1978 n. 59 e la legge di conversione 18 maggio 1978 n. 191.

La legge n. 497/1974 non riuscì a raggiungere i risultati avuti di mira: infatti, i sequestri che si susseguirono negli anni successivi ad essa, il cui numero non accennava affatto a diminuire, resero evidente che il movente

⁴⁸ Sono tali le circostanze previste per uno o più reati determinati, a differenza delle comuni, che sono previste per tutti.

⁴⁹ F. PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Cedam, Padova 1985, p. 192. Per la verità, una previsione premiale rispetto al delitto di sequestro di persona base, fondata sulla liberazione del sequestrato per opera del soggetto attivo, è perfettamente appartenente alla tradizione legislativa italiana: essa, infatti, era già presente nel codice per il Regno delle Due Sicilie del 1819, nel codice Sardo del 1859 e altresì nel codice Zanardelli. Per quanto riguarda specificamente il ricatto, invece, non si registra nel codice del 1889 un precedente analogo a quello introdotto dal legislatore del 1974; ciò, secondo Brunelli, in *op. cit.*, per un "difetto d'origine" della fattispecie in discorso, cioè per la sua appartenenza alla sfera dei reati eminentemente offensivi del patrimonio. In altri termini, nel ricatto, inteso come forma particolare di estorsione, i beni patrimoniali non erano già direttamente offesi dalla privazione di libertà, per cui una contraria condotta di liberazione aveva, rispetto a quei beni, il significato di una desistenza più che quello di una rimessa in pristino.

che animava i gruppi terroristici non era neanche lontanamente riconducibile a quel dolo specifico di *“ingiusto profitto”*, espressamente richiesto dall’art. 630 co. 1. Invero, nonostante per esso la giurisprudenza intendesse *“qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, purché si risolva in una situazione che abbia rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato”*⁵⁰, la specifica intenzione di mettere in crisi le istituzioni dello Stato democratico, sembrava connotata da un maggior disvalore offensivo, nonché orientata alla lesione di un bene giuridico di pertinenza non individuale (il patrimonio), ma collettiva, ossia la personalità dello Stato.

Inoltre, la pena della reclusione da sei mesi a otto anni prevista per il sequestro di persona a dolo generico di cui all’art. 605 c.p. (al quale sarebbe stato ricondotto, in assenza di una normativa *ad hoc*, il sequestro di natura politica), era considerata eccessivamente mite, essendo i rapimenti in questione caratterizzati da una *“violenza eccessiva, spietata, gratuita, dimostrativa e da un assoluto disprezzo per i beni penalmente tutelati”*⁵¹.

La *“finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”* fece la sua prima comparsa nel nostro ordinamento, ed in particolare nell’art. 630 c.p., grazie al decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, emanato all’indomani e proprio in occasione del rapimento dell’onorevole Moro. La formula così introdotta non aveva bisogno di particolari spiegazioni, dato che *“la cruda realtà alla quale faceva rimando era sotto gli occhi di tutti”*, ma in Parlamento vi fu chi, come l’onorevole Faccio, lamentò che questa fosse *“molto più adatta ad un comizio, ad un discorso politico, ad un articolo di giornale, che non ad un testo legislativo”*, realizzando *“una definizione*

⁵⁰ COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI SIMILARI, *op. cit.*, p. 105.

⁵¹ A. DALIA, *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*, in *Enc. dir.*, XLII, Giuffrè, 1990.

prevalentemente pubblicitaria, diretta a dimostrare che in qualche modo Governo e Parlamento si adoperano per adottare misure che possano incidere nella lotta contro il terrorismo”⁵².

Mentre il terrorismo può essere definito come un metodo di lotta (contro un governo, un regime o delle istituzioni) caratterizzato dal ricorso reiterato a mezzi violenti al fine di spargere il panico nella collettività⁵³, per “*eversione dell’ordine democratico*” si deve intendere il rovesciamento dei principi e degli istituti previsti dalla Costituzione della Repubblica⁵⁴, che deve essere a sua volta attuato in modo violento, “*poiché la pacifica mutazione di esso rappresenterebbe un mutamento legittimo, non meritevole certo di sanzione penale*”⁵⁵.

Nella versione originaria del decreto, il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione e quello estorsivo erano previsti dal primo comma dello stesso articolo e si differenziavano soltanto per le pene da applicare in seguito al riconoscimento delle circostanze attenuanti speciali della dissociazione⁵⁶. Fu lo stesso Governo a proporre un emendamento volto a

⁵² D. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 103.

⁵³ M. MAZZANTI, *La legge 6 febbraio 1980 n. 15 contro il terrorismo*, in *Giust. pen.*, 1980, p. 236.

⁵⁴ P. CENCI, *Aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*, in *Giur. mer.*, 1983, p. 489.

⁵⁵ S. LUBERTO e A. MANGANELLI, *op. cit.*, pp. 67-68: “*In pratica però la distinzione non ha grande rilevanza, costituendo, in genere, l’atto terroristico la modalità esecutiva dell’eversione dell’ordine democratico ed avendo pure sempre un effetto destabilizzante.*”.

⁵⁶ Art. 2: “*L’art. 630 del codice penale è sostituito dal seguente:*

Art. 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione, di terrorismo o di eversione)

Chiunque, allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, ovvero per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione di anni trenta. Se dal sequestro deriva la morte della persona sequestrata si applica la pena dell’ergastolo.

Nel caso di sequestro a scopo esclusivo di estorsione, se la persona sequestrata è liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel

scartare la soluzione dell'unione delle due diverse figure delittuose nella stessa disposizione: ecco perché, con la legge di conversione 18 maggio 1978 n. 191⁵⁷, le due fattispecie furono disgiunte. In particolare, quella il

primo comma è diminuita. Se taluno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Nel caso di sequestro per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, se taluno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, si applica la reclusione da due a otto anni. Nei casi previsti dalla seconda parte del terzo comma e dal quarto comma, se il soggetto passivo muore, dopo la liberazione, in conseguenza del sequestro, si applica, rispettivamente, la reclusione da sei a dodici anni e da otto a quindici anni.”.

⁵⁷ Articolo unico: “[...] L'art. 2 è sostituito dal seguente:

Dopo l'art. 289 del codice penale è inserito il seguente:

289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trent'anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trent'anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

L'art. 630 del codice penale è sostituito dal seguente:

630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trent'anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Quando la persona sequestrata è liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma è diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605.

Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è

cui scopo era il terrorismo o l'eversione fu collocata nel nuovo art. 289-*bis*; l'altra, invece, mantenne la sede originaria. Date però le forti analogie intercorrenti tra di loro, ne propongo un'analisi congiunta delle circostanze aggravanti e attenuanti.

3.1. Le aggravanti.

Anzitutto, dall'art. 630 c.p. è stata espunta la circostanza del conseguimento del profitto, così che oggi non può più incidere sulla gravità del reato se non per mezzo dell'art. 61 n. 7 c.p. nei casi in cui sia stato cagionato un danno di rilevante gravità (sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto applicabile l'aggravante anche nell'ipotesi in cui il riscatto non sia stato conseguito, purché vi sia la certezza della rilevante gravità del danno per l'ipotesi in cui il riscatto fosse stato ottenuto⁵⁸). L'elisione, giustificabile qualora il testo fosse rimasto quello introdotto dal d.l. n. 59/1978, che fissava la pena per l'ipotesi base di cui al primo comma in trent'anni di reclusione, non lo è più dopo che la l. n. 191/1978 stabilì che la reclusione doveva essere compresa tra i venticinque e i trent'anni⁵⁹.

Il testo originario del decreto legge prevedeva un'unica aggravante, in base alla quale *“se dal sequestro deriva la morte della persona sequestrata, si applica la pena dell'ergastolo”*; tuttavia, in sede di conversione, si comprese di aver equiparato le due situazioni ben distinte, rispettivamente dell'omicidio volontario e dell'omicidio colposo o imputato all'agente

sostituita la reclusione da ventiquattro a trent'anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.”

⁵⁸ Cass., 16 giugno 1982, Casula, in *Giust. pen.*, 1983, p. 285.

⁵⁹ F. PALAZZO, *op. cit.*, p. 179.

indipendentemente da qualsiasi accertamento della colpevolezza, il che era irragionevole e costituzionalmente intollerabile⁶⁰. Ecco perché, attualmente, i commi secondo e terzo degli artt. 630 e 289-*bis* c.p. contemplano due diverse ipotesi: a) la prima, per il caso in cui dal sequestro “*deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata*”, che fissa la pena in trent’anni di reclusione; e b) la seconda, che commina, invece, l’ergastolo se “*il colpevole cagiona la morte del sequestrato*”.

L’ipotesi *sub a)* configura un delitto aggravato dall’evento, caratterizzato dall’imputazione dell’evento-morte sulla base del semplice nesso causale, che si giustifica unicamente per l’esigenza di tutelare l’incolumità e le condizioni di vita del sequestrato⁶¹. L’espressione “*deriva comunque*” rivela, infatti, l’intenzione del legislatore di accollare al sequestratore la morte dell’ostaggio, tutte le volte in cui questa rappresenta una conseguenza del sequestro, in applicazione del principio dell’equivalenza delle cause⁶². Ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento causale secondo i principi generali, la configurabilità dell’aggravante in commento richiede comunque un coefficiente di colpevolezza, nel senso che l’evento deve potersi ritenere uno sviluppo prevedibile del sequestro (ad esempio, perché erano note al concorrente le circostanze che consentivano di ritenere probabile il suo verificarsi)⁶³.

⁶⁰ D. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 106.

⁶¹ Ivi, p. 107.

⁶² G. FIANDACA ed E. MUSCO, *op. cit.*, p. 164. In senso critico sul punto, cfr. A. DALIA, *Sequestro a scopo di estorsione*, in *Enc. dir.*, XLII, Giuffrè, 1990, il quale propone il ricorso alla causalità adeguata come “correttivo” ad una indiscriminata attribuibilità dell’evento morte.

⁶³ L. D’AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *Appunti dalle lezioni*, <http://docenti.luiss.it/gallucci/files/2013/04/5.-Estorsione-e-sequestro-di-persona-a-scopo-di-estorsione.pdf>, p. 19.

L'ipotesi *sub b*) configura non una circostanza aggravante, quanto piuttosto un reato complesso, risultante da un precedente delitto di sequestro e da uno successivo di omicidio. Corollari di questa impostazione sono, da un lato, che è da escludere il concorso con l'omicidio doloso di cui all'art. 575 c.p.⁶⁴ in quanto gli artt. 289-*bis* co. 3 e 630 co. 3 c.p., prevedendo un reato complesso, risultano speciali; dall'altro, che in caso di realizzazione plurisoggettiva del sequestro, in cui uno o alcuni solamente dei concorrenti cagionino volontariamente la morte dell'ostaggio, gli altri risponderanno in base al comma 2 degli artt. 289-*bis* e 630 c.p., e non a titolo di concorso anomalo *ex art.* 116 c.p.⁶⁵ (soluzione, quest'ultima, che potrebbe condurre ad un trattamento sanzionatorio meno rigoroso).

3.2. L'attenuante della liberazione.

Con la l. n. 191/1978, all'art. 630 co. 4, seconda parte, c.p., appare una circostanza attenuante speciale per il "*concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione*", la quale viene sostanzialmente riprodotta anche dall'art. 289-*bis* co. 4 c.p., con la rimozione, però, del riferimento al conseguito intento patrimoniale, e con la previsione di una diversa cornice edittale. A ben vedere, se non fosse per la limitazione dell'operatività al solo concorrente e per l'aggiunta del requisito della dissociazione, essa ricalcherebbe in tutto e per tutto la circostanza già introdotta dall'art. 6 l. n. 497/1974. Dunque, gli elementi costitutivi della nuova attenuante, che non può applicarsi al mero tentativo, presupponendo

⁶⁴ Cfr., in senso contrario, Cass. 30 maggio 1980, Milan, in *Cass. pen.*, 1981, p. 2010.

⁶⁵ L. D'AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *ult. op. cit.*, p. 20.

la perfezione del reato⁶⁶, sono: a) una dissociazione; b) il contributo del correo alla liberazione; c) la gratuità della liberazione.

Prima di esaminarli nel dettaglio, occorre osservare che la giurisprudenza ha negato l'applicabilità della diminuzione in questione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che l'ha introdotta, in quanto "*parte di una disciplina complessiva del reato più grave di quella previgente. Sicché, esclusa la sua applicabilità ai fatti pregressi, ne rimane esclusa anche l'applicabilità dell'attenuante*"⁶⁷.

Inoltre, il Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 co. 4 c.p., con riferimento, da un lato, all'art. 27 co. 3 Cost., alla luce del principio della pena intesa come rieducazione; dall'altro, all'art. 3 Cost., in quanto, essendo la diminuzione prevista per il singolo correo che si dissocia ed offre il suo contributo per la liberazione della vittima, e non invece per le ipotesi di ravvedimento di un unico agente isolato e di resipiscenza unanime di tutti i concorrenti, configurava una disparità di trattamento⁶⁸. Il primo profilo fu dichiarato inammissibile; quanto al secondo, la Corte Costituzionale emanò una sentenza interpretativa di rigetto, nella quale si legge che la norma consente di estendere l'applicabilità dell'attenuante anche alle ipotesi non previste⁶⁹.

Nonostante non dicesse cosa dovesse intendersi per dissociazione, la lettera della legge sembrava presupporre necessariamente l'esistenza di un'associazione per delinquere: così, Palazzo riteneva che l'attenuante non

⁶⁶ G. LATTANZI ed E. LUPO, *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, volume XII, Giuffrè, Milano 2010, p. 203.

⁶⁷ Cass., 1 aprile 1987, Azzarri, in *Cass. pen.*, 1989, p. 2014.

⁶⁸ Trib. Torino, ord. 14 marzo 1983, in *Foro it.*, 1984, p. 142.

⁶⁹ Non è dello stesso parere F. ALBEGGIANI, *Nota alla sentenza n. 143 del 1984 della Corte Costituzionale*, ivi, 1984, p. 1770, per il quale la Corte avrebbe fatto meglio ad emanare una sentenza di accoglimento del genere delle additive.

fosse applicabile “né all’ipotesi di realizzazione monosoggettiva del reato, né all’ipotesi di ravvedimento concorde di tutti i concorrenti” e che per queste ultime ci fossero invece le norme generali sul ravvedimento: la *ratio* era che “solo in presenza di una <<situazione conflittuale>> del concorrente rispetto agli altri membri del gruppo, si giustifica il maggior premio in deroga alle norme generali: e ciò coerentemente, d’altronde, all’interesse preminente del legislatore a spezzare la solidarietà criminale del gruppo delinquenziale”⁷⁰; orientamento poi confermato da Ruga Riva, secondo il quale con la dissociazione, “il legislatore ha inteso pretendere da parte dell’agente la revoca dell’adesione non solo alla specifica risoluzione criminosa, ma anche al vincolo associativo che costituisce la base ideale della *societas sceleris*”⁷¹. Di rimando, la giurisprudenza di legittimità sostenne che l’attenuante era da ritenersi applicabile anche ai casi di sequestro attuato da una sola persona⁷², e quindi a quelli in cui si registri la decisione unanime di tutti i compartecipi di dissociarsi dal reato⁷³.

Un altro problema che la giurisprudenza si è posta è se occorresse un pentimento vero e proprio, ovvero se l’abbandono del progetto criminoso potesse essere mosso da altri motivi: in quest’ultimo senso, si era mossa Cass., 2 luglio 1992 (Castiglia), per cui la quale non occorre che il contributo alle indagini fosse dovuto ad un’effettiva resipiscenza morale, ben potendo esservi alla base un calcolo utilitaristico⁷⁴. Tale pronuncia fu avversata da Cass., 20 novembre 1996 (Marras), secondo cui occorre “una

⁷⁰ F. PALAZZO, *op. cit.*, p. 207.

⁷¹ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 31.

⁷² Cass., 15 gennaio 1988, n. 2822, Sità, in *Cass. pen.*, 1989, p. 389.

⁷³ L. D’AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *ult. op. cit.*, p. 20.

⁷⁴ Cass., 2 luglio 1992, Castiglia, in *Cass. pen.*, 1994, p. 317.

scissione della condotta del concorrente da quella dei correi, con obiettivo, concreto e finalizzato atteggiamento psicologico di contrapposizione rispetto agli altri e con attività positivamente diretta alla liberazione dell'ostaggio. È altresì necessario che tale comportamento sia oggettivamente rilevante e non determinato da fattori esterni"⁷⁵, quali la fuga dell'ostaggio o l'intervento della polizia⁷⁶.

Quanto al contributo del correo alla liberazione, vi è il dubbio se debba sfociare nell'effettiva liberazione dell'ostaggio o se sia sufficiente anche solo un'attività idoneamente diretta a conseguire tale risultato, non soccorrendo affatto la dizione normativa, che sembra consentire sia l'una che l'altra soluzione: a favore della prima, si osservava che l'espressione "*in modo che*" dovesse essere intesa in una "*significazione causale*" e che, se il legislatore avesse voluto attribuire rilievo al comportamento anche solo astrattamente idoneo del reo, avrebbe optato per espressioni "*teleologiche*" (al fine di, perché, per), alla stregua di quanto fatto nell'art. 62 n. 6 c.p., che poteva essere applicato, con conseguenze meno favorevoli, qualora fosse mancata l'effettiva liberazione⁷⁷. Per sostenere tale tesi, si è anche fatto ricorso al collegamento della proposizione in commento con quella successiva "*senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione*", subito criticato, però, in quanto "*tautologico, perché, in una prosa così contorta, si può ben dire che il <<tale risultato>> è quello non necessariamente conseguito, ma in vista del quale ha agito il colpevole*". A favore della seconda soluzione, invece, si sosteneva in primo luogo che addossare al concorrente l'onere dell'impresa liberatoria non lo incentivasse

⁷⁵ Cass., 20 novembre 1996, Marras, in *Cass. pen.*, 1999, p. 883.

⁷⁶ Cass., 4 luglio 1986, Mollica, in *Giust. pen.*, 1987, p. 301.

⁷⁷ G. FIANDACA ed E. MUSCO, *op. cit.*, p. 167: "*tra le ragioni che la supportano, vi è anche il rilievo che le forme di dissociazione non sfocianti nella liberazione dell'ostaggio possono essere ricondotte all'attenuante meno corporosa prevista dall'art. 630, comma 5, in quanto attività diretta ad impedire le ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa*".

affatto alla resipiscenza, come voleva la strategia differenziata, correndo anzi egli il rischio di autodenunciarsi; in più, a deporre in questo senso era anche il contesto letterale, in cui *“l’uso del congiuntivo in luogo dell’indicativo rendeva manifesto che si poneva l’attenzione sulla modalità della condotta, lasciando in ombra la realizzazione del risultato cui questa tende”*⁷⁸.

È evidente che il contributo debba essere offerto alla polizia giudiziaria, direttamente al magistrato o indirettamente ad entrambi (ad esempio, tramite un giornalista che segue il caso)⁷⁹.

Da ultimo, riguardo al requisito della liberazione senza il pagamento del riscatto, ci si è chiesti se l’attenuante possa applicarsi in caso di pagamento parziale, ovvero effettuato o promesso dopo la liberazione dell’ostaggio.

Al primo quesito, Cass., 24 ottobre 1986 (Russo), ha risposto negativamente⁸⁰, per poi essere contraddetta da Dalia, secondo il quale, così opinando, rimarrebbero esclusi dal campo di applicazione della norma *“quei momenti dell’iter criminoso potenzialmente più idonei ad esprimere la disgregazione dall’associazione criminosa, perché, ad esempio, nella divisione della prima tranche del riscatto non si sono rispettati i patti”*⁸¹.

⁷⁸ D. BRUNELLI, *op. cit.*, pp. 82-84.

⁷⁹ G. LATTANZI ed E. LUPO, *op. cit.*, p. 204.

⁸⁰ Cass., 24 ottobre 1986, Russo, in *Cass. pen.*, 1988, p. 624.

⁸¹ A. DALIA, *ult. op. cit.*.

Quanto al secondo, per la sopracitata sentenza Sità, è esclusa l'applicabilità della diminuzione, giacché quest'ultima presuppone, non solo la liberazione della vittima, ma anche l'abbandono del proposito estorsivo⁸².

A ben vedere, l'attenuante in esame configura un'ipotesi di ravvedimento sostanziale: il comportamento del concorrente viene premiato *“in quanto incide sull'offesa già arrecata, impedendone il protrarsi”*. Ciò non toglie, però, che il medesimo risultato, la liberazione, possa essere ottenuto con una condotta di ravvedimento processuale, come potrebbe essere quella del concorrente che, durante la permanenza del sequestro, indichi all'autorità di polizia il luogo dove è nascosto l'ostaggio⁸³.

Gli effetti premiali risultavano limitati dalla previsione, rispettivamente allo stesso quarto comma dell'art. 289-bis e al quinto del 630 c.p., di un'ulteriore aggravante *“se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione”*, la cui ratio è stata rinvenuta (Vassalli) nell'esigenza di *“tutela dell'incolumità e delle condizioni di vita del sequestrato”*⁸⁴. Inoltre, *“la <<consequenzialità>> richiesta dalla norma costituisce un evidente richiamo al rapporto di causalità. Sarà, pertanto, necessario che tra la condotta del sequestratore e l'evento-morte dell'ostaggio liberato non si inserisca un fatto estraneo, di per sé idoneo a determinare l'evento e quindi tale da interrompere il nesso causale”*⁸⁵.

⁸² Cfr. , in senso sostanzialmente conforme, Cass., 2 dicembre 1987, Radice, in *Cass. pen.*, 1989, p. 2015: in tal caso, si trattava di liberazione della vittima, sottoposta all'espressa condizione che poi questa avrebbe corrisposto il denaro richiesto.

⁸³ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 29.

⁸⁴ G. VASSALLI, *Reati di sequestro a scopo di estorsione o politico*, in *I problemi di Ulisse*, 1978, p. 141.

⁸⁵ S. LUBERTO e A. MANGANELLI, *op. cit.*, p. 73.

4. La legge 30 dicembre 1980 n. 894.

La legge 30 dicembre 1980, n. 894 ha fornito all'art. 630 c.p. la fisionomia attuale, con la quale il legislatore ha rivisto unicamente la parte "premiata" della disposizione, lasciando invece inalterate sia la struttura ed il trattamento del reato-base, che le circostanze aggravanti⁸⁶.

In primo luogo, è stata eliminata l'attenuante che la l. n. 191/1978 aveva introdotto nella prima parte del quarto comma, per il caso in cui la persona sequestrata fosse stata liberata senza il conseguimento del prezzo della liberazione. Tale novità fu salutata con favore da parte della dottrina, poiché la diminuzione coesisteva con quella, molto simile, prevista dalla seconda parte del medesimo comma, quest'ultima differenziandosi unicamente per richiedere espressamente il requisito della dissociazione, nonché per prevedere una riduzione di pena più consistente (in particolare, era prevista l'applicazione della pena del sequestro di persona semplice, contro l'assai generica dizione "*la pena prevista nel primo comma è diminuita*"). Inoltre, l'abrogazione sembrava in linea con la strategia differenziata perseguita fino a quel momento, essendo da escludere l'applicazione di trattamenti premiali che fossero del tutto avulsi da una scelta positiva del reo⁸⁷. Secondo altra parte della dottrina, la modifica in questione era "*meno significativa di quanto potesse apparire a prima vista*", in quanto, anche in mancanza di tale disposizione, avrebbe potuto applicarsi l'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 c.p., che in più richiede solamente

⁸⁶ G. FIANDACA ed E. MUSCO, *op. cit.*, p. 161.

⁸⁷ T. PADOVANI, *L. 30/12/1980 n. 894. Modifiche all'art. 630 c.p.*, in *Legisl. pen.*, 1981, pp. 173-174.

l'atteggiamento spontaneo di chi elide o attenua le conseguenze dannose o pericolose del reato⁸⁸.

A rendere famosa la l. n. 894/1980 è, però, l'aver introdotto, al quinto comma dell'art. 630 c.p., una nuova ipotesi di ravvedimento attivo, a favore del *“concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti”*⁸⁹. La sua ratio *“non si identifica con lo scopo di suscitare sentimenti normalmente apprezzabili, ma con quello di conseguire qualche risultato concreto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata, che ha nei sequestri di persona uno dei suoi rami più produttivi”*⁹⁰.

“L'art. 630 co. 5 c.p. può considerarsi emblematico dell'evoluzione penale-premiale del nostro ordinamento”, poiché descrive le due ipotesi alternative *“paradigmatiche sul cui ceppo verrà poi modellata la gran parte della legislazione premiale italiana”*⁹¹: a) quella della dissociazione volta ad evitare ulteriori conseguenze del delitto; b) quella della dissociazione volta all'aiuto delle investigazioni per l'individuazione o la cattura dei colpevoli.

Per *“conseguenze ulteriori”* deve intendersi l'insieme dei rischi che il rapito corre per il protrarsi del sequestro⁹²; nell'attenuante possono farsi rientrare,

⁸⁸ R. CONDORELLI, *La disciplina del sequestro di persona a scopo di estorsione dopo le recenti modifiche legislative*, in *Giust. pen.*, 1982, p. 178.

⁸⁹ In questi casi, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

⁹⁰ S. LUBERTO e A. MANGANELLI, *op. cit.*, p. 71.

⁹¹ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 30.

⁹² G. LATTANZI ed E. LUPO, *op. cit.*, p. 205.

ad esempio, gli sforzi diretti a far conseguire la liberazione del sequestrato (ove questa sia di fatto conseguita, si applica la pena prevista dal quarto comma), come anche quelli finalizzati ad impedire la soppressione del medesimo, o la perpetrazione di lesioni dimostrative della serietà del proposito estorsivo; non invece i tentativi diretti a mitigare il trattamento riservato al sequestrato dagli altri concorrenti⁹³. Si tratta, anche qui, di un'ipotesi di ravvedimento sostanziale⁹⁴; un ravvedimento processuale⁹⁵, consistente “*nell'aiuto prestato dal soggetto all'autorità inquirente per l'accertamento dei reati*”⁹⁶, configura, invece, l'ipotesi seguente, *sub b*).

Secondo autorevole dottrina⁹⁷, il requisito della dissociazione non riguarda l'ipotesi che stiamo analizzando, poiché esso “*sarebbe ontologicamente connaturato alla condotta collaborativa, di per sé espressiva di una revoca sostanziale dell'adesione al patto criminoso*”. La prima obiezione, tale per cui, così opinando, si rischierebbe di premiare collaborazioni “*casuali o fortunate*”, può essere superata sostenendo che l'aiuto all'autorità di polizia o giudiziaria non debba sussistere solo oggettivamente, come prestazione di un ausilio idoneo all'individuazione o alla cattura dei concorrenti, bensì anche soggettivamente, quale volontà di apportare una collaborazione idonea al fine⁹⁸. Ancora, contro chi obietta che vi sarebbe il rischio di

⁹³ G. FIANDACA ed E. MUSCO, *op. cit.*, p. 168.

⁹⁴ F. PALAZZO, *op. cit.*, p. 202.

⁹⁵ Tale definizione non deriva dal luogo in cui è prestata, poiché la collaborazione non avviene necessariamente durante il processo, potendo essere resa anche al di fuori di esso: ad esempio prima, in sede di indagini preliminari, o anche dopo, in fase di esecuzione, davanti alla magistratura di sorveglianza.

⁹⁶ F. PALAZZO, *op. cit.*, p. 200.

⁹⁷ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 32.

⁹⁸ Ciò che esclude, ad esempio, l'applicabilità dell'attenuante al soggetto che, imprudentemente, comunicò per telefono ad un complice delle notizie che, intercettate, vengono poi utilizzate dalle autorità per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

premiare contributi probatori limitati a determinati concorrenti, soccorre, in primo luogo, la stessa lettera della legge, che parla genericamente “*dei* (non di tutti i) *concorrenti*”; poi, il fatto che il singolo agente può non essere materialmente in grado di fornire elementi di prova decisivi per la cattura di ogni compartecipe; infine, l’ampia cornice edittale all’interno della quale può muoversi la circostanza attenuante, per cui anche una disponibilità solo parziale a rivelare il proprio sapere, potrà incidere sulla misura di riduzione di pena.

Secondo la giurisprudenza, il concetto di dissociazione è da intendersi in modo diverso rispetto a quanto precedentemente osservato: in particolare, Cass., 29 aprile 1986 (Aloisi) ha osservato che esso presuppone che vi sia un’associazione criminale ancora in essere⁹⁹; successivamente, Cass., 11 marzo 1987 (Nardella) ha stabilito che non occorre che l’atteggiamento di collaborazione con le autorità consegua ad un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza, essendo invece sufficiente anche solo il proposito di conseguire un tornaconto personale o una qualsiasi utilità giuridicamente rilevante¹⁰⁰.

Quanto alla natura del contributo, l’opinione preferibile è che sia sufficiente prestare un aiuto concreto (cioè produttivo di effetti pratici, non meramente apprezzabili sul piano morale¹⁰¹) e oggettivamente idoneo a permettere alle predette autorità l’individuazione e la cattura, anche laddove questo fine non sia raggiunto, per cause non riconducibili al collaborante¹⁰²; tale

⁹⁹ Cass., 29 aprile 1986, Aloisi, in *Cass. pen.*, 1988, p. 621. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto insussistente l’attenuante perché l’associazione criminosa era già sciolta al momento della collaborazione del correo. Nello stesso senso cfr. Cass., 5 aprile 1990, Bernasconi, in *Cass. pen.*, 1991, p. 1788.

¹⁰⁰ Cass., 11 marzo 1987, Nardella, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1445.

¹⁰¹ S. LUBERTO e A. MANGANELLI, *op. cit.*, p. 72.

¹⁰² C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 37.

opinione può essere completata con quanto affermato da Cass., 8 luglio 1986 (Bernasconi), secondo cui dall'applicazione della diminvente restano escluse le collaborazioni successive che, in un quadro di già avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato, confluiscano, attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova, all'accertamento giudiziale delle singole responsabilità¹⁰³.

Inoltre, il contributo di sapere offerto dal collaborante deve essere tale da consentire la *raccolta* di prove, e dunque, già di per sé idoneo a fornire elementi sufficienti all'individuazione e alla cattura dei concorrenti (così è, ad esempio, la precisa indicazione del luogo in cui questi si rifugiano); mentre un aiuto che consistesse in informazioni bisognose di ulteriori approfondimenti investigativi, sarebbe tale da consentire la mera *ricerca* delle prove¹⁰⁴.

Infine, la decisività delle prove deve essere intesa diversamente a seconda che l'individuazione o la cattura sia o meno avvenuta: nel primo caso, decisivo sarà l'elemento probatorio che ne rappresenti una *condicio sine qua non*, ma anche quello in concreto idoneo allo scopo, quando

¹⁰³ Cass., 8 luglio 1986, Bernasconi, in *Cass. pen.*, 1988, p. 80. Nel caso di specie, un concorrente nel sequestro, ignaro delle confessioni altrui, aveva concorso in autonomia ed anche apprezzabilmente alla soluzione del caso. Nello stesso senso cfr. Cass., 21 marzo 1991, Cerofolini, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2382, secondo cui non ricorre l'attenuante di cui al comma 5 quando un imputato, in piena autonomia ed ignorando le confessioni altrui, abbia collaborato in modo rilevante ma non decisivo con gli inquirenti, i quali abbiano già individuato e catturato i concorrenti; Cass., 14 giugno 1994, Je Shuang Jang, *ivi*, 1995, p. 3356, secondo cui la sola confessione circa la propria partecipazione ad un sequestro ed il ruolo dei compartecipi, avvenuta dopo la liberazione del sequestrato e dopo che i colpevoli sono stati assicurati alla giustizia, non può valere ai fini della concessione dell'attenuante di cui al comma 5 ma tutt'al più ai fini delle attenuanti generiche; e, più recente, Cass., 19 luglio 2012 n. 37102, in *CED Cass. pen.*, Rv. 253471, per cui l'attenuante della dissociazione di cui all'art. 630 co. 5 c.p., non è configurabile nei confronti di persona che faccia recuperare le armi utilizzate per il sequestro ed indichi il nominativo del complice dopo che, a carico di quest'ultimo, erano già emersi inequivoci indizi di colpevolezza.

¹⁰⁴ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, pp. 37-38.

quest'ultimo non sia seguito per il sopravvenire di fattori impeditivi¹⁰⁵. La valutazione della decisività della prova è rimessa alla discrezionalità del giudice, il che *“in qualche autore crea preoccupazioni sulla possibile commissione di arbitri”*¹⁰⁶.

Infine, la l. n. 894/1980 si è preoccupata di garantire l'effettività delle diminuzioni di pena di cui al nuovo quinto comma, inserendo nell'art. 630 c.p. un comma settimo, per cui *“I limiti di pena stabiliti nel comma precedente (ci riferiamo al sesto) possono essere superati allorché ricorrano le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”*, le quali altrimenti sarebbero potute incappare nello sbarramento; certo è, però, che queste possono ancora soccombere di fronte ad un giudizio di prevalenza di aggravanti comuni *ex art. 69 co. 1 c.p.*¹⁰⁷.

5. Il decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8 e la legge di conversione 15 marzo 1991 n. 82.

La diffusione dei sequestri di persona a scopo di estorsione, a partire dagli anni settanta, è riconducibile essenzialmente a tre ordini di ragioni: l'ammontare del profitto, superiore a quello ricavabile da altre attività criminali; l'impunità degli autori, per via della clandestinità delle trattative tra di essi ed i parenti del sequestrato; ed infine, la totale arrendevolezza di questi ultimi, il che aveva fatto maturare, nell'animo degli autori, la *“convinzione profonda che, una volta materialmente eseguito il sequestro,*

¹⁰⁵ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 38.

¹⁰⁶ S. LUBERTO e A. MANGANELLI, *op. cit.*, p. 72.

¹⁰⁷ D. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 110.

*il conseguimento del profitto poteva darsi per acquisito*¹⁰⁸. Alcuni¹⁰⁹ sostennero la tesi per cui, essendosi di fronte ad un fenomeno “*suscettibile di incremento in tanto in quanto l’esperienza ne avesse dimostrato la convenienza per i criminali*”, la migliore strategia per arrestarne il dilagare fosse quella di impedire il pagamento del riscatto, e ciò, anche ove la conseguenza fosse il sacrificio di qualche vita umana. Tale impostazione venne anche concretamente applicata da qualche ufficio di procura per il tramite dell’allora art. 219 c.p.p. (corrispondente all’odierno art. 55), che obbligava la polizia giudiziaria ad evitare che il reato venisse portato a conseguenze ulteriori, tra le quali si faceva rientrare proprio il pagamento del riscatto. A questi fautori della c.d. *linea dura*, si opponevano quelli della *linea morbida*, espressione delle esigenze individuali di salvaguardia della persona, ai quali i primi opponevano che alla soppressione dell’ostaggio si era giunti anche in ipotesi di avvenuto pagamento del riscatto, così come potevano annoverarsi casi di liberazione senza previo corrispettivo. E non solo: la raccomandazione emanata il 24 ottobre 1982 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, ritenendo che l’interesse essenziale fosse quello ad una rapida conclusione della vicenda ricattatoria nel senso del rilascio della vittima, escludeva che il blocco dei beni potesse costituire una valida linea d’azione; in più, criticava la prassi giudiziaria di cui sopra, che incitava le famiglie delle vittime a non informare le autorità dell’avvenuto sequestro, e che alle stesse autorità faceva portare il fardello della responsabilità morale delle morti¹¹⁰.

¹⁰⁸ A. BERNARDI, *Il blocco dei beni va mantenuto: solo così si elimina il principale incentivo al delitto*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 234.

¹⁰⁹ G. CONSO, *Bloccare i capitali alle famiglie degli ostaggi?*, in *Arch. pen.*, 1976, p. 135; G. NEPPI MODONA, *Ha ragione il giudice che sequestra i riscatti?*, in *La Repubblica*, 26 marzo 1976, p. 6; G. NEGRI, *Il parlamento indichi la via da seguire*, in *Corriere della sera*, 21 marzo 1976, p. 6.

¹¹⁰ D. BRUNELLI, *op. cit.*, pp. 121-125.

Nella seconda metà degli anni ottanta, vi fu una netta diminuzione del numero dei sequestri, ma le tecniche utilizzate divennero sempre più disumane e crudeli (ad esempio, l'invio ai familiari di parti anatomiche prelevate dal sequestrato), e la durata maggiore, soprattutto per via di "prigioni" sicure collocate in luoghi inaccessibili e omertà generale. Senza contare che non era affatto infrequente l'instaurarsi di relazioni tra sequestrato e sequestratori, riconducibili alla c.d. *sindrome di Stoccolma*, che comporta fenomeni di identificazione della vittima con il suo carceriere, fino ad arrivare ad una sorta di alleanza, e addirittura di ostilità nei confronti di istituzioni e familiari.

A seguito del verificarsi dell'ennesimo caso, fu varato il decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in legge 15 marzo 1991 n. 82), risultante dalla fusione di un disegno di legge presentato dal Governo alla Camera nel marzo 1990, volto a prevedere il blocco obbligatorio dei beni, con un altro, più recente, contenente invece norme per la protezione dei collaboratori di giustizia. Se indubbiamente il blocco dei beni rappresenta il fulcro del decreto, in esso si rinviene anche una conferma della strategia differenziata: infatti, l'art. 6, passato indenne al vaglio parlamentare, ha introdotto un'ulteriore diminuzione di pena, nella misura non eccedente il terzo, nei casi di cui al quarto comma dell'art. 289-*bis* e ai commi quarto e quinto dell'art. 630 c.p., "*se il contributo fornito dal concorrente del reato dissociatosi dagli altri è di eccezionale rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro e all'incolumità della persona sequestrata*"¹¹¹.

L'attenuante in parola, per potersi configurare, richiede che il contributo sia eccezionale nel suo complesso, e debba quindi anche concorrere ad assicurare l'integrità personale dell'ostaggio e ad abbreviare la privazione

¹¹¹ D. BRUNELLI, *op. cit.*, pp. 126-128.

della libertà: in applicazione di questo principio, Cass., sez. I, 29 settembre 2000 n. 5850, ha ritenuto che la sussistenza della circostanza fosse stata correttamente esclusa in un caso in cui l'apporto del dissociato si era limitato alla sola fase delle indagini successive alla conclusione dell'attività criminosa¹¹². Le locuzioni “*durata del sequestro*” e “*incolumità della persona sequestrata*” operano diversamente riguardo alle ipotesi di ravvedimento sostanziale e processuale: infatti, nel primo caso queste costituiscono parametri oggettivi utili ad orientare l'interprete; nel secondo, invece, non esigendo l'art. 630 co. 5 parte seconda c.p. né la liberazione dell'ostaggio, né l'impedimento delle conseguenze ulteriori del reato, è preferibile ritenere che i due indici siano enunciati dalla norma in via meramente esemplificativa. “*In definitiva, ai fini dell'individuazione e della cattura, potrà essere qualificato come eccezionale il contributo che comporti l'effettivo conseguimento di tali risultati, a prescindere dal fatto che la collaborazione sia intervenuta a sequestro già conclusosi, vuoi per liberazione o fuga dell'ostaggio, vuoi per morte dello stesso.*”¹¹³

Venendo al fulcro del decreto legge, l'art. 1 prevede che, quando si procede per un delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico ministero debba in ogni caso richiedere, ed il giudice in ogni caso disporre, il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge, ai parenti e affini conviventi (c.d. *sequestro preventivo obbligatorio*). Il blocco dei beni appartenenti a soggetti diversi da questi è invece facoltativo; il pubblico ministero deve però sempre richiederlo, ed il giudice

¹¹² G. LATTANZI, *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Giuffrè, 2008, p. 2020.

¹¹³ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 40: tale interpretazione contribuisce a rafforzare la tesi secondo cui ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 630 co. 5 parte seconda c.p. è sufficiente prestare un aiuto concreto e oggettivamente idoneo a permettere alle Autorità preposte l'individuazione e la cattura dei concorrenti, anche laddove questo fine non sia raggiunto. Cfr., in senso contrario, Cass., 18 gennaio 1993, Bergamaschi, in *Riv. pen.*, 1994, p. 108, che ha stabilito che in caso di morte dell'ostaggio l'attenuante non si applica.

disporlo, quando vi sia fondato motivo di ritenere che tali beni possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per far conseguire agli autori del delitto il prezzo per la liberazione della vittima: secondo Brunelli, sarebbe stato preferibile non distinguere fra ipotesi obbligatoria e facoltativa, in quanto l'introduzione di un elemento di discrezionalità rischia di far naufragare l'intento principale della norma, quello di rendere il blocco non più eventuale, ma necessario ed inevitabile¹¹⁴.

Avendo determinato una drastica caduta dei sequestri¹¹⁵, si afferma che la disciplina in tema di blocco dei beni abbia introdotto "*il più efficace dei deterrenti*", anche se non è questa l'unica ragione del parziale abbandono di tale forma di criminalità: infatti, talvolta "*la commissione di tale delitto è ritenuta eccessivamente rischiosa e di troppo difficile attuazione pratica*", poiché comporta un'organizzazione di persone affidabili, che operino in perfetta sincronia, anche per lunghi periodi di tempo¹¹⁶.

Per concludere, occorre osservare come tutte le circostanze attenuanti che abbiamo esaminato in questa sezione, concorrano all'erosione dello spazio applicativo dell'art. 62 n. 6, seconda parte, c.p., per cui il reato è mitigato dall' "*essersi, prima del giudizio e fuori dal caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato*", il quale troverà applicazione solo nelle ipotesi, invero residuali, in cui il ravvedimento non configuri alcuna delle condotte che abbiamo descritto¹¹⁷.

¹¹⁴ D. BRUNELLI, *op. cit.*, p. 130.

¹¹⁵ Si è passati da una media annuale di ventuno nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge, a una media di soli cinque nel periodo successivo.

¹¹⁶ A. BERNARDI, *op. cit.*, p. 234.

¹¹⁷ G. LATTANZI ed E. LUPO, *op. cit.*, p. 206.

Inoltre, l'aver previsto un trattamento di particolare favore per il sequestratore, e non anche ad esempio per l'estorsore, il rapinatore o il contrabbandiere, pentito, può generare dei dubbi di costituzionalità sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.¹¹⁸.

Da ultimo, la Consulta, con sentenza n. 68/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p. , nella parte in cui, irragionevolmente, non prevedeva che la pena da esso comminata fosse diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risultasse di lieve entità. Ciò ha significato l'estensione al sequestro estorsivo della circostanza attenuante, già prevista dall'art. 311 c.p. per il sequestro eversivo e gli altri delitti contro la personalità dello Stato, motivata con la sostanziale omogeneità - quanto a struttura, sanzioni e circostanze - tra i due tipi di sequestro¹¹⁹.

¹¹⁸ G. FIANDACA ed E. MUSCO, *op. cit.*, pp. 161-162.

¹¹⁹ L. D'AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *ult. op. cit.*, p. 21.

Capitolo secondo

La legislazione di emergenza contro il terrorismo

Sommario: 1. Il decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 e la legge di conversione 6 febbraio 1980 n. 15. – 1.1. La circostanza aggravante di cui all’art. 1. – 1.2. La circostanza attenuante di cui all’art. 4. – 1.2.1. Ambito applicativo. – 1.2.2. Il requisito della dissociazione. – 1.2.3. Analisi delle due condotte. – 1.2.4. I rapporti con gli artt. 62 n. 6 e 289-bis co. 4 c.p.. – 2. La legge 29 maggio 1982 n. 304. – 2.1. Profili comuni alle due circostanze attenuanti: ambito soggettivo di applicazione. – 2.1.1. (segue) Il requisito della piena confessione dell’imputato. – 2.1.2. I rapporti con le altre circostanze. – 2.2. L’attenuante della dissociazione di cui all’art. 2. – 2.3. L’attenuante della collaborazione di cui all’art. 3. – 3. La legge 18 febbraio 1987 n. 34.

1. Il decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625 e la legge di conversione 6 febbraio 1980 n. 15.

Come abbiamo già visto, in Italia gli anni settanta si sono distinti per una serie di attentati terroristici, provenienti da frange estremistiche sia di destra che di sinistra e culminati nel sequestro dell’onorevole Moro. Il legislatore, presone atto, ha varato una serie di provvedimenti urgenti, passati alla storia per ciò come “legislazione d’emergenza”, che esamineremo in questo capitolo, a cominciare dal decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625.

Con tale provvedimento, recante “*Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica*”, come afferma la relazione che lo accompagna, il Governo “*ha inteso realizzare un sistema normativo completo e puntuale per isolare e colpire il fenomeno terroristico e la violenza organizzata in tutti i loro aspetti*”¹. L’intervento, inserendosi all’interno di quel movimento legislativo cominciato con la legge n. 497/1974 e proseguito con vari altri provvedimenti, tra i quali la c.d. legge Reale, la n. 152 del 22 maggio 1975, recante “*Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico*”² e il decreto legge 21 marzo 1978 n. 59³, rispondeva ad una duplice *ratio*: da un lato, inasprire la risposta penale all’attività terroristica, ciò che è avvenuto sul piano sia processuale, in ordine ai provvedimenti relativi alla libertà personale degli imputati (artt. 7-10), che sostanziale (in particolare, con l’art. 1, che ha previsto una nuova circostanza aggravante, e gli artt. 2 e 3, responsabili dell’introduzione, nel codice penale, di due nuove figure di reato di cui, rispettivamente, all’art. 280, l’“*Attentato per finalità terroristiche o di eversione*”, e 270-bis, recante, invece, le “*Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*”, entrambe punite con pene più gravi di quelle previste per gli analoghi delitti non caratterizzati dalla finalità terroristica

¹ C. R. CALDERONE, <<*Emergenza*>> e necessità di tutela dell’ordine democratico (a proposito del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625), in *Giur. mer.*, 1980, p. 209.

² Prende il nome dal suo promotore, l’allora Ministro di Grazia e Giustizia Oronzo Reale. Con essa furono modificati il codice penale e quello di rito per fronteggiare l’emergenza terroristica degli anni di piombo, prevedendo un ampliamento dei casi di uso legittimo delle armi per le forze dell’ordine, la possibilità di perquisizioni d’urgenza non autorizzate, fermi preventivi di 48 ore ed il divieto dell’uso dei caschi durante le manifestazioni. Riconducibile all’applicazione della legge Reale è, ad esempio, la morte dello studente bolognese Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua. Dopo i duri scontri di Roma del 15 ottobre 2011, è stata attribuita dai media al leader dell’Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, la volontà di reintrodurla per gestire la violenza durante le manifestazioni, ma lo stesso Di Pietro ha successivamente smentito quest’affermazione.

³ Per il quale cfr. cap. I, sez. II, § 3.

od eversiva⁴); dall'altro, prevedere un trattamento di particolare favore per i "pentiti", che ha trovato espressione soltanto in disposizioni di rilievo sostanziale (artt. 4 e 5), senza riscontri processuali in tema di libertà personale⁵.

1.1. La circostanza aggravante di cui all'art. 1.

Prima di analizzarne il contenuto, una premessa si rende necessaria: innovando rispetto al codice Zanardelli, che prevedeva l'applicazione congiunta dei singoli aumenti e diminuzioni di pena, il legislatore del codice Rocco ha introdotto il principio del bilanciamento tra circostanze eterogenee (aggravanti e attenuanti). A norma dell'art. 69 c.p., infatti, il giudice deve procedere ad un giudizio di prevalenza o di equivalenza: con la conseguenza, rispettivamente, di applicare le sole circostanze ritenute prevalenti, ovvero la pena che sarebbe stata inflitta in totale assenza di circostanze⁶. Il giudizio di bilanciamento, nella formulazione originaria dell'art. 69 c.p., era limitato alle circostanze ad efficacia comune; a seguito della riforma del quarto comma, avvenuta con l'art. 6 del decreto legge 11 aprile 1974 n. 99, questo è stato invece esteso anche a quelle inerenti alla persona del colpevole, nonché a quelle ad efficacia speciale⁷. In tal modo, si

⁴ L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, Padova 2002, p. 13.

⁵ G. CHELAZZI, *La dissociazione dal terrorismo: artt. 4 e 5 d.l. 15/12/1979 n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980 n. 15*, Giuffrè, Milano 1981, pp. 5-6.

⁶ G. FIANDACA ed E. MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Zanichelli, 2009, p. 429.: "Tale innovazione fu, in origine, motivata dalla ritenuta necessità che il giudice avesse una visione organica e completa del colpevole e del reato commesso, in modo che la pena da applicare in concreto fosse per quanto possibile <<il risultato di un giudizio complessivo e sintetico sulla personalità del reo e sulla gravità del reato, anziché l'arido risultato di successive operazioni aritmetiche>>".

⁷ Sono tali: quelle che prevedono una pena di specie diversa da quella prevista per il reato semplice, c.d. *circostanze autonome*; quelle che prevedono una cornice edittale diversa da quella prevista per il reato semplice, c.d. *circostanze indipendenti*; infine, quelle che

era finito per vanificare “*tutte le aggravanti, prescindendo molto spesso dalla gravità del reato e dalla personalità del suo autore, per giungere ai minimi o sotto i minimi edittali, concedendo altresì la sospensione condizionale della pena (e la conseguente scarcerazione!) a gente, ad esempio, riconosciuta colpevole di detenzione di armi e tritolo*”⁸.

Per ovviare a tale situazione, l’art. 1 del d.l. n. 625/1979⁹ introdusse una circostanza aggravante che si sottraeva, per espressa disposizione del comma terzo, al giudizio di prevalenza/equivalenza con le concorrenti attenuanti *ex art. 69 c.p.*: dunque, una volta determinata la pena base, si applicava per primo l’aumento prescritto per essa e, solo successivamente, quello per le eventuali ulteriori circostanze aggravanti, sottratte anch’esse al giudizio di comparazione¹⁰. Poiché l’esclusione di qualsiasi giudizio di bilanciamento, in relazione alla particolare natura dei reati in esame, aveva sollevato dubbi di costituzionalità della norma per contrasto con il principio di eguaglianza *ex art. 3 Cost.*¹¹, in sede di conversione del decreto nella legge 6 febbraio 1980 n. 15, il comma terzo fu modificato, rendendo ora possibile, con riferimento alle circostanze aggravanti comuni, effettuare il

comportano una diminuzione od un aumento superiori ad un terzo, c.d. *circostanze ad effetto speciale*.

⁸ C. R. CALDERONE, *op. cit.*, p. 210.

⁹ La norma prevede che: “*Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.*

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l’aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Quando la circostanza aggravante prevista dal primo comma concorre con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell’art. 69 del codice penale, nemmeno rispetto ad altre eventuali circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera sulla pena conseguente all’applicazione delle circostanze aggravanti.”

¹⁰ C. R. CALDERONE, *op. cit.*, p. 210.

¹¹ M. MAZZANTI, *La legge 6 febbraio 1980 n. 15, contro il terrorismo*, in *Giust. pen.*, 1980, p. 237.

giudizio di prevalenza/equivalenza, sempre precluso, però, per quelle per cui “la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato”¹².

L’art. 1 succitato configura una circostanza aggravante comune, che di comune ha ben poco: invero, mentre le altre comportano, ai sensi dell’art. 64 co. 1 c.p., l’aumento della pena fino ad un terzo, qui l’aumento viene determinato in misura fissa, pari alla metà della pena base; unico requisito richiesto è il dolo specifico della “finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”¹³.

Le maggiori difficoltà interpretative sono sorte proprio in relazione a quest’ultimo, essendo la formulazione legislativa talmente ampia da consentire di ricomprendere al suo interno anche comportamenti scarsamente significativi e, quindi, inidonei a causare allarme sociale o concreto pericolo per le istituzioni¹⁴. Infatti, “terrorismo” ed “eversione dell’ordine democratico” sono concetti di natura essenzialmente criminologica e sociologica, utilizzati per designare non già il dolo specifico dell’agente, bensì il fenomeno di una certa forma di criminalità, che si caratterizza in senso oggettivo e soggettivo. Nel primo, sono caratteri frequenti dell’atto terroristico la qualità della persona offesa, che non solo deve rappresentare le istituzioni, ma anche essere estranea ai rapporti personali del terrorista; e l’offesa, che rivolgendosi a persone indeterminate, ingeneri uno stato di timore nella collettività. Dal punto di vista soggettivo, il terrorismo è generalmente caratterizzato dalla motivazione politica¹⁵.

¹² M. MAZZANTI, *Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica (Modifiche apportate dalla l. 6 febbraio 1980 n. 15)*, in *Giur. mer.*, 1980, p. 208.

¹³ P. CENCI, *Aggravante della finalità del terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*, in *Giur. mer.*, 1983, p. 488.

¹⁴ *Ivi*, p. 488.

¹⁵ F. PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Cedam, Padova 1985, pp. 169-170.

Dunque, come abbiamo già visto¹⁶, se ciò che denota il “*terrorismo*” è il ricorso reiterato a mezzi violenti al fine di spargere il panico nella collettività, con la locuzione “*eversione dell’ordine democratico*” intendiamo ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare i principi e gli istituti previsti dalla nostra Legge Fondamentale. Inoltre, nonostante in genere il terrorismo sia strumentale rispetto al fine ultimo di evertere l’ordine democratico, siamo di fronte a due nozioni distinte, ben potendo realizzarsi “*un terrorismo che non miri affatto a sovvertire l’ordine democratico ma tenda a rovesciare, ad esempio, la struttura economica del paese*”¹⁷.

Un problema particolarmente delicato concerne, poi, la determinazione dell’ambito applicativo dell’aggravante; problema che non si pone per i reati che contengono già, fra i loro elementi costitutivi, la finalità terroristica od eversiva, come accade, ad esempio, nell’art. 289-bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione): in tali casi, infatti, opera la clausola di riserva di cui all’art. 1 co. 1 d.l., secondo cui la circostanza è applicabile salvo che sia elemento costitutivo del reato; ritenere altrimenti vorrebbe dire violare il *ne bis in idem*. L’aggravante è applicabile, invece, ai reati che siano in concorso formale o che abbiano un legame teleologico o consequenziale con uno che abbia come elemento costitutivo la finalità predetta, ad esempio il furto di un’automobile per eseguire un sequestro di persona; ma non secondo Trib. Bologna, 22 febbraio 1980 (Masale), per cui, così opinando, si determinerebbe una violazione del *ne bis in idem* sostanziale, in quanto la finalità di terrorismo

¹⁶ Cfr. cap. I, sez. II, § 3.

¹⁷ M. MAZZANTI, *La legge 6 febbraio 1980 n. 15, contro il terrorismo, cit.*, p. 236.

finirebbe per essere addossata due volte al soggetto: come elemento costitutivo del reato principale e come aggravante dell'altro reato¹⁸.

Inoltre, essendo la circostanza costruita in chiave di finalità, ci si è chiesti se essa sia applicabile ai reati che si pongono in rapporto anche solo soggettivamente finalistico rispetto allo scopo (ad esempio, violazione edilizia per costruire un deposito d'armi), ovvero se sia necessario che l'azione sia obiettivamente idonea alla produzione dell'effetto terroristico o del risultato eversivo. Se si accogliesse la prima soluzione, si conferirebbe all'aggravante natura soggettiva *ex art. 70 n. 2 c.p.*, facendola coincidere con la semplice adesione dell'autore al programma terroristico; sembra pertanto preferibile sposare la seconda soluzione, come ha fatto anche la giurisprudenza di merito, secondo cui *“non è sufficiente che l'agente si proponga od enunci la finalità terroristica od eversiva; occorre che l'azione manifesti, per quello che è, una rilevante probabilità di realizzazione specifica”*¹⁹; la stessa ha poi dedotto, da quello dell'idoneità terroristica od eversiva, l'ulteriore requisito dell'*organizzazione*, *“fondamentale nella struttura del delitto terroristico”*, in quanto *“pochi individui isolati non potrebbero mai avere la possibilità di sovvertire il sistema politico, mentre gruppi organizzati e ben armati possono avere o almeno sperare di avere, se pure remotamente o magari indirettamente, tale possibilità”*²⁰.

Infine, quanto ai rapporti con le circostanze relative ai motivi, l'aggravante in commento appare incompatibile con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p., poiché la finalità terroristica od eversiva, costituendo elemento di ulteriore disvalore anche soggettivo, non può configurare un motivo di

¹⁸ F. PALAZZO, *op. cit.*, p. 174.

¹⁹ Trib. Roma, 23 febbraio 1981, Diotallevi ed altri, in *Foro it.*, 1981, p. 478.

²⁰ Trib. Ivrea, 15 luglio 1980, Re ed altri, in *Giur. mer.*, pp. 489-490.

particolare valore morale o sociale; rispetto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. (*“l'aver agito per motivi abietti o futili”*), invece, occorre distinguere: se a quest'ultima si attribuisce un contenuto eterogeneo rispetto alla finalità terroristica od eversiva, allora le due circostanze potranno concorrere; altrimenti, quella *ex art.* 1 d.l. 625/1979 sarà speciale rispetto all'altra e ne escluderà l'applicazione²¹.

1.2. La circostanza attenuante di cui all'art. 4.

L'art. 4 d.l. n. 625/1979²² introdusse una circostanza attenuante speciale per il concorrente in un delitto caratterizzato dalla finalità terroristica od eversiva, che si dissociasse dai correi, o operando per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiutando gli inquirenti a scoprire i concorrenti o ad assicurarli alla giustizia²³. Subito fu sostenuto che, poiché la norma postulava un comportamento particolarmente complesso, ne sarebbe risultata difficile l'applicazione in concreto²⁴.

La sua *ratio*, a seconda dell'ipotesi che si configura, è *“quella di offrire una contropinta alla spinta criminosa, a tal uopo apprezzando, quoad*

²¹ F. PALAZZO, *op. cit.*, p. 171.

²² La norma così recita: *“Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'art. 289-bis del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.*

Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'art. 1 del presente decreto.”

²³ C. R. CALDERONE, *op. cit.*, p. 213.

²⁴ M. MAZZANTI, *ult. op. cit.*, p. 237.

*poenam, una condotta che si ponga in antitesi con le finalità delittuose perseguite*²⁵; ovvero quella di insidiare dall'interno i gruppi terroristici, apprezzando la collaborazione che il colpevole fornisca all'autorità di polizia o giudiziaria. Tale collaborazione consente alle autorità di "acquisire dati conoscitivi ulteriori sui molteplici aspetti della lotta armata" ed è in ciò che consiste la funzione "preventiva" dell'art. 4 rispetto allo specifico settore di criminalità considerato²⁶.

1.2.1. Ambito applicativo.

Dal testo risulta che, a differenza dell'aggravante *ex art. 1 d.l. 625/1979*, dove si parla in generale di "reati", l'attenuante *ex art. 4* è riferibile unicamente ai "delitti": ne restano quindi escluse le contravvenzioni. Secondo Chelazzi, si tratta di una limitazione ragionevole, poiché la lieve entità delle pene per esse previste mal si concilia con l'effetto disincentivante che la circostanza vuole perseguire²⁷; non è d'accordo Padovani, secondo cui "al minor disvalore giuridico-penale implicito in un reato contravvenzionale, dovrebbe invero far riscontro non già un trattamento aprioristicamente deteriore rispetto ai delitti, ma, semmai, un regime di maggior favore": nel nostro caso, il concorrente in una contravvenzione a scopo terroristico non può beneficiare né dell'attenuante *ex art. 4*, né di quella comune *ex art. 62 n. 6 c.p.*, per il meccanismo di cui al comma terzo dell'art. 1²⁸.

²⁵ G. VERRINA, *Il concetto di attentato e la circostanza attenuante di cui all'art. 4 l. 6/02/1980 n. 15*, in *Giur. mer.*, 1983, p. 482.

²⁶ G. CHELAZZI, *op. cit.*, p. 7.

²⁷ *Ivi*, p. 9.

²⁸ T. PADOVANI, *Commento all'art. 4 della l. 6 febbraio 1980 n. 15*, in *Legisl. pen.*, 1981, p. 55.

Nell'ambito di tale prima specificazione, bisogna aggiungere che la disposizione, adottando le due espressioni “*nei confronti del concorrente*” ed “*individuazione o cattura dei concorrenti*”, sembra applicabile ai soli delitti plurisoggettivi, siano essi a concorso necessario o soltanto eventuale²⁹; in proposito, non manca tuttavia chi ritiene che, quantomeno l'ipotesi dell'adoperarsi per evitare ulteriori conseguenze, sia compatibile anche con i delitti monosoggettivi³⁰.

Passando all'esegesi della locuzione “*commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*” e lasciando da parte l'analisi della finalità, di cui abbiamo già ampiamente parlato³¹, l'interrogativo suscitato dall'uso dell'espressione “*commessi*” è se l'attenuante sia applicabile ai soli delitti in cui la predetta finalità costituisca elemento costitutivo della fattispecie, ovvero anche a quelli in cui essa ricorra come aggravante. Sembra doversi concludere nel secondo senso, e ciò per almeno due motivi: in primo luogo, il disposto del comma secondo dello stesso art. 4, che statuisce la non applicabilità dell'aggravante *ex art. 1* “*quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente*”; inoltre, a ritenere altrimenti, la previsione dell'attenuante risulterebbe limitata a ben pochi casi (segnatamente, agli artt. 289-bis, 280 e 270-bis c.p.).

Per concludere, sull'art. 62 n. 6 c.p. si era formato un orientamento giurisprudenziale³², tale per cui, ancorché la medesima previsione normativa annoveri più condotte alternative, queste vanno considerate modalità di manifestazione di un'unica circostanza, quando riflettano

²⁹ G. CHELAZZI, *op. cit.*, p. 9.

³⁰ G. VERRINA, *op. cit.*, p. 482.

³¹ Cfr. *supra*, § 1.1.

³² Cass., s.u., 16 giugno 1951, Raimondi, in *Foro it.*, 1952, pp. 6 ss.; Cass., 7 febbraio 1959, Brancato, in *Arch. pen.*, 1960, p. 240 e Cass., 16 maggio 1967, Busatta, in *Cass. pen. Mass. Ann.*, 1968, p. 518.

un'unica *ratio* ovvero siano in rapporto di continenza. Si tratta di indirizzo che si attaglia perfettamente anche all'art. 4 d.l. n. 625/1979, in cui, se da un lato non vi è dubbio che ad improntare le due condotte *supra* individuate sia uno stesso nucleo centrale, quello della codificazione di comportamenti in cui si evidenzia la sopravvenuta revoca di adesione, da parte di un concorrente, all'iniziativa delittuosa intrapresa con altre persone, dall'altro, poiché il concorrente che aiuta concretamente le autorità si sta adoperando affinché l'attività delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori, fornendo, in più, elementi per assoggettare a sanzione penale i correi, la prima ipotesi contiene, per maggiore estensione, la seconda. Corollario di questa impostazione è che non può farsi luogo a due diminuzioni di pena, anche qualora il colpevole abbia tenuto entrambi i comportamenti previsti³³.

1.2.2. Il requisito della dissociazione.

Passando all'esame del requisito della *dissociazione*, utilizzato dal d.l. n. 625/1979 sulla scia del precedente d.l. 21 marzo 1978 n. 59, c'è chi, come Chelazzi, lo considera comune alle due condotte³⁴, poiché ne precede la descrizione e chi invece (Padovani), ritiene che sia riferito solo alla prima delle due, argomentando dalla virgola inserita prima della congiunzione “*ovvero*”, nonché dal rilievo che l'aiuto alle autorità implichi di per sé la revoca dell'adesione al patto criminoso³⁵. In ogni caso, poiché non vi è dubbio che tale connotato debba accompagnare la condotta dell'adoperarsi “*per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori*”, cerchiamo di individuarne la nozione: la *dissociazione* può essere intesa restrittivamente, come il venir meno, in capo al concorrente, dell'elemento

³³ G. CHELAZZI, *op. cit.*, pp. 20-21.

³⁴ Ivi, pp. 21-22.

³⁵ T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 56.

soggettivo del delitto *de quo*, ovvero estensivamente, quando a ciò si aggiunga un *quid pluris*. A favore dell'interpretazione estensiva, milita la considerazione che la condotta dell'adoperarsi implica, di per sé, la revoca o la ritrattazione dell'elemento intenzionale e dunque, far propria la nozione restrittiva si risolverebbe in un'inutile duplicazione di quanto già forma oggetto di previsione legislativa; si tratta, a questo punto, di capire in che cosa consiste il *quid pluris*.

Utilizzando l'espressione "*dissociandosi*", che deriva dal latino *societas*, il legislatore ha assoggettato il trattamento di favore alla condizione che il rapporto tra quest'ultima ed il singolo sia venuto meno. Ma in che cosa consiste la *societas*? La risposta, in un primo momento, può sembrare ovvia: si tratta dell'insieme dei concorrenti nel delitto. Tuttavia, un'interpretazione del genere è "*approssimativa per difetto*", in quanto l'insieme dei correi non è propriamente una *societas*, bensì una fusione di condotte volte all'ottenimento di uno specifico obiettivo (il delitto), sorretto non dall'*affectio societatis*, ma dal *pactum criminis*. Dunque, sembra preferibile riferire la *societas* ad un aggregato di persone, pur individuato nei concorrenti del delitto, che persegue un determinato fine (nel caso di specie, quello di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), rispetto al quale il delitto posto in essere ha funzioni strumentali.

Che cosa implica la dissociazione? specularmente a ciò che abbiamo appena definito come *societas*, questa non può essere altro che il distacco del singolo dai concorrenti, avendo egli revocato, in relazione al delitto dato, l'adesione alla predetta finalità. Da questa conclusione scaturisce un corollario: essendo privi di rilevanza gli stati interiori costituenti la motivazione dell'atto di dissociazione, la revoca potrà intervenire anche per ragioni diverse dal pentimento o dalla revisione delle proprie concezioni; ferma restando, però, la necessità che la dissociazione sia volontaria, requisito che difetterebbe qualora il singolo abbandonasse la *societas* solo

perché costretto dall'impossibilità di continuare a farne parte (ad esempio, essendo a rischio di identificazione)³⁶.

1.2.3. Analisi delle due condotte.

L'attenuante che stiamo esaminando si compone di due distinte condotte: rispettivamente, quella del "*concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori*", e quella di chi "*aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti*".

Quanto alla prima, è necessario che il comportamento sia oggettivamente idoneo al raggiungimento dello scopo, e che, se quest'ultimo non viene raggiunto, ciò avvenga per ragioni indipendenti dalla condotta del concorrente³⁷. Con riguardo, poi, al significato da attribuire alla locuzione "*conseguenze ulteriori*" sussiste un contrasto in dottrina: secondo Padovani, esse consistono in "*qualsiasi effetto dell'attività delittuosa*", purché dotato di rilevanza giuridico-penale; così, ad esempio, potrà trattarsi della prosecuzione della condotta esecutiva o dell'evento costitutivo, della realizzazione di un evento aggravatore, della perpetrazione di reati connessi³⁸. Chelazzi, invece, ritiene applicabile la prima condotta che compone l'attenuante *ex art. 4 d.l. n. 625/1979* ai soli delitti tentati: ciò perché dopo la consumazione "*non è dato individuare conseguenze che possano qualificarsi come ulteriori rispetto all'attività delittuosa, salvo, [...], a far riferimento ad effetti naturalistici di tale attività la cui elisione*

³⁶ G. CHELAZZI, *op. cit.*, pp. 22-28.

³⁷ Ivi, p. 30.

³⁸ T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 57.

od attenuazione, però, non può implicare la figura di attenuante in esame”³⁹.

Tuttavia, poiché l’abbandono dell’attività delittuosa intrapresa, in fase di tentativo, forma oggetto anche delle disposizioni di cui all’art. 56 co. 3 e 4 c.p., che prevedono, rispettivamente, la desistenza volontaria ed il recesso attivo⁴⁰, bisogna analizzare i rapporti che esistono tra queste disposizioni e la condotta che dà luogo all’attenuante in esame⁴¹.

Volendo aderire all’orientamento prevalente della Cassazione⁴², per cui la desistenza volontaria si ha quando il concorrente, opportunamente attivandosi, ottiene l’effetto di interrompere la condotta delittuosa in via di svolgimento, è chiaro come l’art. 56 co. 3 c.p. e l’art. 4 d.l. n. 625/1979 conservino ambiti applicativi diversi, quest’ultimo operando quando il concorrente si sia adoperato per conseguire l’effetto sperato, ma non lo abbia ottenuto. Tale conclusione, del resto, è ampiamente giustificata dagli effetti rispettivamente previsti: la non punibilità nel primo caso, la semplice attenuazione della pena nel secondo⁴³.

Per quanto riguarda, invece, il recesso attivo, si applicherà comunque l’art. 4 succitato, sia che il concorrente si sia adoperato per impedire l’evento, sia che l’abbia impedito. Nessun dubbio con riferimento alla prima ipotesi, mentre la seconda necessita di una spiegazione, poiché, ragionando come sopra, il nostro istinto sarebbe quello di applicare l’art. 56 co. 4 c.p.:

³⁹ G. CHELAZZI, *op. cit.*, p. 14.

⁴⁰ Su cui cfr. Cap. I, sez. I, § 2.

⁴¹ G. CHELAZZI, *op. cit.*, p. 17.

⁴² Cass., 28 maggio 1977, Vocca e 23 marzo 1979, Tanganelli, *inedite*, citate in G. CHELAZZI, *op. cit.*, p. 17. *Contra* Cass., 23 settembre 1980, Milan, *inedita*, citata *ivi*, per cui può aversi desistenza volontaria pur senza che il concorrente che desiste sia riuscito ad interrompere la condotta dei concorrenti.

⁴³ T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 56.

configurando quest'ultimo un'attenuante (ad effetto speciale⁴⁴), se concorre con l'aggravante di cui all'art. 1 d.l., non esplica concreti effetti di diminuzione di pena per il disposto dello stesso terzo comma di quest'ultimo⁴⁵; se, invece, a concorrere è l'art. 4 d.l. n. 626/1979, per espressa disposizione del suo secondo comma, “*non si applica l'aggravante di cui all'art. 1*”⁴⁶.

Quanto alla seconda condotta, che può essere definita “*fattiva collaborazione con le autorità*” e atteggiarsi in varia guisa (consegna di documenti, rivelazione di notizie o di nomi, ricognizioni, confronti), sono sorti due ordini di problemi: il primo, di rilievo sostanziale, rappresentato dalla definizione dei requisiti del comportamento che configura l'attenuante, e il secondo, processuale, dell'individuazione delle forme di manifestazione del comportamento medesimo. Ne risulta che si possono distinguere una serie di elementi che qualificano la condotta sul piano della materialità (in particolare, la *concretezza* dell'aiuto; la *decisività* delle prove e i *concorrenti*), ed altri che, invece, la qualificano sul piano della forma processuale (l'*autorità di polizia e giudiziaria*; l'*individuazione o la cattura*; e, infine, la natura di *prove* delle acquisizioni agevolate da parte di chi presta l'aiuto). Poiché “*una volta delineato lo schema strumentale predisposto dalla norma, nei suoi termini di massima e di minima operatività, riuscirà più semplice individuare i connotati intrinseci (o sostanziali) della condotta che in quello schema deve inquadrarsi*”⁴⁷,

⁴⁴ Importando una diminuzione della pena superiore ad un terzo (in specie, da un terzo alla metà), e valendo per essa la regola, secondo cui l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza speciale.

⁴⁵ “*Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa [...].*”

⁴⁶ G. CHELAZZI, *op. cit.*, pp. 18-19.

⁴⁷ *Ivi*, pp. 31-34.

cercheremo, in primo luogo, di chiarire la fattispecie dal punto di vista delle forme processuali.

Procedendo con ordine, notiamo che i destinatari della collaborazione sono indicati nell'autorità di polizia "e" in quella giudiziaria: dalla congiunzione utilizzata, sembrerebbe che, per poter beneficiare della collaborazione, il concorrente debba prestare il proprio aiuto ad entrambe, e che non sarebbe sufficiente l'aiuto inizialmente dato all'autorità di polizia, ma poi negato, ad esempio mediante ritrattazione, a quella giudiziaria. Ma *quid iuris* qualora il concorrente, dopo un iniziale rifiuto opposto all'autorità di polizia, collabori efficacemente con l'autorità giudiziaria? Sembra che, in tal caso, debba concludersi per l'applicabilità dell'attenuante, e ciò "*in base alla considerazione che l'aiuto prestato alla polizia finisce col risultare strumentale rispetto all'attività giudiziaria. [...] D'altronde, può accadere che il concorrente non abbia nemmeno avuto modo di aiutare la polizia*". Inoltre, non è necessario che vi sia un rapporto diretto tra il concorrente e gli inquirenti, ai quali le informazioni possono essere fatte pervenire perfino in modo anonimo⁴⁸.

In secondo luogo, mentre l'espressione "*individuazione*" costituisce un sinonimo di "identificazione" e, quindi, esprime l'interesse a dare un nome agli altri concorrenti nel delitto, la "*cattura*" è espressiva di quello, successivo e diverso, a rintracciarli, avendoli identificati, e ad eseguire nei loro confronti misure restrittive della libertà personale.

Infine, poiché il termine "*prove*" non può essere interpretato in maniera unitaria, non potendo definirsi tali quei dati utilizzati per il rintraccio di una persona, la soluzione migliore sembra essere quella di ritenerlo comprensivo sia dei mezzi di prova (utilizzabili per l'identificazione dei

⁴⁸ T. PADOVANI, *op. cit.*, pp. 57-58.

concorrenti nel delitto), sia degli elementi meramente investigativi (per il rintraccio dei concorrenti)⁴⁹.

Terminato l'esame delle forme di manifestazione della seconda attenuante, concentriamoci ora sui requisiti sostanziali che la individuano, cominciando da quello della *concretezza*, a proposito del quale è stato rilevato che l'aiuto non deve essere meramente virtuale, bensì dotato di un certo grado di efficacia, tanto che sarebbe stato più opportuno ricorrere al diverso avverbio "efficacemente", al posto del "*concretamente*" utilizzato, come fa, a fini analoghi, l'art. 62 n. 6 c.p.⁵⁰. Tuttavia, c'è chi ritiene che all'espressione debba essere attribuito un significato più preciso, da cogliersi, in particolare, nella concreta idoneità dell'aiuto in vista della raccolta delle prove, nel senso che quest'ultimo deve essere in grado di produrre quel risultato⁵¹.

La *decisività* delle prove si stima, invece, in relazione alla loro effettiva capacità a raggiungere uno dei due risultati alternativi, dell'individuazione o della cattura dei concorrenti; tuttavia, il criterio valutativo risulta diverso a seconda che questi si siano verificati o meno: in caso affermativo, sarà "decisivo" l'elemento probatorio che ne rappresenti una *condicio sine qua non*, non quello che li abbia semplicemente agevolati; ma anche quello idoneo in concreto a procurarli, quando essi non siano poi seguiti per la sopravvenienza di fattori impeditivi⁵².

Infine, a proposito del termine "*concorrenti*", che chiude la proposizione, vi è il dubbio se, per fruire dell'attenuante, colui che collabora sia tenuto ad

⁴⁹ G. CHELAZZI, *op. cit.*, pp. 34-36.

⁵⁰ T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 57.

⁵¹ G. CHELAZZI, *op. cit.*, p. 44.

⁵² T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 58.

offrire un contributo per l'individuazione o la cattura di tutti, o anche solo di taluno, dei concorrenti. Ferma restando la fruibilità nel primo caso, quanto al secondo, invece, occorre distinguere: nel caso in cui l'aiuto sia limitato per volontà di chi lo presta, la diminuzione non potrà essere applicata; viceversa sarà applicabile, qualora il correo versi nell'impossibilità di fornire un aiuto maggiore per difetto di conoscenza⁵³.

1.2.4. I rapporti con gli artt. 62 n. 6 e 289-bis co. 4 c.p..

La circostanza attenuante *ex art. 4 d.l. n. 625/1979*, stando ai parametri di cui all'art. 70 c.p., ha carattere soggettivo, consistendo nel ravvedimento del reo successivo alla commissione del reato, che viene valutato come sintomo di un'attenuata capacità a delinquere⁵⁴. Questa premessa ci riporta alla mente l'attenuante comune *ex art. 62 n. 6 c.p.*, che abbiamo definito, per comodità e per distinguerla dalle ipotesi di pentimento operoso in materia di delitto tentato (art. 56 co. 3 e 4 c.p.), "ravvedimento nel delitto consumato"⁵⁵, e per la (seconda parte della) quale attenua il reato "*l'essersi (il colpevole), [...], adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato*". Messo di fronte al problema della possibilità di interferenze tra tale disposizione e la condotta che *ex art. 4 d.l. n. 625/1979* assume la forma dell'adoperarsi "*per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori*", Padovani ha dedotto che le due norme sono in rapporto di specialità reciproca. In particolare, l'art. 4 d.l. n. 625/1979, rispetto all'art. 62 n. 6 c.p., è speciale sia "*per specificazione*", quanto all'ambito dei reati cui

⁵³ G. CHELAZZI, *op. cit.*, p. 45.

⁵⁴ Ivi, p. 46.

⁵⁵ Cfr. cap. I, sez. I, § 2.

l'attenuante è riferibile (delitti per finalità terroristica in concorso *vs* reati), che “*per aggiunta*”, quanto alle modalità della condotta (ci si riferisce al requisito della dissociazione); viceversa, l'art. 62 n. 6 c.p. è speciale, a sua volta, e sempre per aggiunta, “*quanto ai requisiti della spontaneità, dell'efficacia ed al limite temporale (prima del giudizio), nonché rispetto all'oggetto della condotta, dato che le <<conseguenze dannose o pericolose del reato>> rientrano nel concetto di <<conseguenze ulteriori>> dell'attività delittuosa, ma non lo esauriscono, perché queste ultime possono riferirsi anche a successivi reati connessi*”⁵⁶. In ogni caso, sia che voglia farsi ricorso all'art. 15 c.p., che all'art. 68 c.p., dovrà concludersi per l'applicabilità dell'art. 4 d.l. n. 625/1979: nel primo caso, poiché l'art. 4 è contenuto in una legge speciale; nel secondo, poiché prevede una maggiore diminuzione di pena⁵⁷.

L'art. 4 d.l. n. 625/1979 contiene, poi, una clausola di riserva, espressa con l'inciso “*salvo quanto disposto nell'art. 289-bis c.p.*”, il cui quarto comma, come già visto⁵⁸, prevede una diminuzione di pena per “*il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà*”. Secondo una prima interpretazione, con tale clausola il legislatore ha inteso escludere ogni operatività dell'attenuante *ex art. 4* del d.l. rispetto al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione: tuttavia, essa non è da accogliere per molteplici ragioni. In primo luogo, bisognerebbe chiedersi perché solo per il delitto di cui all'art. 289-*bis* c.p. sia prevista l'esclusione della speciale attenuante, e non anche per altri gravi delitti; inoltre, sembra che l'espressione con cui è formulata la clausola di riserva stia piuttosto a significare che il legislatore, pur avendo

⁵⁶ T. PADOVANI, *op. cit.*, pp. 58-59.

⁵⁷ Ivi, p. 59.

⁵⁸ Cfr. cap. I, sez. II, § 3.2.

dettato con una legge successiva la norma *ex art. 4*, abbia voluto “*far salvo*” il disposto dell’art. 289-bis co. 4 c.p., “*dirimendo in senso negativo ogni possibile dubbio circa un effetto abrogativo da parte della disposizione successivamente emanata*”⁵⁹. Infine, poiché la locuzione “*conseguenze ulteriori*” ha una portata che non si esaurisce con il riacquisto della libertà da parte del sequestrato, è stato ritenuto che la circostanza afferente il sequestro sia speciale rispetto a quella prevista dalla prima parte dell’art. 4 d.l. n. 626/1979 e, dunque, sia destinata a prevalere nel confronto⁶⁰.

2. La legge 29 maggio 1982 n. 304.

Dopo la circostanza attenuante *ex art. 4 d.l. n. 625/1979*, a proseguire ed accentuare la componente premiale della politica criminale dell’epoca ha pensato la legge 29 maggio 1982 n. 304, recante “*Misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale*”⁶¹, predisponendo una normativa “*a tempo*”, la cui applicabilità era circoscritta ai reati commessi, o la cui permanenza fosse iniziata, entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti, cui era condizionata la sua applicazione, fossero tenuti entro centoventi giorni (termine poi raddoppiato) dall’entrata in vigore; dunque, benché formalmente ancora in vigore, tale normativa riveste “*un significato esclusivamente storico*”⁶². Ciononostante, è indubbio che essa abbia sviluppato, per la prima volta, “*una ‘strategia dell’attenzione istituzionale’ per l’evolversi della complessa realtà del terrorismo, in una direzione oggettivamente alternativa a quella della mera repressione*”,

⁵⁹ G. CHELAZZI, *op. cit.*, pp. 49-50.

⁶⁰ T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 59.

⁶¹ P. GIORDANO, *Profili premiali della risposta punitiva dello Stato*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 918.

⁶² C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 45.

strategia rivelatasi pagante, “*almeno sul piano dei risultati più immediati di fronte alle urgenze più impellenti*”⁶³.

La legge n. 304/1982 comprende sia previsioni a contenuto prevalentemente sostanzialistico, che delineano le fattispecie premiali e le conseguenze che ne derivano sulla punibilità e sulla pena per gli autori di reati con finalità terroristica (artt. 1-5); sia norme che incidono su istituti processuali assai diversi tra di loro e tradizionalmente ricondotti alla generica categoria dei “benefici” (artt. 6-9)⁶⁴; spicca, poi, la norma interpretativa di cui all’art. 11, con la quale l’espressione “*eversione dell’ordine democratico*”, usata nelle leggi precedenti, viene sostituita, “*per ogni effetto giuridico*”, con la diversa “*eversione dell’ordinamento costituzionale*”: una modifica resasi necessaria perché il concetto di “democrazia” ha un contenuto variabile a seconda dei punti di vista ideologico-politici; al contrario, “*la fisionomia dell’<<ordinamento costituzionale>> dovrebbe essere ricavabile dalla nostra Costituzione e coincidere dunque con l’insieme dei principi fondamentali che servono a definire la struttura e la natura del nostro Stato*”⁶⁵.

Tra le previsioni che abbiamo definito “sostanzialistiche”, vengono anzitutto in considerazione i commi primo e secondo dell’art. 1, che stabiliscono, rispettivamente, la non punibilità di coloro che, dopo aver commesso uno o più dei delitti previsti dagli artt. 270, 270-bis, 304, 305 e 306 c.p., prima della sentenza definitiva di condanna, disciolgono o determinano lo scioglimento dell’associazione o della banda, ovvero “*recedono dall’accordo, si ritirano dall’associazione o dalla banda, ovvero*

⁶³ M. CHIAVARIO, *L. 29/5/1982 n. 304. Misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale. Premessa*, in *Legisl. pen.*, 1982, p. 541.

⁶⁴ *Ivi*, p. 540.

⁶⁵ F. PALAZZO, *op. cit.*, p. 169.

si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione dell'associazione o della banda"; nonché, la non punibilità di coloro che impediscono l'esecuzione dei reati "per cui l'associazione o la banda è stata formata". La ragione per cui li abbiamo richiamati, tralasciando i successivi, è che i comportamenti in essi indicati costituiscono alcuni tra i requisiti delle circostanze attenuanti previste dai successivi artt. 2 e 3⁶⁶, che formeranno oggetto di analisi dettagliata nei prossimi paragrafi, e che prevedono, rispettivamente, certe diminuzioni di

⁶⁶ "Art. 2 (Attenuante per i reati con finalità di terrorismo o di eversione in caso di dissociazione)

Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o più reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del numero 2 dell'art. 61 del codice penale.

Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma, non si applica l'aggravante di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15.

Art. 3 (Attenuanti per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione)

Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della metà, ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

Quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo.

Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15."

pena per chi, definitivamente, si ritira dalla lotta armata, ed altre, maggiori, per chi, invece, propriamente “*collabora*”⁶⁷.

2.1. Profili comuni alle due circostanze attenuanti: ambito soggettivo di applicazione.

Il primo problema concerne l'esatta definizione dell'ambito soggettivo di operatività delle circostanze *ex artt. 2 e 3 l. n. 304/1982*, essendone, invece, immediatamente chiaro, anche solo da una lettura delle rispettive rubriche, quello oggettivo: infatti, queste si applicano ai reati commessi “*per finalità di terrorismo o di eversione*”. Poiché la specifica finalità è già stata esaurientemente analizzata altrove⁶⁸, qui interessa, piuttosto, stabilirne l'estensione soggettiva nel caso di concorso di più persone nel reato: in altre parole, *quid iuris* se tale finalità è perseguita solo da alcuni dei molteplici concorrenti? L'esempio tipico è quello del sequestro di persona, concepito da alcuni correi in funzione eversiva e da altri in chiave di estorsione⁶⁹. In proposito, si è sostenuto che non è “*ipotizzabile il concorso di più persone nello stesso reato, ma deve essere attribuito a ciascun concorrente, nella produzione del fatto, il titolo di reato che si specifica in ragione della peculiare intenzionalità come contenuto del dolo*”⁷⁰. Da ciò dovrebbe dedursi che le attenuanti in commento competano unicamente a quelli, tra gli imputati, che abbiano agito con finalità di terrorismo o di eversione, e

⁶⁷ M. MADDALENA, *Le circostanze attenuanti per i terroristi pentiti*, Giuffrè, Varese 1984, p. 5.

⁶⁸ Cfr. *supra*, § 1.1.

⁶⁹ M. MADDALENA, *op. cit.*, p. 16.

⁷⁰ A. DALIA, *I sequestri di persona a scopo di estorsione, terrorismo o eversione*, Giuffrè, Milano 1982, p. 62. Analogamente, in giurisprudenza, con riferimento ad una diversa fattispecie, Cass., 18 febbraio 1957, Brescianini, in *Riv. pen.*, 1958, p. 906.

non anche a chi, invece, abbia agito con finalità diverse. Tuttavia, una simile conclusione non convince, anzitutto, per le disparità di trattamento che si verificherebbero tra i concorrenti nel medesimo fatto storico, aventi gli uni, poiché terroristi facenti parte di un'organizzazione, diritto ad un trattamento di favore, precluso *a priori*, invece, agli altri, indipendentemente dalla collaborazione prestata. E se è vero, in teoria, che il legislatore ha voluto favorire i terroristi in considerazione del contributo, che soltanto dai medesimi può provenire, “*per la definitiva resa del <<partito armato>>*”, non può dirsi lo stesso, in pratica, poiché un contributo estremamente consistente può provenire anche da coloro che, pur senza essersi inseriti stabilmente in una struttura associativa, si siano collegati ai terroristi in occasione di singoli episodi delittuosi⁷¹. Inoltre, ad opporsi all'interpretazione prospettata è la stessa lettera della legge, che collega immediatamente la finalità con il reato, anziché con il soggetto agente: ove avesse inteso restringere il campo di applicazione delle attenuanti ai soli terroristi, il legislatore avrebbe utilizzato altre espressioni, del tipo di quella di cui al primo comma dell'art. 1 l. n. 304/1982, che parla di “*coloro che, dopo avere commesso per finalità di terrorismo o di eversione, uno o più fra i reati previsti*”.

“*Se, dunque, la lettera della legge non rappresenta un ostacolo insormontabile, se la contraria soluzione implica conseguenze assurde ed inaccettabili anche alla luce del principio costituzionale di eguaglianza, non si vede alcuna valida ragione per non attribuire all'espressione usata dal legislatore quel significato che consente una più ampia operatività della normativa di favore*”⁷². Come se non bastasse, l'estensione si attaglia perfettamente alla *ratio* della nuova disciplina, che è quella di approfondire,

⁷¹ M. MADDALENA, *op. cit.*, p. 23.

⁷² *Ivi*, p. 27.

in ogni modo, “*il processo di disarticolazione e disgregazione delle formazioni terroristiche ed eversive*”⁷³.

Prima di concludere definitivamente in questo senso, però, bisogna stabilire se limiti soggettivi all’operatività delle diminuenti non siano, invece, ricavabili dall’esplicito richiamo che gli artt. 2 e 3 fanno ai comportamenti previsti dai primi due commi della l. n. 304/1982. Questi, come ricordato⁷⁴, consistendo, in sostanza, nella rottura di ogni legame con l’associazione o la banda terroristica, necessariamente presuppongono la precedente partecipazione del soggetto alle stesse. Trasferendo tale normativa negli artt. 2 e 3, dal novero di coloro che possono usufruire delle attenuanti risulterebbero esclusi non solo quelli che abbiano commesso reati senza nutrire o rappresentarsi la finalità terroristica od eversiva, ma anche tutti quelli che, pur nutrendola od essendosela rappresentata, non abbiano fatto parte dell’associazione terroristica cui si riferisce il reato cui hanno cooperato. Anche tale conclusione risulta avversata da una pluralità di argomenti: in primo luogo, mentre l’art. 1 della legge presuppone la previa partecipazione del soggetto ad un’associazione o ad una banda poiché contempla una causa di non punibilità proprio per i reati ravvisabili in tale partecipazione, negli artt. 2 e 3 si concedono diminuzioni di pena per reati che, sicuramente, non si esauriscono in quelli a struttura associativa⁷⁵; inoltre, secondo giurisprudenza immediatamente successiva all’entrata in vigore della l. n. 304/1982, “*il richiamo ai comportamenti previsti dall’art. 1 commi 1° e 2° va interpretato come rinvio alla descrizione delle condotte contenute nelle sole lett. a) e b) dell’art. 1 oltre che, s’intende, all’intero*

⁷³ M. MADDALENA, *op. cit.*, p. 27.

⁷⁴ Cfr. *supra*, § 2.

⁷⁵ M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 28-30.

comma secondo e non anche alla parte iniziale dell'art. 1"⁷⁶. Dunque, sembra preferibile ritenere che legittimati ad ottenere i vantaggi di cui agli artt. 2 e 3 siano non solo i militanti delle formazioni terroristiche od eversive, ma anche coloro che abbiano commesso, in concorso con taluno di essi, un reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, restandone escluso solo il caso di esecuzione monosoggettiva. Ciò che, del resto, non solo risulta dall'espresso richiamo all'art. 1, con cui si fa riferimento ad ipotesi di reati commessi in concorso con altre persone, ma "*ha anche una intrinseca perfetta razionalità*"⁷⁷: infatti, in caso di ravvedimento nel reato ad esecuzione monosoggettiva, poiché è impossibile ravvisare un comportamento realmente antagonistico rispetto a quello delittuoso precedentemente posto in essere, e tale da offrire un contributo alla sconfitta della lotta armata, dovrà applicarsi, piuttosto, l'art. 62 n. 6 c.p.⁷⁸.

Si impone ora una, sia pur breve, analisi dei comportamenti di cui agli artt. 1 co. 1 e 2 l. n. 304/1982, consistenti, lo ripetiamo, in: *a)* aver disciolto o comunque determinato lo scioglimento dell'associazione o della banda; *b)* avere receduto dall'accordo od essersi ritirato dall'associazione o dalla banda, ovvero essersi consegnato senza opporre resistenza oppure abbandonando le armi: fornendo, però, in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sull'organizzazione dell'associazione o della banda; *c)* aver impedito l'esecuzione dei reati per cui è stata formata l'associazione o la banda, dovendosi intendere per tali i c.d. *reati-fine*. Secondo Maddalena, la stessa strutturazione dei comportamenti *sub a)* e *c)* consente di pronosticarne la scarsa incidenza pratica; viceversa, essendo la condotta *sub*

⁷⁶ Ass. App. Torino, 25 giugno 1982, Albesano, *inedita*, citata in M. MADDALENA, *op. cit.*, p. 36.

⁷⁷ M. MADDALENA, *op. cit.*, p. 35.

⁷⁸ *Ivi*, p. 35.

b) quella maggiormente in grado di realizzarsi in concreto⁷⁹, conviene concentrare la nostra analisi su di essa.

Mentre le ipotesi del recesso dall'accordo e del ritiro dall'associazione o dalla banda, a parte il fatto che devono essere assistite dal requisito della volontarietà, non destano particolari difficoltà interpretative, non si può dire lo stesso per quanto riguarda le informazioni che l'imputato deve fornire.

Al riguardo, si è sostenuto che queste, oltre a dover avere come referenti l'autorità di polizia o giudiziaria, non dovranno limitarsi ad illustrare in astratto i meccanismi regolanti la vita associativa, bensì dovranno investire in concreto l'articolazione dei diversi organismi che la compongono, nonché la distribuzione territoriale e l'insieme degli schemi secondo cui si svolge l'attività del gruppo; tuttavia, non è necessario che abbiano ad oggetto i programmi futuri⁸⁰. Inoltre, si è pervenuti alla conclusione che tra le informazioni richieste non siano da ricomprendere i nomi degli altri associati alla banda, che il soggetto conosca, e ciò sia sulla scorta dei lavori preparatori, che del collegamento con gli artt. 2 e 3 della l. n. 304/1982, che prevedono comportamenti collaborativi più incisivi, come la piena confessione e, ancor più, la fornitura di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti⁸¹.

2.1.1. (segue) Il requisito della piena confessione dell'imputato.

Un altro requisito comune ad entrambe le attenuanti consiste nella “*piena confessione*”, che deve avere ad oggetto “*tutti i reati commessi*”: in

⁷⁹ M. MADDALENA, *op. cit.*, p. 37.

⁸⁰ Ivi, pp. 37-38.

⁸¹ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 47.

proposito, se può, certamente, escludersi che sia richiesta la confessione anche degli eventuali reati che l'imputato abbia commesso al di fuori della sua esperienza terroristica, bisogna, invece, stabilire se il legislatore abbia inteso far riferimento a tutti i reati che egli abbia compiuto nell'arco di essa, ovvero solo a quelli che formano oggetto del procedimento in cui dovrebbe trovare applicazione l'attenuante. Per la pluralità di motivazioni che stiamo per fornire, la prima soluzione sembra da preferire: anzitutto, dai lavori preparatori emerge la precisa volontà del legislatore di pretendere dall'imputato la confessione di tutti i reati commessi nel corso della sua esperienza terroristica, che siano pervenuti a consumazione o che si siano arrestati allo stadio del tentativo, indipendentemente dal fatto che formino oggetto di un unico procedimento, o di tanti separati; in secondo luogo, poiché la confessione riferita al solo reato oggetto del procedimento in corso trova già adeguato riconoscimento normativo negli artt. 62 n. 6 e 62-*bis* c.p., non avrebbe senso ricollegarle un'altra riduzione di pena, che assumerebbe il significato di un trattamento privilegiato, e di dubbia legittimità costituzionale, dei terroristi rispetto a tutti gli altri imputati confessi; infine, depone in tal senso la stessa *ratio* della normativa, identificabile nel proposito del legislatore di raccogliere *“nel più breve tempo possibile il maggior numero di notizie concernenti qualsiasi delittuosa attività eversiva o terroristica”*⁸².

Quanto al contenuto della confessione, gli artt. 2 e 3 l. n. 304/1982 richiedono che essa sia *“piena”*, aggettivo di cui il legislatore non ha fornito alcuna specificazione idonea a chiarirne la portata, e i lavori preparatori hanno sottolineato l'insufficiente precisione. In proposito, ci si chiede se, ai fini della *pienezza*, la confessione debba o meno comprendere anche l'indicazione dei concorrenti nel reato confessato: nonostante la relazione di maggioranza al Senato si sia espressa in senso affermativo, la soluzione

⁸² M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 41-48.

contraria è da preferire per vari motivi. In primo luogo, poiché lo stesso sostantivo “confessione” ha il significato, che non può essere stravolto dall’apposizione di un aggettivo, di ammissione della propria colpa, senza alcun riferimento a peccati altrui⁸³; come se non bastasse, è stato esattamente osservato che, dal punto di vista giuridico, “*la confessione ha un significato nettamente distinto da quello della chiamata di correo*”⁸⁴, che altro non è che l’indicazione, da parte dell’imputato, degli altri responsabili dei fatti da lui confessati. Tuttavia, l’argomento decisivo si trae dal confronto tra gli artt. 2 e 3: infatti, mentre il primo si muove nell’ottica della “dissociazione”, *rectius*, di una “collaborazione attenuata”, l’altro denota una collaborazione vera e propria; dunque, se si facesse rientrare nella “*piena confessione*” anche l’indicazione di tutti i correi, si annullerebbe, in pratica, la distinzione tra le due categorie e la diversità di trattamento prevista dai due articoli risulterebbe ingiustificata⁸⁵.

Dunque, può concludersi che la confessione è “*piena*”, nel significato ricavabile dalla normale prassi giudiziaria, quando “*è corredata di tali particolari e riferimenti criminologici, topografici, modali e circostanziali da non poter provenire che dall’autore o da uno degli autori del reato e quando essa investa tutte le circostanze aventi rilevanza penale e suscettibili di valutazione sfavorevole per l’imputato*”⁸⁶.

⁸³ M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 59-60.

⁸⁴ G. C. CASELLI e A. PERDUCA, *Commento all’art. 1 legge n. 304 del 1982*, in *Legisl. pen.*, 1982, p. 551.

⁸⁵ M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 63-64.

⁸⁶ *Ivi*, pp. 66-67.

2.1.2. I rapporti con le altre circostanze.

Conviene ora dare conto del problema, concernente la qualificazione delle fattispecie previste dagli artt. 2 e 3, che si è posto in questi termini: si tratta di vere e proprie circostanze attenuanti (come tali sottostanti al giudizio di prevalenza/equivalenza *ex art. 69 c.p.*), o piuttosto di istituti atipici, non soggetti all'ordinaria disciplina delle circostanze? La prima risposta sembra imposta, anzitutto, dalla formula "*attenuante*" che compare nelle rubriche di entrambe le disposizioni; ad un tale rilievo basato sul dato letterale, si aggiunge la considerazione che, non avendo il legislatore introdotto alcuna norma concernente i rapporti tra gli artt. 2 e 3 e le circostanze già previste dall'ordinamento, non sembra si possa derogare ai principi generali in materia.

A quest'ultima osservazione si potrebbe opporre che gli ultimi commi degli artt. 2 e 3 stabiliscono espressamente che, ricorrendo gli elementi costitutivi delle diminuenti da essi delineate, non si applica l'art. 1 del d.l. n. 625/1979: tuttavia, questi perseguono non tanto l'intento di regolare "*in qualche modo ed in via generale il problema dei rapporti tra circostanze*", quanto piuttosto, quello "*di non rendere inapplicabili le diminuenti in oggetto, attesa l'assoluta prevalenza dell'aggravante della finalità di terrorismo od eversione su tutte le attenuanti*" (ai sensi dell'art. 1 co. 3 d.l. 625/1979).

Propendendosi, dunque, per la sottoponibilità delle attenuanti in commento al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 c.p., non può tacersi come una simile conclusione rischi di vanificare gli obiettivi che il legislatore si era proposto con la l. n. 304/1982, in termini, soprattutto, di recupero alla vita civile dei dissociati, nonché di sviluppo dell'indagine sul fenomeno eversivo, il cui conseguimento sembra dipendere dalla probabilità, *rectius*,

dalla certezza, dell'applicazione del trattamento sanzionatorio di favore⁸⁷. Ciò è ancor più vero ove si consideri che gli artt. 2 e 3 costituiscono un'assoluta novità per il nostro ordinamento penale in quanto, stabilendo che *“in ogni caso”* le pene, per effetto delle attenuanti, *“non possono superare”* un certo livello, sanciscono un tetto massimo di pena da infliggere in concreto, indipendentemente dal numero e dalla gravità dei reati commessi, fissando un *“limite minimo assoluto di efficacia delle attenuanti”*, quando, in genere, l'ordinamento si preoccupa di fissare un limite massimo, garantendo, per converso, un minimo di pena pur in presenza di circostanze attenuanti (si pensi, ad esempio, all'art. 630 co. 6 ultima parte c.p.)⁸⁸. Dunque, una soluzione maggiormente accettabile potrebbe essere la seguente: *“fermo restando che le circostanze previste dagli artt. 2 e 3 legge 304 del 1982 costituiscono vere e proprie attenuanti e che, pertanto, debbono essere sottoposte a giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti, tuttavia, se tale giudizio dovesse concludersi nel senso della equivalenza o della prevalenza delle aggravanti, la pena da infliggersi in concreto, se superiore a quelle massime consentite dagli artt. 2 e 3, dovrà essere automaticamente riportata ai livelli di queste ultime e cioè, nel caso dell'art. 2, ad anni ventuno (al posto dell'ergastolo) e ad anni quindici (al posto di altra pena irroganda) e, nel caso dell'art. 3, rispettivamente, ad anni dodici e dieci”*⁸⁹.

Sia l'art. 2 che l'art. 3 l. n. 304/1982, come già, prima di essi, l'art 4 d.l. n. 625/1979, contengono la clausola di riserva *“salvo quanto disposto dall'art. 289-bis del codice penale”*, che pone un problema di coordinamento, concernente la possibilità di concorrenza tra la circostanza attenuante di cui

⁸⁷ G. C. CASELLI e A. PERDUCA, *Commento all'art. 2 legge 304 del 1982*, in *Legisl. pen.*, 1982, pp. 557-558.

⁸⁸ M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 94-96.

⁸⁹ *Ivi*, p. 102.

al quarto comma dell'art. 289-*bis* e quelle di cui agli artt. 2 e 3. Ad esso, sembra che si debba rispondere affermativamente, poiché non vi è dubbio che il risultato della liberazione del sequestrato, di cui all'art. 289-*bis* co. 4, non esaurisce tutti i possibili risvolti positivi della condotta di dissociazione/collaborazione del responsabile di un sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione: dunque, qualora egli, oltre alla liberazione, consenta di conseguire altri relevantissimi risultati (ad esempio, lo scioglimento dell'associazione o della banda, le informazioni sulla struttura e sull'organizzazione della stessa, l'impedimento dell'esecuzione dei reati per cui l'associazione o la banda è stata formata o comunque di reati inseriti nel programma eversivo, la piena confessione di tutti i reati commessi dal soggetto nel corso della sua militanza terroristica od eversiva, l'aiuto fornito nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura di altri terroristi, ecc.), non si vede perché non gli si debba concedere l'ulteriore attenuazione di pena prevista dagli artt. 2 e 3. L'unico caso in cui, invece, ciò non è consentito è quello in cui la liberazione dell'ostaggio rappresenti l'unico contributo fornito dall'imputato, in aggiunta alla dissociazione, già richiesta dal quarto comma dell'art. 289-*bis*, ed alla "*piena confessione di tutti i reati commessi*", in quanto il contenuto confessorio delle dichiarazioni è già normalmente prevedibile nella condotta di chi tiene il comportamento ivi descritto: ci si troverebbe, infatti, di fronte ad un'ipotesi di concorso apparente di norme, da risolversi con l'applicazione della disposizione più favorevole per l'imputato, e cioè l'art. 289-*bis* c.p.⁹⁰.

⁹⁰ M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 106-110.

2.2. L'attenuante della dissociazione di cui all'art. 2.

Esaurito l'esame dei profili comuni, ora analizziamo singolarmente gli artt. 2 e 3 della l. n. 304/1982. In particolare, la condotta richiesta dall'art. 2, i cui presupposti, come abbiamo già visto, sono l'aver tenuto, prima della sentenza di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'art. 1 co. 1 e 2 e l'aver confessato, in qualsiasi fase o grado del processo, tutti i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, consiste nell'essersi adoperato o nell'adoperarsi efficacemente durante il processo per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma dell'art. 61 n. 2 c.p.⁹¹.

Alla base di questa condotta vi è la preoccupazione del legislatore “*di evitare che il beneficio sia unicamente ricollegato ad un comportamento soggettivo (e morale)*”, quale è la confessione; ecco perché si è preferito ancorarlo anche “*ad un elemento oggettivo (ed utilitaristico), richiedendo un comportamento che sia anche nei fatti antagonista rispetto all'attività delinquenziale del gruppo cui il reo aveva appartenuto*”⁹². Tuttavia, un tale comportamento risulta difficilmente realizzabile in concreto, in quanto la frattura che si viene a creare tra il dissociato ed il resto del gruppo rende assai improbabile che il primo conservi un'effettiva capacità di incidere sull'attività criminosa, e ciò, tanto con riguardo alle conseguenze dei reati già perpetrati, quanto alla commissione di reati futuri⁹³. In proposito, una giurisprudenza di merito, avendo attribuito alla condotta di cui si discute la funzione di fornire la prova oggettiva della dissociazione dell'imputato, ha ritenuto tale prova superflua quando, da un lato, questa si presenti in

⁹¹ G. C. CASELLI e A. PERDUCA, *ult. op. cit.*, pp. 556-557.

⁹² M. MADDALENA, *op. cit.*, p. 124.

⁹³ *Ivi*, p. 124.

concreto impossibile e, inoltre, l'effettività della dissociazione risulti altrimenti dimostrata⁹⁴. Nello stesso senso, si consideri che tra i reati commessi dai gruppi terroristici non rientra solo il "classico" sequestro di persona a scopo di estorsione, delitto notoriamente permanente, ma anche, ad esempio, i furti e le ricettazioni, dei quali le "*conseguenze dannose o pericolose*" non sembrano suscettibili di elisione od attenuazione, essendosi spesso già esaurite⁹⁵.

Ma prima di concludere per un'interpretazione abrogante, conviene cercarne una diversa, in grado di salvaguardare le esigenze di concreta applicabilità della normativa, scindendo la condotta in esame nei due comportamenti alternativi di cui si compone, di cui il primo è frutto di trasposizione dall'art. 62 n. 6 c.p., mentre il secondo risulta ispirato all'art. 4 d.l. n. 625/1979.

Cominciando dal primo e confrontandolo con il "termine di paragone" costituito dall'art. 62 n. 6 c.p., emerge, anzitutto, che è stabilito un diverso limite temporale (prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna *vs* prima del giudizio), e poi, la soppressione del requisito della *spontaneità* dell'attivazione, entrambi indice della precisa volontà del legislatore di favorire l'applicazione dell'attenuante, rendendo meno rigido e rigoroso il comportamento richiesto. Inoltre, la presenza della finalità di terrorismo o di eversione nell'attenuante *ex art.* 2 l. n. 304/1982 determina un ampliamento della sfera degli interessi tutelati da ogni singola norma incriminatrice, ai quali si affianca quello dello Stato al mantenimento del proprio ordinamento costituzionale di fronte alla possibilità di attacchi eversivi, a cui corrisponde un'estensione del novero delle "*conseguenze*

⁹⁴ Ass. Torino, 4 dicembre 1982, *inedita*, p. 134, citata in M. MADDALENA, *op. cit.*, p. 124.

⁹⁵ M. MADDALENA, *op. cit.*, p. 125.

dannose o pericolose”, che devono essere elise o attenuate ai fini della concedibilità dello sconto di pena⁹⁶.

Maggiori difficoltà sorgono con riguardo al secondo comportamento descritto, ed in particolare al tipo di connessione che deve intercorrere tra il reato commesso dall'imputato e quello rispetto a cui deve dirigersi l'attività impeditiva. Infatti, se è certo che un reato-fine può considerarsi collegato, *ex art. 61 n. 2 c.p.*, al precedente reato associativo, non si può dire che sussista un rapporto di mezzo a fine qualora precedente sia, invece, un altro reato-fine, con la conseguenza, paradossale, che l'imputato di quest'ultimo reato, pur in presenza delle altre condizioni poste dalla legge, non potrebbe fruire dell'attenuante. Dunque, prima di addivenire ad una conclusione siffatta, foriera anche di dubbi di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 3 Cost., bisogna chiedersi se sia praticabile un'altra strada⁹⁷.

A tal fine, conviene prendere le mosse da quanto abbiamo affermato in sede di analisi della prima delle due condotte che compongono l'attenuante *ex art. 4 d.l. n. 625/1979*⁹⁸, quella per intenderci, consistente nell'adoperarsi affinché l'attività delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori: proprio con riferimento al significato da attribuire a queste ultime due parole, sussisteva in dottrina un contrasto tra chi (Padovani) vi faceva rientrare anche, ad esempio, la perpetrazione di reati connessi, e chi (Chelazzi), avendo escluso dal novero dei delitti cui poteva accedere l'attenuante quelli consumati, in quanto insuscettibili di conseguenze ulteriori, escludeva, in particolare, che la medesima potesse essere concessa a chi si fosse attivato per impedire la commissione di reati connessi. E ciò in base al seguente ragionamento: poiché *“l'unica ipotesi astrattamente prospettabile per*

⁹⁶ M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 125-129.

⁹⁷ *Ivi*, pp. 130-132.

⁹⁸ *Cfr. supra*, § 1.2.3.

*l'applicazione dell'attenuante è quella della connessione teleologica prevista dall'art. 61 n. 2 c.p., è da ritenere che l'attenuante non possa operare poiché, qualunque estensione voglia darsi all'espressione legislativa <<attività delittuosa...portata a conseguenze ulteriori>>, essa potrà, al massimo, giungere fino al punto in cui non intervenga una nuova condotta autonoma, quale è appunto quella costitutiva del reato-fine, condotta, dunque, che proprio per tale sua autonomia non può considerarsi conseguenza ulteriore di quella che integra il reato-mezzo”⁹⁹. Dunque, sulla scia di questa dottrina, per la quale la connessione teleologica esaurisce ogni possibile ipotesi di connessione rilevante ai fini dell'interpretazione dell'art. 4 d.l. n. 625/1979, il legislatore ha usato l'espressione “*commissione di reati connessi a norma del numero 2 dell'articolo 61 del codice penale*” per descrivere come tutti gli episodi criminosi in cui si concretizza la vita di una formazione terroristica eversiva siano ricompresi in un unico disegno criminoso, e siano tra di loro in un rapporto che, se non immediatamente, è quantomeno indirettamente riconducibile all'art. 61 n. 2 c.p., poiché ciascun reato si pone come il punto di passaggio dei successivi in vista del medesimo risultato, consistente in un delitto finale identificabile, perlopiù, nell'insurrezione armata contro i poteri dello Stato, ovvero nella guerra civile; in proposito, si è osservato che sarebbe stato preferibile scegliere una formula che facesse leva sui “reati facenti parte del programma dell'associazione o della banda”, o simili¹⁰⁰.*

Se così è, ne deriva che la concreta attività fornita da un terrorista “dissociato”, diretta ad impedire la commissione di un reato-fine collegato nel senso indicato a quello per cui egli è imputato, ben vale a realizzare la condizione richiesta dall'art. 2 l. n. 304/1982 ai fini della concessione dell'attenuante.

⁹⁹ G. CHELAZZI, *op. cit.*, p. 16.

¹⁰⁰ M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 136-138.

Entrambi i comportamenti alternativi che esauriscono la condotta prevista dall'art. 2 debbono essere caratterizzati dal requisito dell'efficacia, introdotto dall'avverbio "*efficacemente*", presente, peraltro, già nel disposto dell'art. 62 n. 6 c.p., a proposito della seconda ipotesi di ravvedimento attivo. Poiché l'avverbio assume il medesimo significato all'interno di entrambe le disposizioni, possiamo rifarci, per la sua interpretazione, alla giurisprudenza formatasi sull'art. 62 n. 6 c.p.¹⁰¹, che possiamo distinguere in un orientamento prevalente, per cui l'*efficacia* risulta integrata solo allorché il comportamento dell'imputato abbia effettivamente portato all'elisione od all'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose¹⁰²; ed in uno, minoritario, per cui "*basta che l'azione del colpevole sia improntata a serietà di intenti si dà essere virtualmente idonea a conseguire lo scopo*"¹⁰³.

2.3. L'attenuante della collaborazione di cui all'art. 3.

L'art. 3 l. n. 304/1982 richiede due condotte alternative, la prima delle quali, consistente nel fatto dell'imputato che aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, trova il suo immediato precedente nell'art. 4 d.l. n. 625/1979, le uniche differenze consistendo nella sostituzione dell'espressione "*concorrenti*" con quella "*autori di reati commessi per la medesima finalità*", nella scomparsa dell'avverbio "*concretamente*" a qualificare il tipo di aiuto richiesto, nell'estensione del

¹⁰¹ M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 137-141.

¹⁰² Cass., 6 aprile 1981, Schubeje, in *Riv. pen.*, 1982, p. 294; Cass., 27 febbraio 1973, Sparapani, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1974, p. 275.

¹⁰³ Cass., 3 novembre 1971, Longoni, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1973, p. 78.

trattamento di favore, non più limitato ai soli “*delitti*”, a tutti i “*reati*” ed, infine, nell’indicazione alternativa e non più congiunta delle autorità destinatarie dell’aiuto¹⁰⁴, dissipando, così, i dubbi che parte della dottrina aveva prospettato con riferimento all’art. 4 d.l. n. 625/1979, ritenendo che, poiché la collaborazione doveva essere prestata ad entrambi gli organi, non sarebbe stata sufficiente quella inizialmente fornita alla sola polizia, ma poi negata al magistrato¹⁰⁵.

La prima innovazione citata presenta un duplice risvolto per l’imputato, rispettivamente, “positivo” e “negativo”: il primo consiste nel consentire l’applicazione del beneficio anche a colui che, avendo confessato tutte le proprie responsabilità personali, non sia, però, in grado di fornire elementi di novità riguardo agli autori dei reati da lui commessi, e ciò, o perché essi sono già noti agli inquirenti, o perché si tratta di reati monosoggettivi o, infine, per cause indipendenti dalla sua volontà. In proposito, alla domanda se, ai fini dell’operatività dell’attenuante, sia necessaria o meno l’indicazione di tutti gli “*autori di reati commessi per la medesima finalità*”, non è stata data risposta univoca. Infatti, a favore della non necessità sono stati adottati tre argomenti: in primo luogo, la lettera della legge, che parla di individuazione o cattura “*di uno o più autori*”; al che potrebbe aggiungersi, sul piano della *ratio*, che il legislatore si accontenta anche solo di una collaborazione “parziale”, rappresentando essa pur sempre un *quid pluris* rispetto alla mera “dissociazione” contemplata dall’art. 2; infine, si è osservato che la maggiore/minore completezza delle informazioni fornite potrebbe rilevare in sede di applicazione del beneficio, sia pure nei ristretti limiti in cui ciò è consentito. A quest’ultimo argomento, in particolare, si è opposto che la diminuzione di pena concessa

¹⁰⁴ M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 143-145.

¹⁰⁵ G. C. CASELLI e A. PERDUCA, *Commento all’art. 3 legge 304 del 1982*, in *Legisl. pen.*, 1982, p. 564.

all'imputato che collabora, a parte il caso dell'ergastolo (in sostituzione del quale è prevista una variazione tra un minimo ed un massimo che lascia un certo margine di discrezionalità al giudice), essendo stabilita nella misura fissa della metà, non lascia spazio a differenziazioni secondo il grado della collaborazione: il che ha un senso solo qualora si parta dal presupposto che debba trattarsi di una collaborazione "totale". Tuttavia, poiché concludere in quest'ultimo senso vorrebbe dire dover negare l'attenuante, ad esempio, al terrorista che, pur avendo tenuto un comportamento estremamente collaborativo, abbia tralasciato di fornire il nominativo di persone che, per essersi ormai ritirate dalla lotta armata, non costituiscono più un pericolo per le istituzioni, sembra preferibile risolvere il dilemma di cui sopra in concreto, valutando, caso per caso, quale sia il rilievo della "reticenza" rispetto al contributo fornito¹⁰⁶.

Il risvolto della nuova formulazione che, invece, abbiamo *supra* definito "negativo" per l'imputato, consiste nel fatto che egli non potrà fruire del beneficio qualora si limiti ad indicare i concorrenti nei reati da lui commessi, senza fare riferimento a coloro che, perseguendo le medesime finalità terroristiche/eversive, hanno commesso reati diversi da quelli compiuti da lui.

*"In altri termini, per poter fruire dell'attenuante di cui all'art. 3 legge n. 304 del 1982, l'imputato deve, comunque, rivelare tutto quanto gli è noto circa la composizione della banda o dell'associazione rispetto alla quale egli ha operato il suo distacco e circa i delitti dalla stessa commessi od alla stessa comunque in qualche modo riconducibili"*¹⁰⁷.

Circa le modalità di attuazione dell'aiuto, poiché il legislatore non ha ritenuto di aggiungere alcuna specificazione, si deve concludere che ne è

¹⁰⁶ M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 146-152.

¹⁰⁷ Ivi, p. 152.

ammesso ogni tipo, qualsiasi sia la forma in cui esso si estrinsechi, purché sia finalizzato a consentire agli inquirenti la raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura di altri terroristi. Inoltre, come accennato *supra* e a differenza di quanto avviene *ex art.* 4 d.l. n. 625/1979, a qualificare il tipo di aiuto non concorre, qui, l'avverbio “*concretamente*”, a causa della sua “*superfluità per <<assorbimento>> nell'oggetto del contributo offerto dall'imputato*”: infatti, non vi è dubbio che, anche senza di esso, l'aiuto offerto debba essere dotato non solo di un'astratta idoneità al raggiungimento dello scopo, ma anche di un'“*efficacia pratica*”, risultante dalla pretesa decisività delle prove che consentono l'individuazione o la cattura¹⁰⁸.

L'altra condotta che, ai sensi dell'art. 3, dà diritto all'attenuante della “collaborazione”, consiste nel fatto dell'imputato che “*fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso*”. Su questa, si sono abbattute le critiche della dottrina, che ha rilevato l'incongruità dell'equiparazione, *quoad poenam*, di situazioni caratterizzate da un'evidente disparità di intensità di collaborazione, che non risulterebbe giustificata neppure alla luce di una “*logica di uguaglianza*”, intesa come volontà del legislatore di estendere l'attenuante anche a chi meno sa, per avere contato meno nella delinquenza terroristica. Che si sia di fronte ad un forma di collaborazione “*minore*”, lo si deduce anche dalle espressioni usate: ed infatti, gli “*elementi di prova*” sono qualcosa di meno delle “*prove*”; così come lo sono la “*rilevanza*” della “*decisività*” e la “*scoperta degli autori*” della loro “*individuazione*”¹⁰⁹.

Per attenuare l'incongruità dell'equiparazione operata dal legislatore tra le due condotte previste dall'art. 3 l. n. 304/1982, si è fatta strada

¹⁰⁸ M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 156-157.

¹⁰⁹ G. C. CASELLI e A. PERDUCA, *ult. op. cit.*, pp. 565-566.

un'interpretazione volta a ridurre il campo di applicazione della seconda: questa fa leva, da un lato, sull'avverbio "*comunque*", che, precedendone la descrizione nel testo normativo, sta ad indicare come essa entri in gioco solo allorché l'imputato non sia assolutamente in grado di realizzare la prima; dall'altro, sull'uso del sostantivo singolare "*fatto*", anziché del plurale "*reati*", indice della volontà legislativa di far riferimento esclusivamente al singolo fatto oggetto di imputazione, abbandonando così la normale prospettiva di riguardo al comportamento complessivo tenuto dall'imputato di fronte al fenomeno terroristico. Dunque, in base a questo orientamento, se l'imputato aspira ad ottenere la concessione dell'attenuante *ex art. 3*, dovrà o tenere la prima condotta, ovvero reiterare la seconda con riferimento a tutti i reati terroristici a lui ascritti.

A questo punto, implicando comunque la "*scoperta*" (anche se è qualcosa di meno rispetto all'"*individuazione*") la rivelazione di qualcosa di ignoto, per il suo collegamento con la sussistenza di "*elementi di prova rilevanti*" e per il necessario coordinamento con la prima condotta, deve concludersi che, ai fini della realizzazione del secondo comportamento, il risultato della scoperta degli autori del fatto non deve essersi verificato o, per lo meno, non devono essere state raccolte prove decisive di colpevolezza a carico delle persone individuate; altrimenti, si verserebbe nell'ipotesi precedente, con conseguente applicabilità del beneficio a tutti i delitti terroristici commessi dall'imputato¹¹⁰.

Da ultimo, sembra che la "*ricostruzione del fatto*" debba avere ad oggetto tutto l'*iter* criminoso: a cominciare dall'ideazione, passando per l'organizzazione e l'esecuzione del fatto, fino alla sua gestione secondo i fini dell'associazione o della banda; inoltre, essa può definirsi "*esatta*" quando risulti "*precisa, completa e veritiera*", tale, perciò, da ricomprendere anche quegli elementi che, benché accidentali rispetto al

¹¹⁰ M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 169-171.

fatto di reato in sé e per sé considerato, formino oggetto di previsione penale, come le circostanze¹¹¹.

Il secondo comma dell'art. 3 prevede, poi, un'ulteriore riduzione di pena (fino ad un terzo) quando i comportamenti previsti dal primo comma siano “*di eccezionale rilevanza*”. Per la verità, in sede di discussione alla Camera era stato proposto un emendamento, tendente a specificare maggiormente il concetto, che suonava così: “*quando i comportamenti previsti dal comma precedente hanno causato lo smantellamento di una banda armata o di un intero settore di essa*”; tuttavia, questo fu respinto in quanto limitava eccessivamente l'ambito di discrezionalità dell'organo giudicante. Chiaramente, l'ipotesi delineata dall'emendamento è ricompresa nella previsione del disposto di legge, ma non la esaurisce¹¹².

Riferendosi cumulativamente ai comportamenti previsti dal primo comma, il legislatore sembra ritenere possibile un contributo di eccezionale rilevanza sia nell'ipotesi dell'aiuto che in quella della ricostruzione del fatto, quando, invece, dalle considerazioni svolte *supra* in questo stesso paragrafo, la seconda ipotesi risulta strutturalmente incompatibile con l'eccezionalità del contributo¹¹³. Perciò, presumendo che il legislatore abbia semplicemente optato per un'espressione idonea a ricomprendere un qualsiasi atteggiamento collaborativo di eccezionale importanza, senza stare a porsi problemi di classificazione e catalogazione¹¹⁴, deve concludersi che il capoverso dell'art. 3 rinvia solamente al primo dei comportamenti di cui al primo comma. Corollario di ciò è che l'ulteriore diminuzione di pena dovrà applicarsi quando alle individuazioni od alle catture (di regola, di un

¹¹¹ G. C. CASELLI e A. PERDUCA, *ult. op. cit.*, p. 567.

¹¹² M. MADDALENA, *op. cit.*, pp. 175-176.

¹¹³ G. C. CASELLI e A. PERDUCA, *ult. op. cit.*, p. 568.

¹¹⁴ M. MADDALENA, *op. cit.*, p. 177.

gran numero di militanti, ovvero anche di uno solo di essi, qualora rivesta un ruolo preminente nell'associazione o nella banda¹¹⁵), da cui non si può prescindere, si accompagnino rivelazioni di speciale portata, come quelle concernenti i moduli organizzativi del gruppo, quelle che consentano di acquisire l'intero arsenale di una banda, ovvero, infine, quelle che gettino luce sugli eventuali collegamenti (nazionali od internazionali) di un gruppo eversivo¹¹⁶.

3. La legge 18 febbraio 1987 n. 34.

Complice anche la distinzione appena vista tra le ipotesi attenuanti *ex artt. 2 e 3 l. n. 304/1982*, il termine “dissociazione” indicava, nell'uso corrente, la scelta operata da quelle persone che, imputate o condannate per delitti di terrorismo, avessero semplicemente manifestato il loro distacco dalla lotta armata, non tenendo atteggiamenti di collaborazione con la magistratura e la polizia. Tuttavia, poiché una tale definizione “*non riusciva ad esprimere in modo compiuto la complessità di un fenomeno che si era via via imposto quale uno dei più rilevanti momenti per il superamento nel nostro Paese della fase più acuta dell'offensiva terroristica*”¹¹⁷, allo scopo di soddisfare esigenze reali di regolamentazione, risultava necessario un intervento legislativo¹¹⁸. Tale fu la legge 18 febbraio 1987 n. 34, recante “*Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo*”, la quale, anzitutto, definì dettagliatamente, nel suo art. 1, cosa dovesse intendersi per dissociazione e, inoltre, introdusse temperamenti e sostituzioni di pena per coloro che si

¹¹⁵ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 54.

¹¹⁶ G. C. CASELLI e A. PERDUCA, *ult. op. cit.*, pp. 568-569.

¹¹⁷ M. LAUDI, *Terrorismo (dir. interno)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Giuffrè, 1992.

¹¹⁸ *Ivi.*

fossero “dissociati” ai sensi dell’art. 1. Come già alla l. n. 304/1982, anche alla disciplina introdotta dalla l. n. 34/1987 fu attribuito il carattere della temporaneità, essendone l’applicabilità limitata ai reati commessi entro il 31 gennaio 1983 e seguiti da un comportamento dissociativo interamente realizzatosi entro la data di entrata in vigore della legge¹¹⁹.

Riportiamo qui il testo dell’art. 1 prima di cominciarne l’analisi: “*Agli effetti della presente legge si considera condotta di dissociazione dal terrorismo il comportamento di chi, imputato o condannato per reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l’organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.*”

In proposito, ci si è chiesti, anzitutto, se il legislatore, utilizzando le parole “*reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale*”, abbia inteso limitare l’applicazione della disciplina ad una dissociazione rispetto ai soli illeciti commessi in un periodo posteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 625/1979, che a quella finalità conferì autonoma rilevanza quale circostanza aggravante. A questo interrogativo è stato risposto negativamente, sulla base di due considerazioni: in primo luogo, la lettera della legge parla di “*reati aventi finalità di terrorismo*”, non di reati che da essa siano aggravati; inoltre, la limitazione cronologica di cui sopra potrebbe suscitare dubbi di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 3 co. 1 Cost., poiché si tratterebbero in maniera diversa situazioni eguali: addirittura, è stato aggiunto, “*si potrebbe riservare una disciplina peggiore proprio a quelle persone che, avendo maturato da più lungo tempo il distacco da militanze terroristiche ed avendo mantenuto*

¹¹⁹ M. LAUDI, *op. cit.*.

questo atteggiamento, meriterebbero -prima ancora di altri- di usufruire dei benefici legislativi”¹²⁰.

Quanto al concetto di “dissociazione”, questo è definito dall’art. 1 nei termini di definitivo abbandono dell’organizzazione terroristica, ed individuato in tre profili che devono caratterizzare, congiuntamente, la condotta dell’imputato o del condannato, il primo dei quali consiste nell’*“ammissione delle attività effettivamente svolte”*. Tale formula fu proposta, e successivamente approvata, nel corso dei lavori preparatori dal senatore Ricci, che disse chiaramente che l’*“ammissione”* era cosa diversa dalla confessione, non dovendo avere ad oggetto tutti i singoli fatti sui quali vertono le imputazioni, ma, in generale, la partecipazione del soggetto ad attività terroristiche. Volendo esplicitare l’affermazione del senatore, rientrano tra le *“attività effettivamente svolte”*, delle quali l’imputato/condannato è chiamato a fornire un resoconto esauriente ai fini dell’applicazione della l. n. 34/1987, ad esempio, le modalità del suo ingresso nella banda armata; le funzioni svolte al suo interno; l’eventuale assunzione di compiti di direzione del gruppo, a livello nazionale o di articolazione locale; l’attività di proselitismo; la sua partecipazione a fatti criminosi di particolare gravità o di particolare rilievo ai fini dell’organizzazione eversiva e della sua attività complessivamente intesa (ad esempio, l’approvvigionamento di armi ed esplosivi)¹²¹.

Secondo profilo necessario ad integrare la condotta dissociativa è l’aver tenuto *“comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo”*: poiché si tratta di espressione che non solleva particolari difficoltà interpretative, possiamo spiegarla agevolmente con una carrellata di esempi, tratti dall’esperienza, di condotte

¹²⁰ G. C. CASELLI, M. LAUDI, P. MILETTO e A. PERDUCA, *La dissociazione dal terrorismo*, Giuffrè, Milano 1989, pp. 41-42.

¹²¹ Ivi, pp. 45-51.

che soddisfino i requisiti predetti. Potrà trattarsi, in primo luogo, di fatti rilevanti ai fini dei procedimenti penali in corso in materia di terrorismo, come l'aver trasmesso informazioni alla polizia o all'autorità giudiziaria su attività criminose di altri militanti della banda armata o l'aver consentito la scoperta di depositi di armi. Inoltre, varranno anche comportamenti che dimostrino un impegno diretto del soggetto contro la sopravvivenza di nuclei e strutture terroristiche, come i tentativi volti a contribuire ad uno scioglimento della banda e la diffusione di messaggi destinati ad ostacolare iniziative di proselitismo e reclutamento intraprese da militanti ancora attivi; o, ancora, tutti quei programmi di vita che testimonino una volontà del soggetto di reinserimento sociale e di risarcimento, anche morale, dei "guasti" da lui prodotti in passato, come l'instaurazione di rapporti, epistolari o diretti, con le famiglie di vittime del terrorismo¹²².

Infine, il legislatore chiede all'interessato, come terzo profilo della condotta di dissociazione, il "*ripudio della violenza come metodo di lotta politica*", la cui *ratio* sta nel fatto che, per poter parlare di un sincero abbandono della lotta armata, non basta ammetterne il fallimento alla luce delle sconfitte militari subite, ma è necessario riconoscerne l'inaccettabilità, in sé, quale mezzo di azione politica. In concreto, la prova di tale ripudio sarà fornita da quelle stesse circostanze che valgono a dimostrare l'avvenuta e definitiva interruzione del precedente vincolo associativo, sebbene qui valutate, più che come indice di una realtà oggettiva, come richiamo di un convincimento interiore del soggetto. A voler ravvisare una qualche rilevanza autonoma di tale requisito nel contesto dell'art. 1 si può osservare che, grazie ad esso, è indubbio che dissociazione significhi distacco da ogni

¹²² G. C. CASELLI, M. LAUDI, P. MILETTO e A. PERDUCA, *op. cit.*, pp. 57-59.

collegamento con qualsiasi organizzazione eversiva, e non soltanto con quella in cui il soggetto aveva militato in passato¹²³.

Dunque, con la legge n. 34/1987 si è conclusa la stagione della legislazione di emergenza contro il terrorismo, la quale, nonostante abbia ottenuto il successo auspicato, avendo contribuito in maniera rilevante alla sconfitta dei più agguerriti gruppi criminali¹²⁴, è stata duramente criticata. In particolare, si è lamentato che il fatto che la risposta legislativa fosse condizionata dalla necessità di ottenere, nel più breve tempo possibile, risultati efficaci da parte degli organi statuali nei confronti del partito armato, abbia comportato delle forzature rispetto agli ordinari modelli di intervento, e ciò tanto sul terreno dell'innalzamento del livello della sanzione penale, quanto su quello, opposto, delle norme di favore per il terrorista "pentito". Tuttavia, poiché tali forzature, a differenza di quanto avvenuto in altri Paesi, non risultano aver alterato le fondamentali regole poste a garanzia del singolo, né aver spostato il mezzo di reazione statale dal solco dell'accertamento giurisdizionale con le relative garanzie, al terreno della risposta militare o di polizia, sembra che le critiche debbano essere ridimensionate.

Inoltre, essendo ormai trascorso il periodo di efficacia delle normative a termine (l. n. 304/1982 e l. n. 34/1987), le uniche disposizioni, tra quelle analizzate in questo capitolo, ancora in vigore, sono rappresentate, rispettivamente, dall'aggravante *ex art. 1* e dall'attenuante *ex art. 4* d.l. n. 625/1979; da sole più che sufficienti, visto anche che, ad oggi, il fenomeno dell'eversione politica in Italia non presenta più i caratteri dell'emergenza¹²⁵.

¹²³ G. C. CASELLI, M. LAUDI, P. MILETTO e A. PERDUCA, *op. cit.*, pp. 60-61.

¹²⁴ L. D'AMBROSIO, *op. cit.*, p. 10.

¹²⁵ M. LAUDI, *op. cit.*.

Capitolo terzo

Il particolare trattamento riservato ai delitti di mafia

Sommario: 1. *Genesi della legislazione premiale antimafia: il dibattito sull'estensione dei benefici.* – 2. *Verso una normativa premiale in tema di criminalità organizzata non politica: in materia di sostanze stupefacenti.* – 3. *La recente legislazione d'emergenza in tema di delitti di mafia.* – 3.1. *La circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991.* – 3.2. *La circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152/1991.* – 4. *Il profilo penitenziario del doppio binario.* – 5. *Il profilo investigativo e processuale.* – 6. *Il profilo tutorio.* – 7. *Conclusioni.*

1. Genesi della legislazione premiale antimafia: il dibattito sull'estensione dei benefici.

“Per lunghi anni abbiamo tollerato quasi con indifferenza che la criminalità organizzata raggiungesse in Italia livelli assolutamente intollerabili per qualsiasi convivenza civile sino a costituire un gravissimo pericolo per la stessa stabilità delle istituzioni democratiche. [...] si è perfino tollerato che, in una città come Palermo, venissero progressivamente assassinati tutti i massimi vertici delle istituzioni, fatto, questo, unico al mondo. Quando un intensificato impegno ed una migliore professionalità di settori di Polizia e Magistratura hanno gradualmente consentito risultati sempre più incisivi nella repressione della criminalità

organizzata, ha cominciato a manifestarsi, anche in questo settore, il fenomeno del c.d. <<pentitismo>>.”¹

Queste le parole di Giovanni Falcone, uno dei magistrati più impegnati nell'azione giudiziaria di contrasto al fenomeno mafioso, che, fin dai primi anni ottanta, prospettò l'esigenza di estendere la normativa premiale, già sperimentata in materia di terrorismo, anche alla criminalità organizzata non caratterizzata politicamente. In proposito, non sarebbe stato sufficiente prevedere, per gli imputati e i condannati che avessero deciso di collaborare, un trattamento penale di consistente favore, dovendo ad esso necessariamente accompagnarsi l'introduzione di misure di protezione al fine di scongiurare il pericolo di possibili rappresaglie, nonché di incoraggiare l'interesse a collaborare².

Tale sollecitazione incontrò, però, forti resistenze, soprattutto da parte dei sostenitori dell'eterogeneità delle motivazioni della dissociazione del terrorista rispetto a quelle del pentito di mafia. Infatti, secondo questi, mentre il primo sarebbe indotto a collaborare dopo aver preso atto dell'erroneità della propria strategia politico-eversiva, sia quanto agli obiettivi perseguiti che ai mezzi impiegati, e della sua conseguente sconfitta³, il secondo offrirebbe il suo contributo prevalentemente per subire il minor danno dal processo a suo carico, senza quindi troncare i legami con gli ambienti criminali di appartenenza. A questo proposito, Falcone ha giustamente rilevato che, indipendentemente dalle ragioni del comportamento processuale del pentito, difficilmente quest'ultimo potrà

¹ G. FALCONE, *Intervento*, in AA.VV., *La legislazione premiale*, Giuffrè, Milano 1987, pp. 227-228.

² L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, Padova 2002, p. 18.

³ G. C. CASELLI e A. INGROIA, *Normativa premiale e strumenti di protezione per i collaboratori della giustizia: tra inerzia legislativa e soluzioni d'emergenza*, in AA.VV., *Processo penale e criminalità organizzata*, Editori Laterza, Roma-Bari 1993, p. 199.

rientrare nello stesso ambiente di cui fanno parte quei soggetti di cui egli ha denunciato i misfatti⁴.

Inoltre, si paventava che l'estensione della legislazione premiale ai pentiti di mafia avrebbe potuto innescare incontrollabili fenomeni di collaborazioni false e conseguenti ripercussioni su cittadini onesti, come avvenne nel caso Tortora⁵.

Infine, stando alla prevalente dottrina penalistica, il meccanismo di applicazione dei benefici era incompatibile con le funzioni tipiche della sanzione penale, che sappiamo essere, rispettivamente, quella retributiva, che vuole la pena proporzionata alla gravità del reato, la prevenzione generale e la prevenzione speciale. In particolare, quanto alla prima, si era osservato che *“poiché il valore dei benefici è posto in rapporto di proporzione diretta con l'entità della collaborazione prestata, ne consegue che, essendo evidentemente maggiore la portata delle rivelazioni dei capi delle organizzazioni criminali, questi ultimi avrebbero finito per fruire di sconti di pena assai più ragguardevoli dei gregari della medesima associazione”*⁶. La compatibilità della legislazione premiale con la funzione di prevenzione generale⁷ fu negata, invece, evidenziando che *“se l'agente al momento di commettere il reato sa che, qualora venga scoperto, può evitare di essere sottoposto a sanzione o quantomeno può ottenere forti*

⁴ G. FALCONE, *op. cit.*, p. 229.

⁵ Enzo Tortora, conduttore televisivo, giornalista e politico italiano, è famoso per essere stato vittima di un caso di malagiustizia: infatti, nel 1983 egli fu accusato di gravi reati, ai quali tuttavia era totalmente estraneo, sulla base di affermazioni provenienti da alcuni pentiti camorristi. Dopo 7 mesi di carcere e arresti domiciliari, la sua innocenza fu dimostrata dalla stessa magistratura che lo aveva coinvolto, e che lo assolse con formula piena. Questa triste vicenda ha portato ad un referendum popolare, meglio noto come “referendum Tortora”, volto ad introdurre la responsabilità civile dei magistrati.

⁶ G. C. CASELLI e A. INGROIA, *op. cit.*, pp. 200-201.

⁷ La funzione di prevenzione generale si fonda sull'assunto che la minaccia della pena serve a distogliere la generalità dei consociati dal compiere fatti socialmente dannosi.

sconti facendo apparire, con atti più o meno sinceri, il proprio ravvedimento, viene meno parte dell'effetto deterrente della sanzione penale”⁸. Infine, quanto al profilo della prevenzione speciale⁹, fu osservato che poiché le diminuzioni di pena non dipendevano da una prognosi favorevole in termini di diminuita pericolosità del reo, bensì soltanto dalla verifica della rilevanza probatoria delle sue dichiarazioni, il suo atteggiamento di recupero e di riappropriazione dei valori della società non avrebbe costituito oggetto di valutazione giudiziale¹⁰.

In proposito, qualcuno ha evidenziato le implicazioni della normativa premiale dal punto di vista della prevenzione speciale, segnalando come la scelta collaborativa, sia che fosse fondata su un profondo recupero di valori etici, che semplicemente su un ripensamento politico, esprimesse comunque un motivato distacco dalle pratiche e dalle motivazioni della lotta armata¹¹. Dall'altro lato, datane l'incidenza prevalentemente negativa sulla funzione di prevenzione generale, l'inserzione di una tale normativa doveva necessariamente fondarsi su situazioni ed esigenze eccezionali: ebbene, mentre l'emergenza terroristica aveva giustificato l'emanazione di una legislazione premiale *ad hoc*, lo stesso non poteva dirsi con riguardo all'emergenza-mafia, essendosi registrate collaborazioni con la giustizia da parte di pentiti pur in assenza di un'apposita regolamentazione¹².

⁸ G. C. CASELLI e A. INGROIA, *op. cit.*, pp. 201-202.

⁹ La funzione di prevenzione speciale fa leva sull'idea che l'inflizione della pena ad un determinato soggetto, serva ad evitare che il medesimo compia in futuro altri reati. Tale effetto può essere ottenuto attraverso tecniche diverse, dirette a perseguire l'emenda morale del reo ovvero la sua risocializzazione.

¹⁰ G. C. CASELLI e A. INGROIA, *op. cit.*, p. 201.

¹¹ D. PULITANÒ, *Tecniche premiali: fra diritto e processo penale*, in AA.VV., *La legislazione premiale*, cit., p. 88.

¹² *Ivi*, pp. 97-98.

Erano dunque vaste le resistenze ed isolate le voci favorevoli ad un'estensione della normativa premiale ai pentiti di mafia. E d'altra parte l'attenzione era assorbita dalla questione della valenza probatoria della chiamata in correità¹³: in proposito, Falcone faceva delle dichiarazioni dei collaboratori un momento collegato ai risultati di altre indagini ed indicava, perciò, la necessità di ricercare sempre riscontri alle stesse¹⁴.

2. Verso una normativa premiale in tema di criminalità organizzata non politica: in materia di sostanze stupefacenti.

La prima significativa estensione della normativa premiale alla criminalità organizzata non caratterizzata politicamente si è avuta quando il legislatore, in occasione del riordino della materia degli stupefacenti, avvenuto con l'emanazione del T.U. n. 309/1990, ha introdotto una speciale attenuante per gli imputati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Per la precisione, in quel contesto furono inserite due diverse diminuenti ad effetto speciale (essendo prevista una riduzione di pena dalla metà a due terzi) a favore della scelta collaborativa: per completezza le analizzeremo entrambe.

La prima è contenuta nel comma settimo dell'art. 73 del T.U. succitato, allora rubricato "*Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti*", che incrimina un numero elevato di comportamenti eterogenei, e in particolare, al primo comma, ogni condotta che si inserisce nel ciclo produttivo o commerciale della droga, ivi compresa la mera detenzione non finalizzata all'uso personale; i commi secondo e terzo prevedono pene severissime nei confronti di chi abusa delle autorizzazioni in suo possesso, in materia di

¹³ G. C. CASELLI e A. INGROIA, *op. cit.*, p. 204.

¹⁴ L. D'AMBROSIO, *op. cit.*, p. 20.

stupefacenti, per porre in essere atti illeciti¹⁵. L'attenuante di cui al comma settimo è applicabile a tutte le ipotesi di reato contenute nell'art. 73, a favore di chi *“si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”*. Essa si presenta innovativa rispetto alla normativa premiale anteriore, in quanto racchiude in un'unica fattispecie le due ipotesi che, finora, erano sempre state separate dalla disgiuntiva *“ovvero”*¹⁶: l'adoperarsi *“per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori”*, e, come condotta esemplificativa di questa, l'aiutare *“concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti”*¹⁷.

Inoltre, da un'attenta lettura del dettato normativo emerge che il comportamento rilevante deve essere comunque preventivo rispetto ad ulteriori attività delittuose, potendo esso concretarsi in ogni ausilio decisivo, fornito alle autorità inquirenti, in ordine al ritrovamento di sostanze stupefacenti, di loro materie prime nei vari stadi della lavorazione, o di strumenti indispensabili per la loro produzione o traffico, ovvero teso all'arresto od all'individuazione dei responsabili, che siano ancora effettivamente e provatamente impegnati in tal genere di illeciti¹⁸.

Venendo all'analisi dei singoli elementi di fattispecie, si discute, in dottrina ed in giurisprudenza, se la condotta descritta con l'espressione *“si adopera per evitare”* configuri, rifacendosi ad una distinzione tipicamente civilistica,

¹⁵ S. D'AMICO, *Il collaboratore della giustizia*, Edizioni Laurus Robuffo, Roma 1995, pp. 145-146.

¹⁶ Cfr. artt. 4 l. 15/1980 e 630 co. 5 c.p..

¹⁷ C. RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, Giuffrè, Milano 2002, p. 59.

¹⁸ S. D'AMICO, *op. cit.*, p. 146.

un'obbligazione di mezzo oppure di risultato. Nel primo senso depone il significato letterale delle parole, che è quello di “cercare, sforzarsi di evitare”, nonché la considerazione che, qualora il legislatore avesse voluto richiedere una prestazione di risultato, avrebbe utilizzato formule diverse, quali, ad esempio, “impedisce le conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa”, ovvero “si adopera in modo da impedire le conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa”. Occorre, però, che l'adoperarsi sia oggettivamente idoneo al raggiungimento del risultato dell'impedimento delle conseguenze ulteriori, e che tale idoneità sia verificata dal giudice con prognosi *ex ante*, tenendo conto di tutte le circostanze presenti nel momento in cui la condotta fu tenuta, come suggerito dall'avverbio “*concretamente*”, riferito all'ipotesi esemplificativa¹⁹. Chi ha concluso in senso contrario, invece, lo ha fatto ritenendo che l'avverbio “*efficacemente*”, contenuto nell'art. 74 co. 7 T.U. n. 309/1990, dovesse ritenersi implicitamente inserito anche nell'art. 73 co. 7, per un'esigenza di uguaglianza di trattamento²⁰.

Per “*conseguenze ulteriori*” devono intendersi gli sviluppi, penalmente rilevanti, “*cui può dar luogo lo svolgimento esecutivo di un reato di produzione o traffico di stupefacenti già perfezionato quantomeno a livello di tentativo*”²¹, come, ad esempio, l'avanzamento verso ulteriori fasi del ciclo produttivo commerciale²².

¹⁹ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 60-62; in giurisprudenza, Cass., 30 marzo 1994, Bozzi, in *Cass. pen.*, 1996, p. 657.

²⁰ F. PALAZZO, *Consumo e traffico degli stupefacenti. Profili penali*, Cedam, Padova 1994, pp. 190 ss.; in giurisprudenza, Cass., 30 settembre 1992, Viola, in *Cass. pen.*, 1994, p. 432 e Cass., 14 ottobre 1993, Jonata, in *Riv. pen.*, 1994, p. 626.

²¹ F. PALAZZO, *op. cit.*, p. 191.

²² G. FLORA, *Le fattispecie di ravvedimento postdelittuoso nella nuova legge sugli stupefacenti*, in AA.VV., *La riforma della legislazione penale in materia di stupefacenti*, Cedam, Padova 1991, p. 92.

Da ultimo, resta da esaminare il concetto di “*sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti*”: in particolare, poiché sembra che nel termine “*risorse*” rientrino non solo quelle materiali-finanziarie, ma anche quelle umane, ai fini della concessione dell’attenuante in esame rileveranno anche i contributi informativi o le chiamate in correità capaci di portare alla cattura dei fornitori dello stupefacente. L’aggettivo “*rilevanti*” va inteso nel senso di “*utili, idonee almeno ad agevolare*”, ciò che necessita di un chiarimento dato che, nell’uso comune, suggerisce piuttosto l’idea di un contributo qualitativo e quantitativo di rilievo. Ebbene, tale significato si fonda, da un lato, sulla *ratio* della disposizione; dall’altro, sugli irragionevoli effetti discriminatori che, ragionando diversamente, si produrrebbero a sfavore di soggetti non coinvolti in traffici di stupefacenti di particolari dimensioni, i quali, per definizione, non potrebbero contribuire alla sottrazione di risorse rilevanti²³.

Come accennato *supra*, la seconda attenuante è collocata nell’art. 74 T.U. n. 309/1990, che incrimina l’ipotesi associativa finalizzata al compimento degli atti illeciti di cui all’art. 73: in particolare, il comma settimo prevede una riduzione di pena (lo ripetiamo, dalla metà a due terzi) per il membro dell’associazione che “*si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti*”²⁴.

Sono subito chiare le differenze con la circostanza *ex art. 73 co. 7*: in primo luogo, sembra che l’espressione “*si sia efficacemente adoperato*”, a differenza di “*si adopera per evitare*”, configuri un’obbligazione di risultato: dunque, per poter fruire dell’attenuante *ex art. 74 co. 7*, l’agente deve avere effettivamente determinato, con la propria condotta, il risultato

²³ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, pp. 67-68.

²⁴ S. D’AMICO, *op. cit.*, pp. 146-147.

previsto dalla norma. Ciò che, del resto, si pone perfettamente in linea con la *ratio* della disposizione: infatti, configurando l'art. 74 un “reato associativo punito più severamente rispetto a quello (monosoggettivo o a concorso eventuale) di cui all'art. 73, il legislatore avrebbe opportunamente richiesto un contributo quantitativamente diverso”²⁵. Tuttavia, sembra preferibile interpretare la norma in maniera meno restrittiva, si dà consentire l'applicazione del premio anche agli autori di condotte che, benché oggettivamente e concretamente idonee a produrre i risultati dell'assicurazione delle prove o della sottrazione di risorse decisive, non li abbiano infine conseguiti, per fattori da loro non governabili (ad esempio, intempestività od inefficienza delle forze di polizia, caso fortuito, ecc.).

Per “assicurare le prove del reato” deve intendersi la loro predisposizione materiale o la loro conservazione, per poi fornirle all'autorità di polizia o giudiziaria.

Infine, le “risorse”, materiali-finanziarie o umane che siano secondo quanto detto *supra*, devono essere “decisive” e non soltanto “rilevanti”, “per la commissione dei delitti”: ciò che accadrà quando, in loro assenza, l'associazione non sarà in grado di realizzare i reati oggetto del programma criminoso, o, perlomeno, sarà costretta ad una ristrutturazione del proprio organigramma, rallentando così in maniera significativa l'attività criminale²⁶.

²⁵ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, pp. 69-70.

²⁶ *Ivi*, pp. 70-72.

3. La recente legislazione d'emergenza in tema di delitti di mafia.

Benché l'introduzione dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 74 T.U. n. 309/1990 abbia costituito un primo passo verso l'estensione della normativa premiale alla criminalità organizzata non caratterizzata politicamente, altro era affermare che si fosse in presenza di un'inversione di tendenza rispetto all'atteggiamento ostile nei confronti di tale estensione. Infatti, l'art. 74 co. 7 aveva una sua specifica ragion d'essere nel contesto di un disegno politico-legislativo di duro contrasto dell'uso e del traffico di stupefacenti, ciò che è dimostrato anche dall'inapplicabilità della diminuzione a reati connessi al traffico di stupefacenti, ma diversi dall'associazione a delinquere finalizzata (come, ad esempio, l'appartenenza ad un'associazione mafiosa)²⁷.

Per una svolta, si dovette attendere l'omicidio del giudice Rosario Livatino, avvenuto ad Agrigento il 21 settembre 1990²⁸, a seguito del quale, dalla magistratura siciliana *in toto*, ma in particolare dai compianti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, si levò una protesta per l'inefficienza della risposta dello Stato nei confronti della mafia²⁹, che culminò nell'emanazione del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito in l. 15 marzo 1991 n. 82, e recante “*Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*”³⁰.

²⁷ G. C. CASELLI e A. INGROIA, *op. cit.*, p. 207.

²⁸ Per mano della Stidda agrigentina, un'organizzazione mafiosa in contrasto con Cosa Nostra.

²⁹ G. C. CASELLI e A. INGROIA, *op. cit.*, pp. 207-208.

³⁰ Su cui cfr. cap. I, sez. II, § 5.

Nell'ambito di tale indirizzo legislativo di intensificazione dell'azione di contrasto al fenomeno mafioso, è stato poi emanato il d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991 n. 203, recante *“Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa”*, di cui ci interessa, in particolare, il capo III (artt. da 6 a 8), intitolato *“Circostanze aggravanti e attenuanti per reati commessi da persone sottoposte a misure di prevenzione o per reati connessi ad attività mafiose”*³¹.

3.1. La circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991.

Il primo comma dell'art. 7 d.l. n. 152/1991, per il quale *“Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà”*, reca, come si vede, una circostanza aggravante ad effetto speciale che si snoda in due varianti. La prima, c.d. *del metodo mafioso*, consiste nel fatto che il delitto base è commesso *“avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale”*; mentre la seconda, c.d. *dell'agevolazione mafiosa*, attribuisce valenza aggravante *“al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”*³².

L'art. 416-bis, che incrimina l'associazione di tipo mafioso, fu introdotto nel codice penale dalla l. 13 settembre 1982 n. 646, c.d. *“Rognoni-La Torre”* dal nome dei suoi promotori: mentre i primi due commi del suddetto articolo indicano le condotte individuali di partecipazione in senso ampio

³¹ G. C. CASELLI e A. INGROIA, *op. cit.*, pp. 208-209.

³² G. DE VERO, *La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, pp. 42-43.

all'associazione, differenziando la pena a seconda che si tratti di mera partecipazione, ovvero di promovimento, direzione, organizzazione, il comma terzo definisce l'associazione *“di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.”*

Ciò premesso, il primo problema che si è posto è se l'aggravante c.d. *del metodo mafioso* fosse applicabile solo ai partecipanti all'associazione *ex art. 416-bis c.p.*, ovvero, al contrario, solo ai soggetti estranei. Nel primo senso, si è sostenuto che l'analoga formula, contenuta nell'art. 51 co. 3-*bis c.p.p.* (*“delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis”*), indica quelli di cui si sono macchiati gli appartenenti al sodalizio mafioso. A questo argomento si è opposto che le varie norme processuali che individuano il regime differenziato dei delitti di criminalità organizzata contemplano sempre quelli qualificati dall'uso del metodo mafioso, accanto alla fattispecie *ex art. 416-bis c.p.*: e dunque, *“questa duplice indicazione risulterebbe del tutto superflua ove dovesse affermarsi la costante coincidenza degli autori degli uni con i soggetti attivi dell'altra, che avrebbe reso sufficiente il riferimento esclusivo al delitto di associazione mafiosa”*³³. Inoltre, la tesi per cui la circostanza in commento troverebbe applicazione solo ai delitti commessi da soggetti estranei all'associazione mafiosa fu sostenuta da una pronuncia, peraltro rimasta isolata, della

³³ G. DE VERO, *op. cit.*, pp. 44-45.

Cassazione³⁴, finché non intervennero le Sezioni Unite a risolvere il contrasto, chiarendo come l'aggravante fosse applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzassero gli estremi, che fossero partecipi o estranei al sodalizio mafioso³⁵. Una giurisprudenza successiva precisò come, per i partecipi, la circostanza potesse operare unicamente per i reati-fine, essendo incompatibile con la contestazione del delitto di associazione mafiosa, “*in quanto la condotta tipizzata dalla norma incriminatrice assorbe la previsione dell'aggravante*”³⁶.

Benché riconosciuto che soggetti attivi dei delitti aggravati dal metodo mafioso possono essere sia gli intranei che gli estranei all'associazione, in dottrina si è comunque sostenuto che la prima ipotesi risulta nettamente prevalente rispetto alla seconda, limitata, invece, al caso del delitto compiuto dal soggetto che rivendichi falsamente l'appartenenza al sodalizio mafioso, sì da “*sfruttare <<abusivamente>> un patrimonio di carica intimidativa che non gli compete*”³⁷.

Non vi è dubbio che l'art. 7 d.l. n. 152/1991, definendo il metodo mafioso rilevante quale aggravante di portata generale attraverso il rinvio alle “*condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale*”, si stia riferendo alla “*forza di intimidazione (derivante dal vincolo associativo)*”, nonché alla “*condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva*”, di cui al terzo comma dello stesso articolo. La prima sussiste, indipendentemente dal compimento effettivo di atti di violenza intimidatoria, ove l'agente sia accompagnato da un alone di prepotenza che fa apparire, alle potenziali vittime, probabile la sopraffazione e la futura violenza nel caso di omesso

³⁴ Cass., 5 luglio 1994, Petillo, in *Giur. it.*, 1995, p. 474.

³⁵ Cass., 28 marzo 2001, Cinalli e altro, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2662.

³⁶ Cass., 8 giugno 2011, n. 26609, in *CED Cass. pen.*, Rv. 250752.

³⁷ G. DE VERO, *op. cit.*, p. 45.

assoggettamento alla sua volontà. La “*forza di intimidazione*”, così definita, genera “*assoggettamento*”, inteso come sudditanza psicologica, ed “*omertà*”, nel senso di indisponibilità della vittima a collaborare con i poteri dello Stato, preferendo, piuttosto, la falsa testimonianza ed il favoreggiamento del “mafioso”. Tipico è il caso, ad esempio, dei commercianti che, in cambio della protezione di un *clan* mafioso, si assoggettano al pagamento di “tangenti”, subendo in tal modo continue e non denunciate estorsioni: nella consapevolezza che la mancata corresponsione comporterebbe un’immediata rappresaglia e la presumibile distruzione dell’esercizio commerciale³⁸.

Infine, bisogna notare come, aldilà della coincidenza letterale, i metodi mafiosi rilevanti, rispettivamente, *ex artt. 416-bis e 7 d.l. n. 152/1991*, si collochino “*in due ordini di grandezze incommensurabili, che ne impongono una ricostruzione in termini di reciproca autonomia*”³⁹. Infatti, essendo il primo elemento costitutivo di un fenomeno associativo complesso, contemplato dalla norma incriminatrice dal momento della genesi fino a quello del consolidamento, non è destinato necessariamente a riprodursi, nell’attualità di contenuti di violenza o di minaccia, in qualsiasi manifestazione della vita del sodalizio. Lo stesso non può dirsi quanto alla fattispecie circostanziata, dove il metodo mafioso, rappresentando la concreta modalità di realizzazione di un circoscritto fatto delittuoso, non può ritenersi integrato per il tramite di una considerazione allargata all’intero ciclo di vita dell’associazione, ma deve risultare integralmente dalle modalità di condotta accessoria all’esecuzione del delitto⁴⁰.

³⁸ L. D’AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *Appunti dalle lezioni*, <http://docenti.luiss.it/gallucci/files/2013/04/Delitti-contro-lordine-pubblico.pdf>, p. 12.

³⁹ G. DE VERO, *op. cit.*, p. 47.

⁴⁰ *Ivi*, pp. 47-48.

Mentre non si può dubitare della natura oggettiva dell'aggravante *del metodo mafioso*, attenendo essa alle modalità dell'azione, di quella c.d. *dell'agevolazione mafiosa*, invece, mentre la dottrina ha sostenuto la natura soggettiva, essendo incentrata su di una particolare motivazione a delinquere⁴¹, la giurisprudenza di legittimità, ritenendo che essa riguardi una modalità dell'azione rivolta ad agevolare un'associazione di tipo mafioso, le ha conferito natura oggettiva⁴². La distinzione non è priva di risvolti pratici, in quanto nell'un caso la circostanza non si estende agli eventuali concorrenti nel reato ai sensi dell'art. 118 c.p.⁴³, nel secondo, invece, sì e, ha aggiunto la Cassazione nella medesima pronuncia, anche al soggetto affiliato all'organizzazione criminale, che sia stato favorito dalla condotta agevolatrice.

Conviene ora segnalare due indirizzi, rispettivamente giurisprudenziale e dottrinale, intesi ad individuare un qualche referente oggettivo del disvalore espresso dall'aggravante dell'agevolazione, che altrimenti rischierebbe di risolversi in un mero atteggiamento interiore di solidarietà del reo nei confronti della criminalità organizzata circostante⁴⁴. Il primo sottolinea la necessità di provare, ai fini dell'applicazione della circostanza, l'effettiva esistenza dell'associazione beneficiaria della finalità agevolatrice, a differenza dell'ipotesi del metodo mafioso, dove, come abbiamo visto *supra*, è indifferente che sia reale o supposto il sodalizio la cui forza intimidatrice viene evocata⁴⁵. Il secondo, spingendosi ancora più oltre, richiede anche l'accertamento di un rapporto di adeguatezza tra il singolo

⁴¹ G. DE VERO, *op. cit.*, p. 48.

⁴² Cass., 22 gennaio 2009, Napolitano, in *CED Cass. pen.*, Rv. 244261.

⁴³ G. DE VERO, *op. cit.*, p. 48.

⁴⁴ *Ivi*, p. 49.

⁴⁵ Cass., 18 marzo 1994, n. 1327, in *Cass. pen.*, 1995, p. 1035.

fatto delittuoso e la concreta attività che si intenda agevolare: in questo senso, ad esempio, il delitto di sostituzione di persona *ex art. 494 c.p.* potrà ritenersi aggravato dalla finalità di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso quando sia stato commesso al fine di assicurare, per il tramite di locazione o di compravendita, la disponibilità agli associati di un appartamento da utilizzare nell'ambito del programma criminoso⁴⁶.

Proprio perché, come visto, le due ipotesi *ex art. 7 d.l. n. 625/1979* ineriscono a due ambiti differenti, esse non sono tra loro incompatibili, tanto da poter essere ravvisate contemporaneamente nella medesima condotta⁴⁷: in tal caso, secondo la Cassazione, si farà luogo ad un unico aumento di pena⁴⁸.

Dal primo comma dell'art. 7 emerge il divieto di applicazione dell'aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi ai delitti punibili con l'ergastolo: proprio il significato del termine "*punibili*" ha dato luogo a due diversi e contrapposti indirizzi giurisprudenziali. Secondo il primo, minoritario e meno recente⁴⁹, la circostanza non è applicabile ai delitti per cui sia prevista astrattamente la pena dell'ergastolo per due ordini di motivi: in primo luogo, il dato testuale della disposizione (il termine "*punibili*" si contrappone a "*puniti*"); in secondo, l'illogicità di subordinare l'applicabilità dell'aggravante al risultato del giudizio di merito circa la misura della pena da irrogare in concreto al reo⁵⁰. Il secondo orientamento,

⁴⁶ G. DE VERO, *op. cit.*, pp. 49-50.

⁴⁷ C. DE ROBBIO, *La c.d. <<aggravante mafiosa>>: circostanza prevista dall'art. 7 del d. lg. n. 152 del 1991*, in *Giur. mer.*, 2013, p. 1616.

⁴⁸ Cass., 4 luglio 2012, n. 36573, in *CED Cass. pen.*, Rv. 253378.

⁴⁹ L. TUMMINIELLO, *L'ambito di applicabilità e gli effetti dell'aggravante dell'agevolazione e del metodo mafiosi*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1419.

⁵⁰ Cass., 14 maggio 2002, Erra, in *CED Cass. pen.*, Rv. 222119; e, anche se si tratta di *obiter dictum*, Cass., 7 marzo 2003, Benigno, *ivi*, Rv. 224084.

più recente ed ormai consolidato, ritiene, invece, che la circostanza possa essere contestata anche con riferimento a delitti punibili con la pena edittale dell'ergastolo, fermo restando, però, che gli effetti dell'aggravamento sanzionatorio opereranno soltanto se, in concreto, verrà inflitta una pena diversa⁵¹. Successivamente, le Sezioni Unite hanno confermato la correttezza di quest'ultimo indirizzo interpretativo⁵².

Per concludere, per non vanificare l'effetto di aggravamento della pena, il secondo comma dell'art. 7 succitato stabilisce che *“le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante”*. In altre parole, la contestazione della circostanza ex art. 7 co. 1 ne comporta la prevalenza su ogni eventuale attenuante diversa dalla *minore età* ex art. 98 c.p., ovvero da quelle, rispettivamente, del contributo di *minima importanza* e della *minorazione psichica* ex art. 114 c.p.; e la sequenza che deve ripercorrere il giudice il sede di commisurazione della pena è la seguente: individuazione della pena-base, applicazione dell'aggravante in discorso, applicazione delle circostanze (aggravanti o attenuanti prevalenti a seguito del giudizio di bilanciamento), nel rispetto della regola di cui all'art. 63 co. 3 c.p., a norma del quale *“Quando [...] si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la*

⁵¹ Cass., 10 gennaio 2002, Ferraioli, in *CED Cass. pen.*, Rv. 221443; Cass., 17 gennaio 2006, La Fratta, *ivi*, Rv. 234054; Cass., 21 novembre 2007, Centonza, *ivi*, Rv. 238933; Cass., 4 marzo 2008, Abbrescia, *ivi*, Rv. 240115; Cass., 13 marzo 2008, Angelino, *ivi*, Rv. 239759.

⁵² Cass., 18 dicembre 2008, Antonucci, in *CED Cass. pen.*, Rv. 241575.

*diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.”*⁵³.

3.2. La circostanza attenuante di cui all’art. 8 d.l. n. 152/1991.

L’art. 8 co. 1 d.l. n. 152/1991 reca una disposizione premiale, ai sensi della quale *“Per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà”*.

Come si vede, questa norma combina in modo parzialmente originale elementi in gran parte già presenti nelle precedenti disposizioni premiali: in particolare, di quella *ex art. 73 co. 7 T.U. n. 309/1990*, riprende la struttura, nel senso che la condotta di ravvedimento processuale rileva non in sé e per sé, bensì in via esemplificativa, come modalità di impedimento delle conseguenze ulteriori; ancora, di quelle, rispettivamente, *ex artt. 4 d.l. n. 625/1979 e 630 co. 5 c.p.*, l’art. 8 succitato riprende la formula dell’aiutare *“concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti”*; infine, dalla norma premiale *ex art. 3 l. n. 304/1982* mutua, con alcune varianti, la

⁵³ M. T. TRAPASSO, *Composizioni sulla pena: dissociazione attuosa, aggravante di mafia e giudizio di bilanciamento*, <http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2014/04/web.04.2014.Questioni.Dissociazione.Trapasso.pdf>, pp. 2-3.

formula “*fornisce [...] elementi di prova rilevanti per l’esatta ricostruzione del fatto*”⁵⁴.

Rinviando all’analisi delle disposizioni citate per quel che concerne i requisiti omologhi⁵⁵, limiteremo qui l’approfondimento agli elementi nuovi.

Per cominciare, mentre taluno ha sostenuto che l’attenuante in esame non si estende a qualsiasi reato commesso dal collaborante, ma soltanto ai delitti indicati dall’art. 8 d.l. n. 152/1991 (e cioè: quelli di cui all’art. 416-*bis* c.p., quelli commessi avvalendosi delle condizioni *ivi* previste ovvero per agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso)⁵⁶, secondo altri essa non può essere circoscritta esclusivamente ai reati già riconosciuti giudizialmente come aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/1991, “*anche se il dato letterale identico delle due norme, la loro fisica contiguità e, forse esigenze di certezza giuridica, sembrerebbero imporre una netta simmetria di previsioni. Andrebbero, invece, anche ricompresi quei reati come il 416 ter c.p., che presuppongono implicitamente le condizioni di <<mafiosità>>, oppure agevolano, comunque, le grandi organizzazioni criminali, come il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) a vantaggio del soggetto mafioso o l’assistenza agli associati di cui all’art. 418 c.p.*”⁵⁷.

Inoltre, si è osservato come la delimitazione del beneficio al solo “*imputato*” sia poco plausibile per due ordini di motivi: in primo luogo, poiché letteralmente “*imputato*” è solo colui che sia stato rinviato a giudizio in un determinato procedimento, rimarrebbe escluso dall’attenuante, ad

⁵⁴ C. RUGA RIVA, *op.cit.*, p. 76.

⁵⁵ Per l’art. 73 co. 7 T.U. n. 309/1990 cfr. *supra*, § 2; per l’art. 4 d.l. n. 625/1979 cfr. cap. II, § 1.2.3; per l’art. 630 co. 5 c.p. cfr. cap. I, sez. II, § 4; per l’art. 3 l. n. 304/1982 cfr. cap. II, § 2.3.

⁵⁶ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 82.

⁵⁷ S. D’AMICO, *op. cit.*, p. 148.

esempio, chi fornisca il contributo probatorio in qualità di testimone o di imputato di reato connesso, oppure, ancora, il mafioso che, estraneo a qualsiasi procedimento o semplicemente indagato, prendesse contatto con l'autorità di polizia giudiziaria, fornendo informazioni utili alla cattura dei concorrenti. Sembra, inoltre, che per il criminale già rinviato a giudizio, come tale di regola in stato di custodia cautelare e dunque ormai estraneo all'organizzazione criminosa, sia oggettivamente difficile la prestazione di una condotta collaborativa concretamente idonea ad impedire le conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa. Perciò si potrebbe tentare di leggere la norma in maniera meno aderente al suo significato letterale, ipotizzando che il legislatore abbia utilizzato la parola "*imputato*" in senso atecnico, ciò che sembra avallato dall'uso della formula "*dissociandosi dagli altri*", ove è chiaro che la dissociazione è tale rispetto agli altri associati, o agli altri concorrenti necessari od eventuali, a prescindere dalla loro attuale qualifica processuale⁵⁸.

Proprio il termine "*dissociandosi*", mutuato dalla normativa antiterroristica, ripropone le medesime riserve di fondo suscitate in quella sede⁵⁹, essendo arduo desumere dal testo di legge che cosa significhi esattamente; per di più, le difficoltà sono di natura diversa a seconda del delitto in relazione al quale avviene la dissociazione. Infatti, l'art. 8 d.l. n. 152/1991 prevede l'applicabilità dell'attenuante, oltre che al reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., anche a quelli compiuti "*avvalendosi delle condizioni*" ivi previste, ovvero "*al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso*": nessun problema si pone nei primi due casi, poiché il collaboratore non potrà che essere già stato membro del sodalizio mafioso; dunque, la dissociazione

⁵⁸ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, pp. 76-78.

⁵⁹ Su cui cfr. cap. II, § 1.2.2.

equivarrà a recesso dall'associazione, ciò che costituisce un *quid pluris* rispetto alla semplice collaborazione⁶⁰.

Quando, invece, la diminuzione deve applicarsi al terzo caso, poiché chi commette reati con finalità di agevolazione mafiosa non è necessariamente membro dell'associazione, ma può anche essere un *extraneus*, occorre individuare il *quid pluris* che qualifica la condotta di dissociazione, che tende altrimenti a coincidere con il semplice venir meno dell'elemento soggettivo del reato (insito già nell'atteggiamento collaborativo). In proposito, è stato dapprima proposto di emulare la soluzione adottata in relazione all'attenuante *ex art. 4 d.l. n. 625/1979* per i terroristi, per cui la dissociazione implica il distacco del singolo dai concorrenti, avendo egli revocato, in relazione al delitto dato, l'adesione alla finalità di agevolazione dell'attività dell'associazione mafiosa. Tuttavia, a questa soluzione è stato obiettato che l'ulteriore finalità perseguita nella commissione del reato, essendo nient'altro che una forma di dolo specifico, non costituisce affatto un *quid pluris* rispetto al venir meno dell'elemento soggettivo del reato, essendone il dolo specifico parte integrante⁶¹. Un'alternativa suggerita è stata quella di prendere in considerazione la motivazione dell'atteggiamento collaborativo, il che, se da un lato avrebbe consentito di agganciare la *ratio* della normativa premiale alla funzione di prevenzione speciale della pena, conferendo rilievo all'effettiva resipiscenza del collaborante, dall'altro è stata ritenuta, oltre che difficilmente realizzabile in concreto, anche antitetica alla volontà del legislatore, proiettata piuttosto verso un'ottica di risultato. Dunque, premessa una sostanziale omogeneità di struttura dell'associazione mafiosa e del concorso eventuale per via della comune presenza di necessari momenti organizzativi⁶², sembra più aderente alla

⁶⁰ G. C. CASELLI e A. INGROIA, *op. cit.*, p. 210.

⁶¹ *Ivi*, p. 211.

⁶² C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 83.

lettera della norma ed al presumibile intento del legislatore definire l'atto di dissociazione come recesso del collaborante dal sodalizio criminoso⁶³. Sul piano pratico e probatorio, si è poi sottolineato come, ad integrare la dissociazione, sia di regola sufficiente la collaborazione processuale, che di per sé comporta l'espulsione dall'associazione e la "condanna a morte del traditore": in quest'ottica, basterà verificare che la collaborazione sia leale e non, invece, concordata tatticamente con l'associazione mafiosa di provenienza⁶⁴.

Guardando al quadro d'insieme delle speciali attenuanti che abbiamo finora esaminato, ci si è chiesti se, di fronte ad un comportamento collaborativo già rilevante ai fini dell'applicazione di quelle in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, ovvero di produzione o traffico di stupefacenti, e sempre che tali reati possano ritenersi connessi all'attività di un'associazione di tipo mafioso, potesse essere riconosciuta al collaborante anche l'ulteriore diminuzione di cui all'art. 8 d.l. n. 152/1991. La risposta affermativa, in un primo momento, potrebbe apparire ingiustificata in quanto il riconoscimento comporterebbe, oltre alla diminuzione di pena, per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 8, anche l'automatica disapplicazione dell'aumento dovuto all'aggravante *ex art. 7* dello stesso d.l., con il risultato di comminare un trattamento penale sensibilmente più mite al concorrente nell'ipotesi delittuosa più grave (in quanto aggravata dalla *mafiosità*), quale effetto dell'inquadramento del reato come opera della criminalità organizzata o meno. Tuttavia, essendo l'art. 8 succitato teso ad incentivare scelte dissociative e collaborative contro la macrocriminalità, non sembra incongruo prevedere un ulteriore trattamento

⁶³ G. C. CASELLI e A. INGROIA, *op. cit.*, pp. 211-212.

⁶⁴ C. RUGA RIVA, *op. cit.*, p. 83.

di favore a vantaggio di chi osi sfidare le consorterie di tipo mafioso, assumendosene tutti i rischi che ne derivino⁶⁵.

Infine, è manifesto che il primo comma dell'art. 8 configura una circostanza attenuante ad effetto speciale, comportando la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione (da dodici a vent'anni) e la diminuzione delle altre pene da un terzo alla metà. In proposito, è stato osservato come tali riduzioni appaiano troppo elastiche, essendo eccessivo il distacco tra minimo e massimo della pena, per poter essere calcolate in anticipo con un sufficiente margine di certezza, il che rende l'intera disposizione inadeguata in funzione dell'incentivazione di nuove collaborazioni⁶⁶.

Il secondo comma dell'art. 8, cui poc'anzi abbiamo accennato, stabilisce che *“Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'art. 7”*. Aderendo all'interpretazione letterale, questa disposizione esclude l'applicabilità sia della circostanza aggravante del metodo e del fine dell'agevolazione mafiosi *ex art. 7* co. 1 d.l. n. 152/1991, che della deroga *ex co. 2* (per cui *“le circostanze attenuanti [...], concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa”*) all'ordinario giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 c.p.: perciò, l'attenuante *ex art. 8* sembrerebbe, invece, soggetta a quest'ultimo. Tuttavia, il fatto che l'art. 8 stabilisca che l'art. 7 non si applica in presenza dell'attenuante si traduce necessariamente in un vincolo all'interprete nella valutazione delle circostanze da sottoporre al bilanciamento, cui viene sottratta la considerazione dell'aggravante della mafiosità⁶⁷.

⁶⁵ S. D'AMICO, *op. cit.*, p. 150.

⁶⁶ G. C. CASELLI e A. INGROIA, *op. cit.*, p. 213.

⁶⁷ M. T. TRAPASSO, *op. cit.*, pp. 2-3.

Per quanto riguarda, poi, la sequenza che deve ripercorrere il giudice in sede di commisurazione della pena, dobbiamo chiederci se essa coincide o meno con quella già descritta dal secondo comma dell'art. 7⁶⁸. Seguendo la suesposta interpretazione letterale, l'eccezione alla deroga ripristinerebbe la regola ordinaria di applicazione delle circostanze, quindi: giudizio di bilanciamento, all'esito del quale applicazione delle circostanze ritenute prevalenti, secondo l'art. 63 co. 3 c.p., che vuole l'applicazione prioritaria della circostanza ad effetto speciale; viceversa, a tenore dell'ipotesi per cui il rinvio che l'art. 8 fa all'art. 7 sarebbe da intendersi limitato alla previsione della mancata applicazione dell'aggravante in esso contenuta, sarebbe impossibile procedere con l'ordinario regime di valutazione delle circostanze. Dunque, anche per l'art. 8 si derogherebbe a quanto normalmente stabilito in materia di circostanze⁶⁹.

Infine, bisogna precisare se l'attenuante trova applicazione sulla pena-base, al pari di quanto previsto per l'aggravante, ovvero all'esito del giudizio di bilanciamento⁷⁰. In quest'ultimo senso hanno concluso le Sezioni Unite⁷¹ che, dopo aver escluso l'assoggettabilità al giudizio medesimo della diminuzione in commento, allo scopo di offrire un incentivo reale e non meramente eventuale alla dissociazione dalla criminalità organizzata, hanno affermato come, nel caso in cui ricorrano circostanze aggravanti ed attenuanti, vada dapprima effettuato il bilanciamento e poi, sul risultato che ne consegue, applicata l'attenuante ad effetto speciale. Le Sezioni Unite hanno giustificato l'adozione di quest'ultimo criterio affermando che esso permette *“di coniugare premialità, personalizzazione del trattamento*

⁶⁸ Su cui cfr. § 3.1.

⁶⁹ M. T. TRAPASSO, *op. cit.*, pp. 3-4.

⁷⁰ Ivi, p. 4.

⁷¹ Cass., 25 febbraio 2010, Contaldo, in *Cass. pen.*, 2010, p. 3756.

sanzionatorio e proporzionalità del medesimo rispetto alla misura di lesività effettiva del fatto costitutivo del reato; consente, in altri termini, di impedire che dissociazione e contributo investigativo elidano la concreta offensività del fatto”⁷².

4. Il profilo penitenziario del doppio binario.

Il particolare trattamento sanzionatorio riservato prima ai delitti terroristici e poi anche mafiosi, consistente, come abbiamo visto sinora, da un lato, in circostanze aggravanti per chi tali reati commette e, dall’altro, in attenuanti per chi, dopo averli perpetrati, si dissocia in vario modo dalle organizzazioni di appartenenza, può produrre effetti solo se ad esso corrisponde uno speculare trattamento penitenziario per coloro che vengano condannati in relazione a tali delitti⁷³.

Il trattamento penitenziario differenziato si articola secondo alcune fondamentali direttive: la prima, *ex art. 4-bis* co. 1 l. n. 354/1975 (sull’ordinamento penitenziario), introdotto dall’art. 1 d.l. n. 152/1991, consiste nella drastica restrizione della possibilità di fruire dell’assegnazione al lavoro all’esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà), esclusa la liberazione anticipata, per i detenuti e gli internati⁷⁴ per delitti di tipo mafioso o di grande criminalità (o

⁷² M. T. TRAPASSO, *op. cit.*, pp. 4-5.

⁷³ L. D’AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *Appunti dalle lezioni*, <http://docenti.luiss.it/gallucci/files/2013/04/Criminalit%C3%A0-organizzata-nozioni-e-strumenti-di-contrasto.pdf>, p. 6.

⁷⁴ I soggetti privati della libertà si distinguono in detenuti ed internati: i primi possono a loro volta essere distinti in imputati e condannati, qualora nei loro confronti, rispettivamente, non sia o sia intervenuta sentenza definitiva di condanna; i condannati sono tecnicamente “in espiazione di pena”. Gli internati, invece, sono i soggetti sottoposti a misure di sicurezza detentive.

ad essa strumentali). Dovendosi intendere, con i primi, le associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.), il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. n. 309/1990), nonché tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Rientrano, invece, tra i delitti di grande criminalità (o ad essa strumentali), quelli commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), la prostituzione minorile (art. 600-*bis*) c.p., la pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.), l'acquisto e l'alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e la violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.)⁷⁵.

La seconda direttiva in materia penitenziaria, *ex* artt. 4-*bis* co. 1 e 58-*ter* l. n. 354/1975, praticamente opposta alla prima, prevede che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possano essere concessi anche ai detenuti ed internati per i delitti di cui sopra qualora essi collaborino con la giustizia. E ciò per due fondamentali motivi: in primo luogo, solo la prospettiva di una rapida uscita dal circuito carcerario (contrapposta al rigore del trattamento previsto per l'irriducibile) può indurre a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti dei precedenti complici; inoltre, solo l'agevolato accesso ai benefici penitenziari può portare a tali dichiarazioni coloro che non sono più imputati in un procedimento penale, ma stanno scontando pene definitive⁷⁶.

Infine, la divaricazione tra normativa premiale prevista per i detenuti collaboratori e normativa di rigore per quelli c.d. *irriducibili* è stata

⁷⁵ L. D'AMBROSIO, *op. cit.*, pp. 33-34.

⁷⁶ *Ivi*, pp. 34 e 29.

accentuata dalla previsione di cui al comma 2 dell'art. 41-*bis* l. n. 354/1975, a sua volta introdotto dall'art. 19 d.l. n. 306/1992, recante “*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*”, che consente al Ministro della Giustizia (di sua iniziativa o su richiesta del Ministro dell'Interno) di disporre la sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario nei confronti dei detenuti od internati per delitti di tipo mafioso o di grande criminalità, al fine di recidere i loro rapporti con l'organizzazione criminale di appartenenza. Tale sospensione, anche se non può mai consistere in trattamenti contrari al senso di umanità né vanificare la finalità rieducativa della pena, può concretarsi in restrizioni (riguardanti, ad esempio, i luoghi di custodia, la possibilità di permanenza del detenuto all'aperto, ovvero il suo diritto di ricevere pacchi dall'esterno o di avere colloqui con i familiari) motivate dall'esigenza di prevenire od impedire i collegamenti tra carcerati ovvero tra questi ed i complici ancora in libertà. Spesso, proprio l'assenza di questi collegamenti, impedendo al detenuto di continuare ad esercitare il suo potere sull'esterno e determinandone il progressivo isolamento, lo induce ad accettare la scelta collaborativa⁷⁷.

5. Il profilo investigativo e processuale.

L'espressione “regime del doppio binario”, fermo il significato che ne abbiamo accolto sinora⁷⁸, può essere utilizzata anche per indicare che per i delitti di criminalità organizzata sono previste numerose e significative diversità di trattamento rispetto ai delitti riconducibili alla criminalità ordinaria. Esse sono riscontrabili, in particolar modo, in materia di attività

⁷⁷ L. D'AMBROSIO, *op. cit.*, pp. 35-36.

⁷⁸ Su cui cfr. cap. I, sez. I, § 1.

di investigazione che precedono il processo penale e di quest'ultimo: ne proponiamo qui una sintetica rassegna.

Per cominciare, al fine di esaltare l'agilità operativa della polizia giudiziaria⁷⁹ e di assicurare il collegamento dell'attività investigativa rispetto ai delitti di criminalità organizzata, l'art. 12 co. 1 d.l. n. 152/1991 ha imposto alle amministrazioni interessate di costituire servizi centrali ed interprovinciali della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza. Al riguardo, sono da ricordare il Servizio centrale operativo della polizia di Stato (Sco), il Raggruppamento operativo speciale (Ros), nonché il Reparto investigazioni scientifiche (Ris) dell'arma dei carabinieri, ed, infine, il gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della guardia di finanza (Gico). A norma dell'art. 12 co. 2 in determinate regioni e per particolari esigenze, queste strutture possono essere costituite in servizi interforze, secondo una previsione già introdotta per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione dall'art. 8 co. 2 d.l. n. 8/1991⁸⁰: ciò che è avvenuto con l'istituzione, ad opera dell'art. 3 d.l. n. 345/1991, recante *“Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata”*, della Direzione Investigativa Antimafia. Nello stessa prospettiva si colloca l'introduzione di unità antiterrorismo, per le esigenze derivanti da indagini su delitti di terrorismo di rilevante gravità, ad opera dell'art. 5 d.l. n. 144/2005⁸¹, recante *“Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”*.

⁷⁹ L. D'AMBROSIO, *Pratica di polizia giudiziaria*, Cedam, Padova 2012, pp. 387 e 390.

⁸⁰ G. CONSO, V. GREVI e M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Cedam, Padova 2012, p. 92.

⁸¹ Ivi, p. 92.

Per favorirne la concentrazione, la competenza a svolgere le indagini sui delitti di tipo mafioso è attribuita, *ex art. 51 co. 3-bis c.p.p.*, alle procure distrettuali⁸². Le funzioni di coordinamento finalizzate a conferire impulso e completezza all'attività di tali procure spettano al procuratore nazionale antimafia, il quale dirige l'ufficio della Direzione nazionale antimafia, costituito nel seno della procura generale presso la Corte di Cassazione⁸³.

Poiché le indagini che li riguardano sono sempre particolarmente complesse, per i delitti di tipo mafioso, per i più gravi delitti terroristici e contro la personalità dello Stato, per quelli di criminalità associata comune e per altri di grave allarme sociale il termine di durata massima delle indagini preliminari, *ex art. 405 co. 2 c.p.p.*, è fissato in un anno anziché in sei mesi e può essere prorogato, *ex art. 407 co. 2 c.p.p.*, fino ad un massimo di due anni anziché di diciotto mesi⁸⁴.

Per potenziare le attività di investigazione, leggi speciali prevedono particolari ipotesi di ispezioni, controlli e perquisizioni, come ad esempio la perquisizione di edifici o blocchi di edifici *ex art. 25-bis d.l. n. 306/1992* per ricercare armi, munizioni od esplosivi o per catturare un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti di cui all'*art. 51 co. 3-bis c.p.p.* ovvero ad un delitto con finalità di terrorismo. Allo stesso scopo, *ex art. 13 co. 1 d.l. n. 152/1991*, per i delitti di criminalità organizzata, a differenza che per quelli di criminalità ordinaria, l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni è subordinata a presupposti meno rigorosi: infatti, essa può essere concessa quando le operazioni in questione non siano indispensabili, ma anche solo necessarie alle indagini e sussistano

⁸² Sono tali gli uffici di procura che hanno sede presso il capoluogo di ciascun distretto di corte d'appello.

⁸³ L. D'AMBROSIO, *ult. op .cit.*, p. 390.

⁸⁴ *Ivi*, p. 391.

indizi di reato non gravi, ma anche solo sufficienti; inoltre, l'intercettazione ambientale⁸⁵ prescinde dal presupposto che nel luogo ove viene attuata si stia svolgendo l'attività criminosa⁸⁶. D'altro canto, *ex art. 13 co. 2*, si registra un evidente allungamento rispetto ai termini ordinari di durata delle intercettazioni così autorizzate: infatti, esse non possono superare i quaranta (non i quindici) giorni, ma possono essere prorogate, a determinate condizioni, per periodi successivi di venti (non di quindici) giorni⁸⁷.

Per rendere più agevole e sofisticata l'attività di contrasto della criminalità organizzata⁸⁸, l'art. 9 l. n. 146/2006, di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (rispettivamente, del 15 novembre 2000 e del 31 maggio 2001), consente, a certe condizioni, agli ufficiali dei servizi centrali ed interprovinciali di polizia giudiziaria, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai gravi delitti previsti dallo stesso primo comma, di investigare dissimulando la propria identità e di lasciarsi coinvolgere nelle dinamiche di programmazione, attuazione od occultamento degli stessi delitti (*cc.dd. operazioni sottocopertura*)⁸⁹; nonché di ritardare l'esecuzione di atti di sequestro, cattura, arresto e fermo al fine di seguire l'evolversi delle condotte criminose e giungere all'individuazione dei capi delle organizzazioni (*cc.dd. operazioni o consegne controllate*)⁹⁰.

Infine, *ex art. 275 co. 3 c.p.p.*, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di tipo mafioso e non solo, contrariamente a

⁸⁵ È tale l'intercettazione di conversazioni tra persone presenti.

⁸⁶ L. D'AMBROSIO, *ult. op. cit.*, p. 391.

⁸⁷ G. CONSO, V. GREVI e M. BARGIS, *op. cit.*, p. 379.

⁸⁸ L. D'AMBROSIO, *ult. op. cit.*, p. 392.

⁸⁹ G. CONSO, V. GREVI e M. BARGIS, *op. cit.*, p. 545.

⁹⁰ L. D'AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *ult. op. cit.*, p. 8.

quanto stabilito in via di principio per tutti gli altri reati, la custodia cautelare in carcere non rappresenta l'*extrema ratio*, da disporre solo quando tutte le altre misure risultino inadeguate, bensì l'unica cautela in grado di fare effettivamente fronte alle esigenze cautelari del caso concreto, ciò che è valso a quelli *ex art. 275 co. 3 c.p.p.* l'appellativo di *delitti a custodia obbligatoria*⁹¹.

Il fatto che il collaboratore di giustizia riferisca generalmente numerosi episodi ascrivibili al suo gruppo di appartenenza originario comporta l'instaurazione di numerosi procedimenti penali e la necessità, per lo stesso collaboratore, di rendere le sue dichiarazioni in più giudizi. Da qui, l'insorgere di due diverse esigenze: l'evitare, da un lato, la dilatazione dei tempi dei processi nei quali egli deve rendere dichiarazioni, e dall'altro, che i continui trasferimenti da un luogo all'altro di udienza possano creare il pericolo di attentati alla sua incolumità. Per questi motivi, la partecipazione (quando partecipa al procedimento in veste di imputato) e l'esame (quando non è imputato, ma viene solo esaminato nel procedimento nella veste di testimone o di imputato in un procedimento separato) dei collaboratori avvengono "a distanza", mediante collegamenti audiovisivi, le cc.dd. *videoconferenze*, a norma, rispettivamente, degli artt. 146-*bis* e 147-*bis* disp. att. c.p.p.⁹².

6. Il profilo tutorio.

Il fatto che il collaboratore di giustizia riferisca di episodi ascrivibili al suo gruppo criminale di originaria appartenenza ne comporta anche l'esposizione alle reazioni di quest'ultimo (cc.dd. *vendette dirette*; o

⁹¹ L. D'AMBROSIO, *ult. op. cit.*, p. 392.

⁹² Id., *Testimoni e collaboratori di giustizia, cit.*, pp. 54-55.

trasversali qualora abbiano come bersaglio congiunti o amici del collaborante): di qui, l'esigenza di predisporre un'apposita normativa diretta alla loro protezione⁹³. Questa è contenuta negli artt. 9-17 d.l. n. 8/1991, recante, come abbiamo già visto⁹⁴, “*Nuove norme [...] per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia*”, come modificati dalla l. 45/2001, recante, appunto, “*Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia [...]*”.

In particolare, la succitata normativa prevede che, nei confronti dei collaboratori di giustizia e di chi risulti esposto a grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni con essi intrattenute, possono essere adottate, in via generale, misure ordinarie di tutela, direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza ovvero, nei confronti di persone detenute o internate, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

In caso di inadeguatezza di quelle ordinarie, possono essere adottate misure di protezione speciali, consistenti in: misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, accorgimenti tecnici di sicurezza (può pensarsi a strumenti di videosorveglianza⁹⁵), misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale, ed infine, modalità particolari di custodia in istituti, ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.

Se anche queste ultime misure non risultano adeguate alla gravità ed attualità del pericolo, esse possono consistere in uno speciale programma di

⁹³ L. D'AMBROSIO, *Pratica di polizia giudiziaria, cit.*, p. 394.

⁹⁴ Cfr. *supra*, § 3.

⁹⁵ L. D'AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *ult. op. cit.*, p. 11.

protezione, che può prevedere anche il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica (può pensarsi, in particolare, a: sistemazione in alloggi, spese sanitarie e legali, un assegno di mantenimento⁹⁶), cambiamento delle generalità a norma del d.lgs. n. 119/1993, nonché misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione.

Lo speciale programma di protezione è adottato, su proposta del procuratore della Repubblica il cui ufficio procede o ha proceduto sui fatti indicati nelle dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a grave ed attuale pericolo, da un'apposita commissione. Questa, istituita presso il Ministero dell'Interno, è presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata, oltre che da cinque funzionari o ufficiali esperti del settore.

Il collaboratore di giustizia è tenuto alla sottoscrizione del programma ed al rispetto degli impegni in esso specificati, tra i quali figurano quelli di rispettare le norme di sicurezza prescritte, di collaborare attivamente all'esecuzione del programma e di non rilasciare a terzi (non processualmente interessati) dichiarazioni relative ai procedimenti nell'ambito dei quali le condotte collaborative siano state tenute.

All'attuazione del programma di protezione provvede il Servizio centrale di protezione, istituito all'uopo nell'ambito del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e articolato anche in strutture territoriali.

⁹⁶ L. D'AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *ult. op. cit.*, p. 11.

Il numero dei soggetti sottoposti a tale programma ha subito, nel corso degli anni, un continuo incremento⁹⁷, fino a superare, oggi, quota seimila: tra di essi, rientrano anche i c.d. *testimoni di giustizia*, e cioè coloro che, pur non avendo fatto parte di organizzazioni criminali (a differenza dei collaboratori) e, anzi, essendone a volte stati vittime, hanno sentito il dovere di testimoniare per ragioni di sensibilità istituzionale e di rispetto delle esigenze della collettività, così esponendosi alle reazioni ed alle intimidazioni da parte degli accusati⁹⁸.

7. Conclusioni.

Con il presente lavoro si sono analizzati, con particolare riguardo al profilo del trattamento sanzionatorio, i due “binari” predisposti dal legislatore per gli imputati di delitti di criminalità organizzata, consistenti, rispettivamente, in una normativa di rigore per coloro che perseverano nelle condotte dei gruppi criminali di originaria appartenenza e, viceversa, in una normativa premiale per coloro che da tali gruppi, in vario modo, si dissociano.

In particolare, nel primo capitolo è stata fornita risposta alle domande quando, perché e come si è giunti ad una tale soluzione, nella maniera che segue. Il contesto storico di riferimento è quello dei c.d. *anni di piombo*, che si distinsero per una serie di gravi attentati terroristici, provenienti da frange estremistiche sia di destra che di sinistra, che gettarono le premesse per l’insorgere, nei cittadini, di una sensazione di sfiducia nelle istituzioni democratiche. Il fatto che tali delitti fossero opera di associazioni stabilmente dedite al crimine eversivo determinò, negli operatori del settore, la consapevolezza che per contrastarli non sarebbero state sufficienti iniziative estemporanee, ma sarebbe stato, piuttosto, necessario disgregare

⁹⁷ L. D’AMBROSIO, *Pratica di polizia giudiziaria, cit.*, pp. 394-395.

⁹⁸ L. D’AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *ult. op. cit.*, p. 11.

dall'interno i gruppi criminali. Ciò che sarebbe stato possibile mediante la previsione, per un verso, di aggravamenti di pena a carico degli autori dei reati e, per l'altro, di consistenti attenuanti a favore di quelli tra loro che, in vario modo, si fossero dissociati dai complici. Come superare le resistenze di chi si mostrava diffidente all'idea di diminuzioni di pena nei confronti di coloro che avessero tradito i precedenti ideali? Ad esempio, considerando che già il codice penale del 1930 dava rilievo al pentimento operoso in numerose disposizioni di parte generale e speciale. Inoltre, una prima applicazione di questa linea di politica criminale si era avuta, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, ad opera della l. n. 497/1974 che, se da un lato elevò le pene previste per esso, dall'altro introdusse un'attenuante speciale per l'agente od il concorrente che si fosse adoperato in modo da consentire al soggetto passivo di riacquistare la libertà, senza che tale risultato fosse la conseguenza del versamento del prezzo del riscatto.

Nel secondo capitolo, si è visto come tale trattamento differenziato abbia preso forma nella c.d. *legislazione d'emergenza antiterroristica*, consistente in una serie di provvedimenti urgenti, emanati più sotto la spinta dell'emotività che di riflessioni razionali, per far fronte al bisogno prioritario di ottenere dei risultati pratici nella lotta alla criminalità, il tutto a scapito delle preoccupazioni di tecnica normativa. La nostra analisi ha riguardato, in primo luogo, il d.l. n. 625/1979, nei suoi artt. 1 e 4, il primo dei quali recante la circostanza aggravante ad effetto speciale della "*finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*", che si sottrae, per sua stessa previsione, al giudizio di bilanciamento con le attenuanti. Il secondo, invece, prevede una diminuzione, anch'essa ad effetto speciale, per il concorrente nei delitti commessi con la stessa finalità, che si dissoci dai correi o operando per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiutando le autorità inquirenti nella raccolta

di prove decisive ai fini dell'individuazione o della cattura dei correi. Si è poi passati all'esame della l. n. 304/1982, che, oltre ad aver sostituito, per tutti gli effetti giuridici, la precedente espressione “*ordine democratico*” con la nuova “*ordine costituzionale*”, ha introdotto due attenuanti per gli imputati dei delitti commessi per la medesima finalità che, dopo aver tenuto uno dei comportamenti di cui all'art. 1 co. 1 e 2, avessero reso piena confessione di tutti i reati di cui si fossero macchiati. Fermi tali presupposti comuni, spicca la differenziazione, *quoad poenam*, tra le due condotte rilevanti ai fini della concessione dei benefici, che l'art. 4 d.l. n. 625/1979, invece, equiparava. Infatti, chi collabora con la magistratura e con la polizia *ex art. 3 l. 304/1982* (c.d. attenuante della *collaborazione*), si giova di una diminuzione di pena maggiore di chi, semplicemente, manifesti il proprio distacco dalla lotta armata *ex art. 2* (c.d. attenuante della *dissociazione*). Infine, dopo quasi un decennio di riflessione dottrinale e giurisprudenziale su cosa dovesse intendersi con il termine “dissociazione”, arrivò la l. n. 34/1987 a darne una definizione normativa, nonché a prevedere temperamenti e sostituzioni di pena per chi, in quel senso, si fosse dissociato. Quest'ultimo intervento segnò la fine della legislazione d'emergenza contro il terrorismo, che, *a posteriori*, può dirsi aver ottenuto il successo auspicato, avendo contribuito in maniera rilevante alla sconfitta dei più agguerriti gruppi criminali.

Se già dagli anni novanta il fenomeno della criminalità organizzata caratterizzata politicamente, in Italia, aveva perso i caratteri dell'emergenza, lo stesso non poteva dirsi riguardo alla delinquenza non politica, e, segnatamente, mafiosa. Il terzo ed ultimo capitolo si è aperto proprio con il dibattito circa la possibilità o meno di estendere a quest'ultima la normativa premiale già sperimentata in materia di terrorismo. Nonostante le numerose resistenze al riguardo, un primo passo verso la soluzione affermativa si è avuto con l'introduzione di un'attenuante

speciale per i collaboratori imputati di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti *ex art. 74 T.U. n. 309/1990*, ma per la svolta definitiva si è dovuto attendere l'ennesimo omicidio di un magistrato. Di qui, l'intensificazione del contrasto al fenomeno mafioso con l'emanazione del d.l. n. 152/1991, il cui art. 7 prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale che si snoda in due varianti, rispettivamente, quella del metodo e quella del fine di agevolazione mafiosi, e che si sottrae, per sua stessa previsione, al giudizio di bilanciamento. Tale disposizione non si applica qualora ricorra l'attenuante di cui all'art. 8, che si presenta come un'originale combinazione di elementi delle disposizioni premiali già esistenti ed analizzate. Infine, è emerso come la prospettiva di consistenti diminuzioni di pena non avrebbe indotto tanti a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti dei vecchi complici, se non fosse stata adeguatamente accompagnata sotto i profili penitenziario e tutorio. Quanto al primo, con la previsione di una disciplina che consente, da un lato, la rapida uscita dal circuito carcerario dei collaboratori e, dall'altro, la rende estremamente ardua per i c.d. *irriducibili*; quanto al secondo, di un sistema di protezione dei collaboratori e dei loro parenti ed amici contro le vendette delle aggregazioni criminali di originaria appartenenza.

BIBLIOGRAFIA:

A. ANCOCCI, *Ordinamento penitenziario e criminalità organizzata al vaglio della Corte Costituzionale*, in *Cass. pen.*, 1994.

A. BERNARDI, *Dissociazione e collaborazione nei delitti con finalità di terrorismo*, in *Quest. giust.*, 1982.

A. BERNARDI, *Il blocco dei beni va mantenuto: solo così si elimina il principale incentivo al delitto*, in *Dir. pen. proc.*, 1998.

A. BERNASCONI, *La collaborazione processuale*, Giuffrè, Milano 1995.

A. DALIA, *I sequestri di persona a scopo di estorsione, terrorismo od eversione*, Giuffrè, Milano 1982.

A. DALIA, *Sequestro a scopo di estorsione*, in *Enc. dir.*, XLII, Giuffrè, 1990.

A. DALIA, *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione*, in *Enc. dir.*, XLII, Giuffrè, 1990.

C. DE ROBBIO, *La c.d. <<aggravante mafiosa>>: circostanza prevista dall'art. 7 del d. lg. n. 152 del 1991*, in *Giur. mer.*, 2013.

C. R. CALDERONE, <<Emergenza>> e necessità di tutela dell'ordine democratico (a proposito del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625), in *Giur. mer.*, 1980.

C. RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, Giuffrè, Milano 2002.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI SIMILARI,

Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione, Doc. XXIII n. 14, Roma 1998.

D. BRUNELLI, *Il sequestro di persona a scopo di estorsione*, Cedam, Padova 1995.

D. PULITANÒ, *Tecniche premiali: fra diritto e processo penale*, in AA.VV., *La legislazione premiale*, Giuffrè, Milano 1987.

E. FORTUNA, *Riflessioni sulla nuova legge contro la criminalità*, in *Giur. mer.*, 1975.

E. MUSCO, *La premialità nel diritto penale*, in AA.VV., *La legislazione premiale*, Giuffrè, Milano 1987.

F. ALBEGGIANI, *Nota alla sentenza n. 143 del 1984 della Corte Costituzionale*, in *Foro it.*, 1984.

F. BRICOLA E G. INSOLERA, *La riforma della legislazione penale in materia di stupefacenti*, Cedam, Padova 1991.

F. GIUNTA, *Il sequestro di persona nelle recenti innovazioni legislative*, in *Arch. pen.*, 1983.

F. PALAZZO, *Consumo e traffico degli stupefacenti. Profili penali*, Cedam, Padova 1994.

F. PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Cedam, Padova 1985.

G. C. CASELLI e A. INGROIA, *Normativa premiale e strumenti di protezione per i collaboratori della giustizia: tra inerzia legislativa e soluzioni d'emergenza*, in AA.VV., *Processo penale e criminalità organizzata*, Editori Laterza, Roma-Bari 1993.

G. C. CASELLI e A. PERDUCA, *Commento all'art. 1 legge n. 304 del 1982*, in *Legisl. pen.*, 1982.

- G. C. CASELLI e A. PERDUCA, *Commento all'art. 2 legge 304 del 1982*, in *Legisl. pen.*, 1982.
- G. C. CASELLI e A. PERDUCA, *Commento all'art. 3 legge 304 del 1982*, in *Legisl. pen.*, 1982.
- G. C. CASELLI e A. SPATARO, *La magistratura italiana negli anni di piombo*, in M. LAZAR e M. MATARD-BONUCCI, *Il libro degli anni di piombo. Storia e memoria del terrorismo italiano*, Rizzoli, Milano 2010.
- G. C. CASELLI, M. LAUDI, P. MILETTO e A. PERDUCA, *La dissociazione dal terrorismo*, Giuffrè, Milano 1989.
- G. CHELAZZI, *La dissociazione dal terrorismo: artt. 4 e 5 d.l. 15/12/1979 n. 625, convertito con modificazioni nella l. 6 febbraio 1980 n. 15*, Giuffrè, Milano 1981.
- G. CONSO, *Bloccare i capitali alle famiglie degli ostaggi?*, in *Arch. pen.*, 1976.
- G. CONSO, V. GREVI e M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Cedam, Padova 2012.
- G. DE VERO, *La circostanza aggravante del metodo e del fine di agevolazione mafiosi: profili sostanziali e processuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997.
- G. FALCONE, *Intervento*, in AA.VV., *La legislazione premiale*, Giuffrè, Milano 1987.
- G. FIANDACA ed E. MUSCO, *Diritto penale, parte generale*, Zanichelli, Bologna 2009.
- G. FIANDACA ed E. MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, vol. II, tomo secondo, *I delitti contro il patrimonio*, Zanichelli 2007.
- G. FLORA, *Commento alla legge 34/87*, in *Legisl. pen.*, 1988.
- G. FLORA, *Il ravvedimento del concorrente*, Cedam, Padova 1984.

G. FLORA, *Le fattispecie di ravvedimento postdelittuoso nella nuova legge sugli stupefacenti*, in AA.VV., *La riforma della legislazione penale in materia di stupefacenti*, Cedam, Padova 1991.

G. LATTANZI ed E. LUPO, *Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, volume XII, Giuffrè, Milano 2010.

G. LATTANZI, *Codice penale annotato con la giurisprudenza*, Giuffrè, 2008.

G. MAMMARELLA, *L'Italia contemporanea 1943-1998*, Il Mulino, Bologna 2000.

G. NEGRI, *Il parlamento indichi la via da seguire*, in *Corriere della sera*, 21 marzo 1976.

G. NEPPI MODONA, *Ha ragione il giudice che sequestra i riscatti?*, in *La Repubblica*, 26 marzo 1976.

G. VASSALLI, *Reati di sequestro a scopo di estorsione o politico*, in *I problemi di Ulisse*, 1978.

G. VERRINA, *Il concetto di attentato e la circostanza attenuante di cui all'art. 4 l. 6/02/1980 n. 15*, in *Giur. mer.*, 1983.

I. MONTANELLI e M. CERVI, *L'Italia del Novecento*, Rizzoli, Milano 1999.

L. D'AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *Appunti dalle lezioni*, <http://docenti.luiss.it/gallucci/files/2013/04/Criminalit%C3%A0-organizzata-nozioni-e-strumenti-di-contrasto.pdf>.

L. D'AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *Appunti dalle lezioni*, <http://docenti.luiss.it/gallucci/files/2013/04/5.-Estorsione-e-sequestro-di-persona-a-scopo-di-estorsione.pdf>.

L. D'AMBROSIO ed E. GALLUCCI, *Appunti dalle lezioni*, <http://docenti.luiss.it/gallucci/files/2013/04/Delitti-contro-lordine-pubblico.pdf>.

- L. D'AMBROSIO, *Pratica di polizia giudiziaria*, Cedam, Padova 2012.
- L. D'AMBROSIO, *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Cedam, Padova 2002.
- L. FERRAJOLI, *Ravvedimento processuale e inquisizione penale*, in *Quest. giust.*, 1982.
- L. TUMMINIELLO, *L'ambito di applicabilità e gli effetti dell'aggravante dell'agevolazione e del metodo mafiosi*, in *Cass. pen.*, 2010.
- L. VIOLANTE, *Sulla struttura dell'atto di desistenza del concorrente*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1968.
- M. CHIAVARIO, *L. 29/5/1982 n. 304. Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale. Premessa*, in *Legisl. pen.*, 1982.
- M. LAUDI, *La dissociazione della lotta armata: l'approdo legislativo per una complessa realtà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988.
- M. LAUDI, *Terrorismo (dir. interno)*, in *Enc. dir.*, XLIV, Giuffrè, 1992.
- M. MADDALENA, *Le circostanze attenuanti per i terroristi pentiti*, Giuffrè, Varese 1984.
- M. MAZZANTI, *La legge 6 febbraio 1980 n. 15 contro il terrorismo*, in *Giust. pen.*, 1980.
- M. MAZZANTI, *Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Modifiche apportate dalla l. 6 febbraio 1980 n. 15)*, in *Giur. mer.*, 1980.
- M. T. TRAPASSO, *Composizioni sulla pena: dissociazione attuosa, aggravante di mafia e giudizio di bilanciamento*, <http://www.archiviopenale.it/apw/wp-content/uploads/2014/04/web.04.2014.Questioni.Dissociazione.Trapasso.pdf>.
- N. TRIGGIANI, *Brevi note sulla chiamata in correità*, in *Cass. pen.*, 1994.

- P. ALIFUOCO, *Profili problematici della nuova disciplina del sequestro di persona a scopo di estorsione*, in *Giust. pen.*, 1982.
- P. CENCI, *Aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*, in *Giur. mer.*, 1983.
- P. GIORDANO, *Profili premiali della risposta punitiva dello Stato*, in *Cass. pen.*, 1997.
- P. MOSCARINI, *In tema di reati commessi per finalità di terrorismo o d'eversione*, in *Giur. it.*, 1982.
- R. BERTONI, *I Sequestri di persona tra normativa vigente e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 1984.
- R. CONDORELLI, *La disciplina del sequestro di persona a scopo di estorsione dopo le recenti modifiche legislative*, in *Giust. pen.*, 1982.
- S. D'AMICO, *Il collaboratore della giustizia*, Edizioni Laurus Robuffo, Roma 1995.
- S. LUBERTO e A. MANGANELLI, *I sequestri di persona a scopo di estorsione*, parte I, Cedam, Padova 1984.
- T. PADOVANI, *Commento all'art. 4 della l. 6 febbraio 1980 n. 15*, in *Legisl. pen.*, 1981.
- T. PADOVANI, *L. 30/12/1980 n. 894. Modifiche all'art. 630 c.p.*, in *Legisl. pen.*, 1981.
- T. PADOVANI, *La soave inquisizione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981.
- T. PADOVANI, *Premio e corrispettivo nella dinamica della punibilità*, in AA.VV., *La legislazione premiale*, Giuffrè, Milano 1987.